



# DALL'IDEA ALL'IMPRESA AGRICOLA

## Guida all'avvio ed allo sviluppo dell'azienda

Aggiornato con la legge 28 febbraio 2024

“Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo”



La presente pubblicazione è frutto di un lavoro di gruppo coordinato da Andrea Goracci e Stefano Leporati di Giovani Impresa Coldiretti.

Hanno partecipato: Giovanna Ansovini, Giulia Antonini, Alessandro Apolito, Giorgio Apostoli, Lorenzo Belcapo, Sabina Carulli, Tito Chiarini Testa, Ermanno Coppola, Simone Dicolantonio, Francesco Fratto, Sabrina Frioni, Antonella La Peccerella, Paolo Liberatore, Romano Magrini, Stefano Masini, Giuseppe Murgida, Massimo Pirone, Annalisa Saccardo, Silvia Trevisi, Carmelo Troccoli e Gennaro Vecchione.

Le informazioni riportate offrono una panoramica generale. Per gli opportuni approfondimenti potrai rivolgerti agli Uffici Coldiretti capillarmente presenti sul territorio.

L'Autore declina ogni responsabilità circa eventuali aggiornamenti normativi prodotti in un momento successivo alla data di pubblicazione del testo, pertanto ogni riferimento ai provvedimenti normativi non è da intendersi come riferito anche alle successive specifiche modificazioni ed integrazioni di ciascun provvedimento.



#### COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA

Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

# DALL'IDEA ALL'IMPRESA AGRICOLA

## Guida all'avvio ed allo sviluppo dell'azienda

Aggiornato con la legge 28 febbraio 2024  
"Disposizioni per la promozione e lo sviluppo  
dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo"





## INDICE

Premessa .....	9
1. Dall'idea imprenditoriale al progetto d'impresa in 10 passi .....	10
2. L'imprenditore agricolo: individuazione delle diverse figure soggettive riconosciute dall'ordinamento .....	12
2.1 L'elemento fondiario dell'azienda agricola .....	13
3. L'impresa multifunzionale .....	15
3.1 Agriturismo .....	16
3.2 Agroenergie .....	17
3.3 Agricoltura sociale.....	19
3.4 Enoturismo .....	19
3.5 Oleoturismo .....	20
4. La fiscalità dell'impresa agricola .....	21
4.1 Imposte dirette .....	22
4.2 Detassazione Irpef redditi dominicali e agrari .....	23
4.3 Attività connesse - Beni e attività individuate con decreto ministeriale .....	24
4.4 Attività connesse - Attività di fornitura di servizi .....	24
4.5 L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) .....	25
4.6 Produttori agricoli esonerati .....	27
4.7 Agriturismo .....	27
4.8 Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili .....	28
4.9 Enoturismo e oleoturismo .....	28
5. L'indirizzo produttivo dell'impresa agricola .....	30



6. Gli obblighi trasversali dell'impresa agricola .....	31
6.1 Apertura del fascicolo aziendale .....	31
6.2 Gestione del fascicolo aziendale (normativa nazionale) .....	33
6.3 Gli obblighi relativi alla Sicurezza Alimentare di alimenti e mangimi (Autorizzazioni, Requisiti strutture, HACCP, Rintracciabilità) .....	34
6.4 La vendita diretta .....	36
6.5 Etichettatura degli alimenti .....	41
6.6 Le certificazioni di qualità regolamentate e facoltative .....	43
6.7 Il lavoro subordinato dipendente e le altre risorse di manodopera .....	44
6.7.1 La denuncia aziendale .....	44
6.7.2 Documenti per l'assunzione .....	45
6.7.3 Contratto individuale di lavoro .....	45
6.7.4 Le comunicazioni obbligatorie .....	47
6.7.5 Assunzione congiunta .....	47
6.7.6 Il lavoratore extracomunitario.....	48
6.7.7 L'assunzione a tempo determinato .....	49
6.7.8 Il Libro unico del lavoro (LUL).....	50
6.7.9 Il prospetto di paga.....	51
6.7.10 La Dichiarazione mensile della manodopera – PosAgri .....	51
6.7.11 La tariffazione ed il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.....	51
6.7.12 Le ritenute fiscali.....	52
6.7.13 La cessazione del rapporto a tempo indeterminato .....	52
6.7.14 Licenziamenti .....	53
6.7.15 Il lavoro nero.....	53
6.7.16 Lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura .....	55
6.7.17 Parenti ed affini .....	56
6.7.18 Scambio di manodopera .....	57
6.8 La sicurezza sul lavoro e la comunicazione di infortunio .....	58
6.8.1 Identificazione e valutazione dei rischi .....	59
6.8.2 Valutazione delle interferenze e relativa gestione con Documento valutazione rischi interferenze (DUVRI) .....	60

6.8.3 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione .....	61
6.8.4 Designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione (DLSP-PSPP).....	61
6.8.5 Designazione addetti alla gestione emergenza incendio e primo soccorso .....	62
6.8.6 Nomina del medico competente .....	62
6.8.7 Rappresentante dei lavoratori.....	63
6.8.8 Dispositivi di protezione individuale (DPI).....	63
6.8.9 Formazione, informazione ed addestramento .....	63
6.8.10 Comunicazione infortunio .....	65
6.9 Abilitazione professionale all'uso di attrezzature da lavoro .....	67
6.9.1 Specifiche per il settore agricolo, chi e quando deve conseguire l'abilitazione? .....	70
6.10 Acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari e il registro dei trattamenti ....	71
6.10.1 Rilascio e rinnovo .....	71
6.10.2 A cosa serve e chi dovrà possedere l'abilitazione .....	72
6.10.3 Uso non professionale dei prodotti fitosanitari.....	72
6.10.4 Le informazioni da conoscere su distributori e consulenti.....	74
6.10.5 Difesa integrata.....	74
6.10.6 La nuova classificazione dei prodotti: modificare etichette e simboli di pericolo .....	76
6.10.7 Acquisto ed impiego di fitofarmaci: disciplina del rapporto tra impresa agricola e contoterzista .....	76
6.10.8 Il Registro dei trattamenti: gli adempimenti.....	77
6.10.8.1 Registro dei trattamenti e utilizzatori di prodotti fitosanitari per conto terzi (contoterzisti) .....	78
6.10.8.2 Registro dei trattamenti informatizzato .....	79
6.10.8.3 Controlli e sanzioni .....	79
6.11 Gli adempimenti ambientali e la gestione rifiuti.....	80
6.11.1 Autorizzazione allo scarico.....	80
6.11.2 Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.....	82

6.11.3	Gestione dei fanghi di depurazione .....	85
6.11.4	Le autorizzazioni ambientali .....	86
6.11.4.1	Autorizzazione integrata ambientale (AIA) .....	86
6.11.4.2	Autorizzazione unica ambientale (AUA) .....	87
6.11.5	Rifiuti .....	88
6.11.5.1	La classificazione dei rifiuti .....	89
6.11.5.2	Il regime delle esclusioni dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti .....	90
6.11.5.3	Il regime dei sottoprodotti .....	91
6.11.5.4	La gestione aziendale dei rifiuti agricoli .....	91
6.11.5.5	Oneri e adempimenti a carico dell'impresa agricola .....	92
6.11.5.6	Dal Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) al Registro elettronico nazionale di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) .....	92
6.11.5.7	Registro di carico e scarico .....	93
6.11.5.8	Comunicazione annuale .....	94
6.11.5.9	Semplificazioni per il registro di carico e scarico e per il MUD .....	95
6.11.5.10	Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) .....	95
6.11.5.11	Albo gestori ambientali .....	96
6.11.5.12	Il regime degli sfalci e delle potature .....	96
6.12	Richiesta carburante agricolo .....	98
6.13	Zootecnia .....	98
6.13.1	Il sistema di Identificazione e registrazione (I&R) .....	98
6.13.2	Stabilimento .....	100
6.13.3	Operatore .....	100
6.13.4	Benessere degli animali .....	101
6.13.4.1	Benessere durante l'allevamento .....	102
6.13.4.2	Benessere durante il trasporto .....	103
6.13.4.3	Benessere durante la macellazione .....	103
6.13.5	Formazione degli operatori sulla sanità animale e benessere .....	104



6.13.6 Il Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) .....	105
6.13.7 Il Sistema ClassyFarm .....	105
7. Pratiche commerciali sleali.....	107
7.1 Premessa.....	107
7.2 I contratti di cessione – elementi essenziali .....	107
7.3 Pratiche sempre vietate nei rapporti tra imprese della filiera (“blacklist”) e pratiche vietate salvo accordo tra le parti (“greylist”) .....	108
7.4 Ulteriori pratiche commerciali sleali previste a livello nazionale .....	109
7.5 Revisione della disciplina delle vendite sottocosto.....	110
7.6 Autorità di contrasto, denunce e sanzioni .....	111
7.7 Denunce, azione inibitoria e risarcitoria.....	112
7.8 Buone pratiche commerciali .....	112
8. Le opportunità della PAC tra primo e secondo pilastro .....	113
8.1 Il regime dei pagamenti diretti .....	113
8.2 Il Secondo Pilastro.....	115
9. La condizionalità .....	117
9.1 L'architettura verde .....	117
9.2 La nuova condizionalità .....	117
9.3 Chi è interessato alla condizionalità? .....	118
9.4 I CGO - Criteri di Gestione Obbligatori .....	121
9.5 Le BCAA - Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali.....	123
9.6 Controlli e Sanzioni.....	125
10 Gestione del rischio (AgriCat, interventi sviluppo rurale) .....	126
11. Interventi Ismea per gli agricoltori.....	128
11.1 Più Impresa.....	128
11.2 Generazione Terra .....	129

11.3 Banca Nazionale delle Terre Agricole .....	132
11.4 Fondo per l'Innovazione in Agricoltura .....	133
12. L'accesso al credito .....	135
12.1 Il Business plan .....	137
13. Chi sono e cosa fanno i centri di assistenza agricola (CAA) .....	139
14. La legge del 2024 sull'imprenditoria giovanile nel settore agricolo .....	142
14.1 Misure di sostegno all'insediamento dei giovani nell'agricoltura.....	142
14.2 Misure per sostenere la permanenza e il ricambio generazionale in agricoltura .....	143
14.3 Ulteriori misure degli enti territoriali.....	144

## PREMESSA

A distanza di 7 anni Coldiretti ripropone una versione aggiornata del manuale "Dall'idea all'impresa agricola". Una vera e propria guida operativa che si rivolge a chiunque voglia aprire un'azienda agricola partendo da zero o a chi è già imprenditore agricolo ed ha intenzione di ampliarne le potenzialità. Coldiretti accompagna il lettore, passo dopo passo, dalla fase iniziale in cui ci si chiede cosa e come produrre, a quelle successive della vita dell'azienda agricola, compresi tutti gli adempimenti normativi necessari. Non mancano elementi di analisi per il miglioramento dell'azienda agricola, cogliendo le varie opportunità messe a disposizione dalle varie politiche a sostegno dei giovani.

La guida, partendo dalla definizione di imprenditore agricolo e delle varie attività, anche connesse, esamina tutta la disciplina fiscale dell'attività dell'imprenditore agricolo. La parte seconda è dedicata agli obblighi dell'imprenditore agricolo, in molteplici materie, dalle norme sull'etichettatura a quelle del lavoro, della sicurezza del lavoro ed ambientali. Un approfondimento è dedicato alle norme sulle pratiche sleali a tutela del reddito delle imprese agricole e degli strumenti di finanziamento messi a disposizione della PAC, sia sui pagamenti diretti che attraverso gli interventi della politica di sviluppo rurale. In considerazione che il principale problema dei giovani che vogliono avviare un'attività agricola è costituito dall'accesso alla terra, una parte è dedicata agli interventi Ismea per l'accesso alla terra e per l'avvio di nuove imprese. Anche il tema dell'accesso al credito, altro punto fondamentale per i nuovi agricoltori, è trattato nella guida. L'ultimo capitolo è dedicato alla nuova legge, recentemente approvata il 28 febbraio 2024, per il sostegno dell'imprenditoria giovanile che avvierà nuove forme di incentivazione e di sostegno.

La guida si inserisce nelle molteplici attività portate avanti da Giovani Impresa, il movimento giovanile di Coldiretti per il supporto dei giovani agricoltori e delle loro start-up agricole, con corsi di formazione, come l'Academy, servizi di prima consulenza con i Tutor, accessibile direttamente dal sito di Giovani Impresa Coldiretti, percorsi di finanziamento e attività di promozione come i concorsi Oscar Green e Giovane Imprenditore agricolo in piccolo comune amico.

## 1. DALL'IDEA IMPRENDITORIALE AL PROGETTO D'IMPRESA IN 10 PASSI

L'avvio di un'impresa agricola richiede diverse fasi che vanno dalla preparazione, allo sviluppo, agli adempimenti normativi. Di seguito i 10 passi che l'imprenditore deve compiere.

### 1. Hai un'idea di impresa?

- Individua che tipo di "imprenditore agricolo" vuoi diventare: "tradizionale", "innovativo", "diversificato" sfruttando le opportunità offerte dalla legge di orientamento in agricoltura.
- Valuta quali leve strategiche vuoi attivare: innovazione, vendita diretta, reti, territorio, qualità, agroenergie, agriturismo, fattoria didattica, agricoltura sociale.

### 2. Analizza le caratteristiche e le potenzialità aziendali

- Analizza il capitale umano (competenze professionali), il capitale fisico (dimensioni aziendali, immobili, macchine), l'offerta (massa critica, differenziazione prodotti e attività, qualità, diversificazione), i mercati (canali di vendita possibili, attività promozionali), la performance economica (redditività e costi).
- Esamina il piano istituzionale (normative di riferimento, esistenza di reti come consorzi o cooperative), territoriale (dotazione infrastrutturale, servizi alle imprese agricole), commerciale (canali distributivi locali, caratteristiche della domanda e dell'offerta) e competitivo (struttura della concorrenza e grado di concentrazione dell'offerta).

### 3. Confrontati con chi ha già avuto esperienze simili

- Il confronto è utile per cogliere i punti di forza e debolezza, focalizzando meglio l'idea.
- Contatta i "Tutor" di Coldiretti Giovani Impresa. I tutor sono giovani imprenditori presenti su tutto il territorio italiano che mettono a disposizione la loro esperienza per fornirti indicazioni utili per l'avvio e lo sviluppo d'impresa. Per informazioni e contatti: <https://giovanimpresa.coldiretti.it/>

### 4. Dall'"idea" al progetto di sviluppo imprenditoriale

- Individua gli obiettivi generali e specifici del progetto, i risultati attesi, le azioni e le risorse necessarie per raggiungerli, attraverso un Business plan economico e finanziario accurato.

### 5. Ricerca la fonte di finanziamento

- Valuta la possibile fonte di finanziamento nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale (insediamento giovani, investimenti, qualità, pacchetto giovani, innovazione).
- Verifica la disponibilità di terreni attraverso la Banca delle Terre Agricole del MASAF, gestita da Ismea.

## 6. Presenta il progetto per il finanziamento pubblico

- Presenta la domanda per l'accesso al finanziamento insieme al Business plan.
- Richiedi supporto ad un Centro di Assistenza Agricola Coldiretti (CAA) e affidati ai servizi di consulenza Coldiretti.

## 7. Presenta il progetto per il finanziamento privato

- Se hai bisogno di finanziamenti privati, puoi valutare i pacchetti e le agevolazioni messe a disposizione dal sistema Coldiretti attraverso Simec Consulting SpA, sia per elaborare il Business Plan che per ottimizzare e trovare la migliore soluzione finanziaria con il sistema bancario con prodotti dedicati che vanno dall'anticipo dei contributi pubblici alla copertura del circolante fino ai mutui chirografari o ipotecari per acquisto terreni e per investimenti.

## 8. Richiedi formazione e consulenza in campo agricolo

- Sono numerosi i corsi di formazione professionale organizzati a livello regionale per acquisire competenze ed ottenere il riconoscimento, ove necessario, della qualifica d'imprenditore agricolo professionale (IAP).
- La formazione deve diventare una costante che accompagna l'imprenditore agricolo per l'intera durata delle sue attività.
- Utilizza i servizi di consulenza specifici in grado di incidere sulla competitività e sostenibilità della tua attività imprenditoriale.
- Verifica l'opportunità di aderire alla Misura Consulenza aziendale, finanziata fino al 100% dai Psr, rivolgendoti a Psr&Innovazione della tua regione.

## 9. Adempi agli obblighi formali per l'avviamento dell'impresa

- Apri una Partita IVA presso l'Agenzia delle Entrate o con il supporto degli Uffici Coldiretti.
- Iscriviti nella sezione speciale del Registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio.
- Iscriviti nella gestione previdenziale agricola presso l'INPS.
- Apri il fascicolo aziendale presso il CAA Coldiretti per accedere alle agevolazioni pubbliche riservate all'agricoltura.

## 10. Realizza e sviluppa il tuo progetto

- Ora sei pronto a sviluppare il tuo progetto che rifletterà la preparazione, la capacità imprenditoriale e la creatività che riuscirai ad esprimere.
- Dovrai sempre decidere sulla base dell'analisi del mercato e delle varianti naturali dei cicli produttivi in agricoltura. Questo cercando costantemente il miglior equilibrio economico finanziario.

## 2. L'IMPRENDITORE AGRICOLO: INDIVIDUAZIONE DELLE DIVERSE FIGURE SOGGETTIVE RICONOSCIUTE DALL'ORDINAMENTO

In Italia, l'ordinamento giuridico prende in considerazione tre soggetti operanti in agricoltura:

- Imprenditore agricolo;
- Coltivatore diretto;
- Imprenditore agricolo professionale (IAP).

Tali soggetti sono accomunati dall'esercizio, secondo determinate modalità, delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile (coltivazione, allevamento, selvicoltura, attività connesse) sia in forma individuale che in forma societaria.

L'Imprenditore agricolo rappresenta la categoria soggettiva a valenza generale, di cui costituiscono "derivazioni" il Coltivatore diretto e l'Imprenditore agricolo professionale (Tabella 1).

A seguito della entrata in vigore della legge n. 580 del 1993 nei termini e con le modalità di cui al DPR n. 581 del 1995, gli imprenditori agricoli sono obbligati all'iscrizione nel registro delle imprese presso le Camere di Commercio. Per alcuni soggetti esercenti attività agricola l'iscrizione nel registro delle imprese non costituisce un obbligo bensì una facoltà. Tale facoltà riguarda i produttori agricoli con volume d'affari annuale non superiore a 7.000 euro.

Come detto, oltre all'Imprenditore agricolo, la legislazione prevede altre due figure giuridiche: il Coltivatore diretto e l'Imprenditore agricolo professionale.

**Tabella 1** - Il Coltivatore diretto e lo IAP

COLTIVATORE DIRETTO	- Esercizio attività di cui all'art. 2135 del C.c.; - Lavoro: prevalentemente proprio e della famiglia.
IAP	- Esercizio attività di cui all'art. 2135 del C.c. a cui dedica la maggior parte del proprio tempo; - Maggior parte del reddito da attività previste dall'art. 2135 del C.c.; - Possiede conoscenze e competenze professionali.

Fonte: elaborazione Coldiretti

Si tratta, in ogni caso, di imprenditori agricoli che, tuttavia, presentano caratteristiche peculiari:

- il Coltivatore diretto è un imprenditore agricolo che esercita le attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia;
- l'Imprenditore agricolo professionale (IAP) è colui che esercita le attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e che dedica a tali attività la maggior



parte del proprio tempo di lavoro, ricava da esse la maggior parte del proprio reddito globale da lavoro e possiede conoscenze e competenze professionali, ma, a differenza del coltivatore diretto, non provvede direttamente con il proprio lavoro allo svolgimento delle predette attività.

Nel momento in cui un imprenditore agricolo si dedica all'esercizio delle attività agricole secondo le suddette caratteristiche, egli dovrà non soltanto iscriversi nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, ma dovrà anche iscriversi alla gestione previdenziale agricola INPS. Nel caso dello IAP è, altresì, necessario chiedere il riconoscimento della qualifica alla Regione competente per territorio. L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale. Le attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile possono essere esercitate oltre che in forma individuale anche in forma societaria, utilizzando tutte le forme di società previste dal codice civile: società di persone (società semplice; società in nome collettivo; società in accomandita semplice); società cooperative; società di capitali (società a responsabilità limitata; società per azioni; società in accomandita per azioni). Qualora l'oggetto sociale di una qualsiasi delle suddette società sia rappresentato dall'esercizio in via esclusiva delle attività agricole di cui all'articolo 2135 C.c., si è in presenza di una "società agricola". In particolare, al fine di identificare in maniera univoca e trasparente le compagini societarie operanti esclusivamente in agricoltura, la normativa ha stabilito che: "La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del cod. civile deve contenere l'indicazione di "società agricola". Per tali società è prevista la possibilità di assumere la qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) a condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. nel caso di società di persone, qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale; per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- b. nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale.

## 2.1 L'elemento fondiario dell'azienda agricola

L'avvio di un'attività imprenditoriale agricola presuppone la disponibilità di una base fondiaria. Per favorire l'avvio di una impresa agricola da parte di un giovane, il legislatore ha previsto alcune misure agevolative.

In particolare, per i giovani che sono interessati alla conduzione di terreni a titolo di affitto, l'articolo 15 della legge n. 441 del 1998, come sostituito dall'articolo 3 del

D.lgs. n. 99 del 2004, prevede che i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale è previsto l'importo in misura fissa di 67,00 euro. Tale beneficio è revocato qualora sia accertata dai competenti uffici la mancata destinazione dei terreni affittati all'attività agricola da parte dell'interessato all'agevolazione.

Laddove invece il giovane sia interessato all'acquisto di terreni agricoli, se già iscritto alla gestione previdenziale agricola quale coltivatore diretto o IAP, potrà invocare le agevolazioni fiscali in materia di formazione della proprietà coltivatrice (cosiddetta "PPC"), di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito dalla legge n. 25 del 2010, consistenti nell'applicazione dell'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e dell'imposta catastale nella misura dell'1 per cento in luogo della tassazione ordinaria.

Inoltre, nei territori montani di cui all'articolo 9, comma 1 del D.P.R. n. 601/1973, il giovane imprenditore agricolo interessato all'acquisto di terreni agricoli, se già iscritto alla gestione previdenziale agricola quale coltivatore diretto o IAP, può invocare l'agevolazione fiscale di cui al medesimo art. 9, comma 2, secondo cui i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo.

Tale agevolazione si applica anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale agricola, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

Di recente, il legislatore ha voluto favorire anche i giovani interessati all'acquisto di terreni pur in carenza del requisito dell'iscrizione nella gestione previdenziale agricola e, con l'articolo 1, comma 110, della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022), ha esteso le suddette agevolazioni "PPC" alle persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

### 3. L'IMPRESA MULTIFUNZIONALE

Per agricoltura multifunzionale s'intende quell'agricoltura che oltre alla sua funzione primaria di produrre cibo e fibre, può anche disegnare il paesaggio, proteggere l'ambiente e il territorio, conservare la biodiversità, gestire in maniera sostenibile le risorse, contribuire alla sopravvivenza socio-economica delle aree rurali, garantire la sicurezza alimentare.

Il concetto di agricoltura multifunzionale è stato introdotto per la prima volta in occasione dell'Earth Summit di Rio nel 1992, per essere poi ripreso nell'ambito delle discussioni relative alla Politica agricola comune (PAC) in ambito europeo.

Il primo riconoscimento ufficiale di questa nuova forma di agricoltura, che si è poi tradotta praticamente nell'impresa agricola multifunzionale, è avvenuto con Agenda 2000, un pacchetto di riforme della PAC approvate nel 1999 e relative al periodo 2000-2006.

A partire da quella data, temi come la tutela dell'ambiente e la biodiversità hanno iniziato ad assumere un ruolo sempre più strategico e un peso sempre maggiore nella PAC, tanto da condizionare sempre più gli aiuti e i finanziamenti dell'Unione Europea verso il settore. In Italia il concetto di agricoltura multifunzionale è stato disciplinato nel Decreto legislativo n. 228 del 2001, la cosiddetta "legge di modernizzazione e orientamento del settore agricolo", che ha posto le basi per una nuova configurazione giuridica e funzionale dell'impresa agricola.

È bene precisare che il concetto di multifunzionalità non deve essere confuso con quello di diversificazione e multisettorialità, che fanno riferimento, nel primo caso, a differenti attività agricole e, nel secondo caso, a diversi settori di produzione. In entrambi i casi, infatti, le imprese in questione non avranno necessariamente più di una funzione, requisito indispensabile dell'impresa agricola multifunzionale. La molteplicità dell'offerta cui si fa riferimento è infatti strettamente legata alla funzione dell'impresa, piuttosto che al settore e alle attività di specializzazione.

La capacità dell'impresa agricola "multifunzionale" consiste quindi nel produrre beni e servizi connessi e nello svolgere funzioni complementari a quella produttiva (ambientali, sociali, culturali, economiche). Tali attività ulteriori offrono nuove opportunità di reddito e di diversificazione dell'attività d'impresa agricola anche per finalità di utilità collettiva.

L'imprenditore agricolo multifunzionale è quindi colui che esercita ad es. attività agrituristica e vende direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda, ma anche colui che svolge attività didattiche,

sistema e manutenta il territorio, salvaguardia il paesaggio, cura e mantiene l'assetto idrogeologico del territorio, riqualifica l'ambiente, gestisce le aree venatorie e la forestazione, eleva il potenziale turistico di una determinata area e contribuisce allo sviluppo rurale del territorio.

Costituiscono esempi di agricoltura multifunzionale:

- la vendita diretta (art. 4 D.lgs. n. 228 del 2001; v. successivo cap. 6.4);
- l'agriturismo (legge n. 96 del 2006);
- la produzione di agroenergie (art. 1, comma 423, legge finanziaria n. 266 del 2005);
- le attività di agricoltura sociale (legge n. 141 del 2015);
- l'enoturismo (art.1, commi 502-505, legge di bilancio n. 205 del 2017);
- l'oleoturismo (art.1, commi 513-514, legge di bilancio n.160 del 2019).

### 3.1 Agriturismo

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

Rientrano nelle attività agrituristiche, ai sensi della legge quadro n. 96 del 2006:

- ricezione ed ospitalità, anche in spazi aperti destinati a campeggiatori;
- somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona;
- degustazioni di prodotti aziendali;
- organizzazione, anche all'esterno dell'azienda, di attività ricreative, culturali, didattiche, pratica sportiva, escursioni, ippoturismo.

La citata legge rimanda alle Regioni il compito di dettare criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agriturbistica.

In particolare, affinché l'organizzazione dell'attività non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le Regioni devono definire i criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'agriturismo rispetto alle attività agricole, le quali devono essere prevalenti.

Per la disciplina fiscale dell'agriturismo si rinvia al successivo capitolo 4.



### 3.2 Agroenergie

L'art. 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 qualifica le seguenti attività, se effettuate dagli imprenditori agricoli, attività connesse, ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, produttive di reddito agrario:

- la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno;
- la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno;
- la produzione e la cessione di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.

Per la disciplina fiscale delle agroenergie si rinvia al capitolo 4.





# — Coltiviamo L'ospitalità —



**PER UNA VACANZA "LENTA" IMMERSI NELLA NATURA,  
TRA CIBO E CULTURA CONTADINA, SCEGLI IL VERO  
AGRITURISMO ITALIANO.**

**VIENI A SCOPRIRLO SU [WWW.CAMPAGNAMICA.IT](http://WWW.CAMPAGNAMICA.IT)**



### 3.3 Agricoltura sociale

Costituisce un ulteriore esempio di agricoltura multifunzionale l'esercizio delle attività di agricoltura sociale come definite dalla legge n. 141 del 2015 e finalizzate, essenzialmente, a realizzare:

- attività di inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di migranti e rifugiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale, servizi di utilità sociale mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura;
- attività rieducative e terapeutiche;
- servizi di accoglienza e soggiorno a favore di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica, e di bambini in età prescolare (cosiddetti agrinido e agriasilo) finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

### 3.4 Enoturismo

La legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 502, legge n. 205 del 2017) ha definito l'enoturismo come l'insieme delle "attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine".

Possono quindi distinguersi due gruppi di attività:

1. attività enoturistiche consistenti nella degustazione e commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti;
2. le iniziative didattico/ricreative finalizzate alla promozione e valorizzazione della cultura rurale, delle risorse specifiche di ciascun territorio, come, tra le altre, le visite nei luoghi di coltura, di produzione.

Per lo svolgimento dell'attività enoturistica occorre la mera presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Con il decreto MIPAAF 12 marzo 2019 sono state emanate le norme attuative e gli indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica. Alle Regioni

è demandata la definizione delle funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie. L'attività enoturistica è considerata attività agricola connessa ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, codice civile, ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato. Per la disciplina fiscale si rinvia al capitolo 4.

### 3.5 Oleoturismo

Con il termine "oleoturismo" si intendono tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'olivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione (art.1, commi 513-514, legge di bilancio n.160 del 2019).

Il Decreto MIPAAF 26 gennaio 2022 ha definito, analogamente alla disciplina dell'enoturismo, gli indirizzi e le linee guida in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni olivicole del territorio, per l'esercizio dell'attività oleoturistica.

Per la disciplina fiscale si rinvia al capitolo 4.

## 4. LA FISCALITÀ DELL'IMPRESA AGRICOLA

La normativa tributaria fa spesso riferimento all'esercizio delle attività agricole indicate nel Codice civile, e uno dei presupposti per poter applicare l'imposizione fiscale specifica per le attività agricole è di esercitare attività che siano considerate agricole ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile. Per questo motivo, per affrontare il tema della fiscalità in agricoltura è inevitabile il richiamo alla definizione civilistica. Per il Codice civile è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività (Figura 2):

- coltivazione del fondo;
- silvicoltura;
- allevamento di animali;
- attività connesse.

Per coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo o il bosco.

**Figura 2** - Attività di cui all'art. 2135 del Codice civile



Fonte: elaborazione Coldiretti

Sono attività connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e

valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco e dall'allevamento di animali. Inoltre, sono considerate attività connesse le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità (agriturismo, turismo rurale).

## 4.1 Imposte dirette

Per il Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) sono considerate attività agricole:

- coltivazione del terreno;
- silvicoltura;
- allevamento di animali nei limiti della potenzialità dei terreni (con mangimi ottenibili con almeno un quarto del terreno);
- produzione in serre non eccedenti la superficie adibita alla produzione (non deve eccedere il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste);
- attività connesse (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di determinati prodotti agricoli tassativamente indicati in apposito decreto ministeriale ed ottenuti dall'imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali).

Le suddette attività si considerano produttive di reddito agrario (art. 32 TUIR), il che significa che, a prescindere dal reddito effettivamente conseguito, le rendite catastali rappresentano la misura del reddito.

Più in particolare, il reddito dominicale misura il reddito del proprietario (enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale di godimento) e deve essere dichiarato indipendentemente da chi coltiva il terreno.

Titolare del reddito agrario è colui il quale esercita l'attività agricola.

Il reddito del proprietario coltivatore sarà dato, dunque, dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario (Figura 3).

Per il settore agricolo, il reddito catastale rappresenta il regime naturale di determinazione del reddito delle ditte individuali e delle società semplici, mentre le società in nome collettivo e quelle in accomandita semplice, nonché le società a responsabilità limitata (definite agricole ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 99 del 2004) possono applicare tale determinazione "forfetaria" del reddito (in presenza dei requisiti di legge) per opzione, in alternativa al regime normale (bilancio).

**Figura 3** - Reddito agrario, reddito dominicale e reddito del proprietario coltivatore



Fonte: elaborazione Coldiretti

## 4.2 Detassazione Irpef redditi dominicali e agrari

Con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef dei Coltivatori diretti e degli Imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Tale agevolazione è stata successivamente confermata per il 2020, 2021, 2022 e per il 2023 (cfr. da ultimo, articolo 1, comma 80, della legge 29 dicembre 2022, n. 197). La disposizione agevolativa è volta a prevedere, transitoriamente, la non concorrenza dei redditi dominicali e agrari alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dei Coltivatori diretti e degli Imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Conseguentemente, i redditi dominicali e agrari dei predetti soggetti confluiranno nel reddito complessivo degli stessi e, successivamente, saranno scorporati dalla base imponibile, non scontando, dunque, l'imposizione IRPEF e le relative addizionali (comunali e regionali). Per gli anni 2024 e 2025 la suddetta detassazione è stata prorogata con le seguenti modalità (cfr. art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, come modificato dalla legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18):

- a. fino a 10.000 euro i redditi agrari e dominicali non concorrono alla formazione del reddito imponibile;
- b. da 10.000 euro e fino a 15.000 euro, i redditi agrari e dominicali concorrono alla formazione del reddito imponibile in misura pari al 50 per cento;
- c. oltre 15.000 euro, i redditi agrari e dominicali concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile.

### 4.3 Attività connesse - Beni e attività individuate con decreto ministeriale

Sono ricomprese nel regime dei redditi agrari stimati catastalmente i redditi delle "attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali".

Per effetto di tale riformulazione, si considerano attività connesse tassate su base catastale quelle derivanti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di determinati prodotti agricoli tassativamente indicati in apposito decreto ministeriale (attualmente il riferimento è il DM 13 febbraio 2015) ed ottenuti dall'imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali.

La disposizione è applicabile anche se la realizzazione di una o più fasi del processo produttivo che fa capo all'imprenditore agricolo sia esternalizzata (ad esempio quando ci si avvale del frantoio di terzi per la molitura delle olive o di una struttura conserviera per la trasformazione dei pomodori in conserva).

Con riferimento al concetto di connessione, ai fini fiscali occorre fare riferimento alla definizione contenuta nel citato decreto ministeriale, ai sensi del quale rientrano, tra le altre, la produzione di pane, la produzione di paste alimentari fresche e secche e la produzione di birra.

L'elenco completo è disponibile presso tutti gli uffici fiscali della Coldiretti.

### 4.4 Attività connesse - Attività di fornitura di servizi

L'articolo 56-bis, comma 3 del TUIR ha introdotto un regime forfetario di determinazione dei redditi d'impresa prodotti dalle attività di fornitura di servizi effettuate ai sensi del comma 3 dell'articolo 2135 del Codice civile, vale a dire "mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata" (rientra in questa fattispecie, ad esempio, l'agricoltura sociale).

Per rientrare fra le attività agricole connesse, l'attività di fornitura di servizi svolta dall'imprenditore agricolo non deve assumere per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale.

È da rilevare che la norma consente all'imprenditore agricolo, che intenda fornire



servizi a terzi, di utilizzare sia attrezzature normalmente impiegate nell'attività principale sia attrezzature utilizzate solo nell'attività di servizi per conto terzi.

Per fruire del regime forfettario di imposizione tuttavia è necessario, in tal caso, che vengano prevalentemente utilizzate attrezzature normalmente impiegate nell'attività principale rispetto ad attrezzature che sono impiegate solo nell'attività di servizi per conto terzi.

All'ammontare dei ricavi di queste attività si applica un coefficiente di redditività pari al 25 per cento, ma è anche possibile, per opzione, determinare ordinariamente il reddito tramite bilancio.

#### 4.5 L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

I produttori agricoli possono applicare principalmente due diversi regimi IVA (Figura 4), ciascuno dei quali è caratterizzato da uno specifico modo di calcolare l'imposta da versare. È importante conoscerli per poter scegliere il più adatto alla propria realtà aziendale.

Il regime speciale IVA (disciplinato dall'art. 34 del DPR n. 633 del 1972) consiste in un regime particolare di detrazione dell'imposta. Chiamato anche regime di detrazione forfettizzata dell'imposta, prevede che l'IVA in detrazione non venga calcolata sugli acquisti (la cui IVA è indetraibile), ma mediante l'applicazione di percentuali di compensazione, stabilite con decreto ministeriale, sull'ammontare delle vendite. Le fatture di vendita vengono emesse applicando le aliquote IVA ordinarie (4%, 5%, 10% e 22%). Al fisco viene versata la differenza fra l'aliquota ordinaria e quella di compensazione, che è più bassa o al massimo uguale a quella ordinaria (Figura 5). È il regime "naturale" per le cessioni di prodotti di cui alla prima parte della tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972.

**Figura 4** - I regimi IVA



Fonte: elaborazione Coldiretti

Il regime “normale” consiste nel detrarre dall'IVA sulle vendite l'IVA sostenuta per gli acquisti. Nel caso in cui l'IVA sulle vendite sia superiore all'IVA sugli acquisti si deve versare all'Erario la differenza; viceversa, se l'IVA sugli acquisti è superiore, si realizza un credito IVA, utilizzabile in compensazione per il pagamento di altri tributi, o chiesto a rimborso, nei casi espressamente previsti.

Il regime speciale è un regime naturale, cioè si applica automaticamente a tutte le imprese agricole solo per le cessioni di prodotti propri; è possibile optare per il regime “normale” barrando un'apposita casella nella dichiarazione annuale IVA. L'opzione è vincolante fino a revoca, per un periodo minimo di tre anni. Per valutare la convenienza per il regime normale occorre considerare l'ammontare delle spese che si ritiene di dover sostenere, e confrontare l'ammontare IVA detraibile in base alle percentuali di compensazione con l'IVA sulle fatture di acquisto.

Infine, per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile (cfr. paragrafo 4.4) l'IVA è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. Il contribuente ha facoltà di optare per la determinazione dell'imposta nel modo ordinario.

Da ultimo, è opportuno precisare che, al momento dell'apertura di un'impresa agricola, è necessario aprire una Partita IVA, consistente in una sequenza di cifre che identifica univocamente un soggetto che esercita un'attività rilevante ai fini dell'imposizione fiscale indiretta, cioè dell'IVA. L'apertura della Partita IVA può avvenire presso l'Agenzia delle Entrate o presso gli Uffici Coldiretti abilitati che svolgono anche servizi di tenuta delle scritture contabili.

### Figura 5 - Esempio di calcolo IVA in regime speciale

**ATTIVITÀ:** cessione vino da parte di un produttore agricolo  
**Aliquota IVA ordinaria:** 22% percentuale di compensazione: 12,3%  
**Totale vendite del periodo:** € 1.000  
**IVA a debito del periodo:** € 220 (Totale Vendite per aliquota IVA ordinaria)  
**IVA detraibile del periodo** = 1.000,00 (Vendite del periodo)  
\* 12,30% (percentuale di compensazione) = € 123,00  
**IVA dovuta** = 220,00 - 123,00 = 97,00 €

Fonte: elaborazione Coldiretti

## 4.6 Produttori agricoli esonerati

I produttori agricoli che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli, rientrano automaticamente (salvo rinuncia) nel regime di "esonero IVA". Sono perciò esonerati dai seguenti adempimenti:

- emissione delle fatture di vendita;
- registrazione delle fatture e tenuta della contabilità;
- presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Gli acquirenti di beni presso agricoltori esonerati, se titolari di Partita IVA, devono emettere autofattura.

L'IVA è applicata nella misura corrispondente alle percentuali di compensazione, mentre in caso di cessione di prodotti privi di aliquota di compensazione si applica l'IVA con l'aliquota ordinaria del bene.

Pertanto, gli unici adempimenti in capo all'agricoltore consistono nella numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle copie delle autofatture e non deve essere versato all'Erario alcun importo a titolo IVA per la vendita dei propri prodotti agricoli.

## 4.7 Agriturismo

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

Rientrano nelle attività agrituristiche, ai sensi della legge quadro n. 96 del 2006:

- ricezione ed ospitalità, anche in spazi aperti destinati a campeggiatori;
- somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona;
- degustazioni di prodotti aziendali;
- organizzazione, anche all'esterno dell'azienda, di attività ricreative, culturali, didattiche, pratica sportiva, escursioni, ippoturismo.

La citata legge rimanda alle Regioni il compito di dettare criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agriturbistica.

In particolare, affinché l'organizzazione dell'attività non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le Regioni devono definire i criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'agriturismo rispetto alle attività agricole, le quali devono essere prevalenti.

Per le attività agrituristiche la disciplina fiscale vigente prevede un regime forfetario sia per la determinazione del reddito, sia per il calcolo dell'IVA da versare.

Per l'IVA possono adottare il regime forfetario tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica, mentre per le imposte sui redditi il regime forfetario è riservato alle ditte individuali ed alle società di persone.

Il reddito imponibile ai fini IRPEF è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività pari al 25 per cento.

Ai fini IVA, l'imposta detraibile è calcolata in misura pari al 50 per cento dell'imposta relativa ai corrispettivi.

Il contribuente può rinunciare al regime forfetario e determinare sia il reddito che l'IVA da versare nei modi ordinari.

#### **4.8 Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili**

Si considerano produttive di reddito agrario le produzioni e le cessioni di energia elettrica e calorica, effettuate dagli imprenditori agricoli, da:

- fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno;
- fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno;
- carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.

Per la produzione di energia oltre i suddetti limiti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'art. 1, comma 1093, della Legge n. 296 del 2006 (Società agricole), è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, in base ad un regime forfetario.

Per la produzione eccedente i richiamati limiti, il reddito è determinato applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. È in ogni caso fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

#### **4.9 Enoturismo e oleoturismo**

Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della L. 413/1991 – il regime "tipico" delle attività agrituristiche – il quale prevede un regime forfetario sia per la determinazione del reddito, sia per il calcolo dell'IVA da versare.

In particolare, il reddito imponibile ai fini IRPEF è determinato applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività pari al 25%.

Tale disposizione si applica alle imprese individuali, alle società semplici e alle altre società di persone ai fini delle imposte sul reddito, le quali potranno utilizzare il regime forfetario, indipendentemente dallo svolgimento dell'attività agricola.

Anche ai fini IVA alle attività di enoturismo si applica il regime di detrazione forfetaria stabilito dall'articolo 5 della legge 413/1991 il quale prevede che l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

Sotto il profilo soggettivo, l'applicazione del regime forfetario IVA è riservata solo ai produttori agricoli di cui agli artt. 295 ss. della direttiva 2006/112/CE (imprenditori agricoli art. 2135 c.c.), con la conseguenza che tale regime si applica limitatamente alle attività di enoturismo svolte dagli imprenditori agricoli in connessione all'attività agricola principale.

A decorrere dal 1° gennaio 2020 all'oleoturismo si applicano, per espressa previsione di legge (comma 513 dell'articolo 1, della legge di bilancio n. 160 del 2019), le disposizioni dell'enoturismo, e conseguentemente, le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 413/1991 in favore dell'attività di agriturismo.

In particolare, si applica all'attività di oleoturismo la determinazione forfetaria del reddito imponibile, ai fini IRPEF, con un coefficiente di redditività del 25%.

Tale previsione è rivolta alle imprese individuali, alle società semplici e alle altre società di persone, indipendentemente dall'esercizio di un'impresa agricola.

Alle prestazioni di servizi dell'attività oleoturistica svolte in connessione con l'attività agricola principale dagli imprenditori agricoli si applica, ai fini IVA, la detrazione forfetaria nella misura pari al 50 per cento di cui al precedente periodo relativo all'enoturismo.

## 5. L'INDIRIZZO PRODUTTIVO DELL'IMPRESA AGRICOLA

Al momento dell'avvio dell'impresa agricola è necessario chiedersi cosa produrre. Tale aspetto è strettamente connesso all'idea imprenditoriale da cui si parte per dare avvio all'impresa.

Questo aspetto consente di individuare il cosiddetto “indirizzo produttivo dell'azienda”. Orientarsi su un determinato indirizzo colturale e/o di allevamento comporta la necessità di seguire regole e percorsi differenti. Anche nel singolo indirizzo produttivo occorre fare scelte precise sulla base della superficie disponibile oppure della tipologia di coltura e/o razza che si intende allevare. Inoltre, per la scelta dell'indirizzo produttivo in generale e della coltura/allevamento specifico, sarebbe utile un'analisi di mercato.

I principali indirizzi produttivi con cui si può classificare un'azienda sono:

- azienda cerealicola;
- azienda zootecnica;
- azienda cerealicola/zootecnica;
- azienda vitivinicola;
- azienda olivicola;
- azienda ortofrutticola.

Le caratteristiche da considerare per l'individuazione di un indirizzo di carattere colturale sono:

- superficie a disposizione (quanti ha);
- tipo di coltura e di cultivar (cosa voglio mettere);
- tipologia di terreno idoneo per la coltura scelta (cosa posso mettere sulla base della tipologia di terreno);

Mentre le caratteristiche da considerare per l'individuazione di un indirizzo di carattere zootecnico sono:

- scelta della specie e razza da allevare;
- una specie o più specie, una razza o più razze;
- numero di animali.



## 6. GLI OBBLIGHI TRASVERSALI DELL'IMPRESA AGRICOLA

### 6.1 Apertura del fascicolo aziendale

L'agricoltore che decide di avviare un'impresa agricola è tenuto, secondo quanto stabilito dal DPR 503/99 che lo istituisce, alla costituzione del fascicolo aziendale che contiene in forma cartacea, grafica ed elettronica, le informazioni aggiornate strutturali e produttive di ciascuna azienda.

Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal CUA, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca; tali soggetti sono denominati "Aziende".

La Costituzione del "Fascicolo Aziendale" è propedeutica alla presentazione di un qualsiasi atto dichiarativo volto al riconoscimento di un premio/contributo/diritto ed è sostanziato dalla raccolta dei necessari documenti presentati dall'imprenditore agricolo.

Esso rappresenta una semplificazione sia per le aziende dichiaranti che per l'amministrazione pubblica.

Il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore come dettagliato nell'Allegato A del DM 162/2015, in particolare:

- a. Composizione strutturale;
- b. Piano grafico di coltivazione;
- c. Composizione zootecnica;
- d. Composizione dei beni immateriali;
- e. Adesioni ad organismi associativi;
- f. Iscrizione ad altri registri ed elenchi, compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni.

L'azienda agricola costituisce il fascicolo aziendale presso l'Organismo pagatore (OP) territorialmente competente ed individuato con riferimento alla sede legale dell'impresa ovvero alla residenza del titolare, nell'ipotesi di impresa individuale.

Il titolare o il legale rappresentante dell'azienda deve costituire il "fascicolo aziendale elettronico" nella Banca Dati dell'OP presso un Centro di Assistenza Agricola autorizzato (CAA), tra quelli convenzionati con l'OP, previa sottoscrizione di un mandato.

# CON **DEMETRA**, LA TUA AZIENDA IN DIGITALE PER:




COLDIRETTI



Demetra

- ABBATTERE I COSTI DI PRODUZIONE
- OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI
- AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ
- RIDURRE IL CONSUMO DI ACQUA
- USUFRUIRE DEL QUADERNO DI CAMPAGNA



SCOPRI DEMETRA ANCHE NELLA VERSIONE APP



La costituzione / aggiornamento / chiusura del “fascicolo aziendale elettronico” nella Banca Dati Centralizzata dell'OP deve essere effettuato attraverso il CAA mandatario, che deve avere in custodia anche la documentazione cartacea (contenente la documentazione probatoria) nei casi in cui le informazioni dichiarate non possano essere reperite presso banche dati di altre pubbliche amministrazioni.

Il mandato conferito al CAA è unico ed esclusivo e deve essere sottoscritto da parte del titolare o rappresentante legale dell'azienda. I sottoscrittori con il mandato si impegnano, tra l'altro, a fornire informazioni e documenti completi e veritieri utili a identificare l'agricoltore e ad accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda.

## 6.2 Gestione del fascicolo aziendale (normativa nazionale)

I fascicoli aziendali devono essere costituiti, aggiornati e custoditi con particolare cautela e nel rispetto delle regole previste dalla normativa vigente e dagli Organismi Pagatori, in quanto costituiscono la base dati di riferimento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nella gestione dei procedimenti amministrativi, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa.

In sostanza, il fascicolo aziendale contiene tutta la documentazione amministrativa atta a fornire la visione dell'intera azienda quale insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore. Inoltre, il fascicolo aziendale certifica il patrimonio produttivo globale dell'azienda agricola, fornendo gli elementi conoscitivi che consentono il controllo degli obblighi della condizionalità tra i quali le informazioni anche grafiche relative a tutte le superfici di cui un'azienda agricola dispone e dei relativi eventuali impegni.

Sia in sede di predisposizione che nel successivo aggiornamento, ogni qualvolta sia inserita una modifica ai dati presenti nel fascicolo aziendale, il SIAN produce una cosiddetta “Scheda di validazione” che i CAA devono stampare per farla sottoscrivere al produttore a conferma della rispondenza dei dati ivi contenuti con quelli rappresentanti al CAA e con la propria realtà aziendale. La sottoscrizione della stampa della scheda di validazione da parte dell'azienda rappresenta una certificazione del patrimonio produttivo dell'azienda ed è propedeutica alla richiesta di un aiuto comunitario e, dunque, all'avvio di qualunque procedimento amministrativo.

Oltre a quanto sopra indicato il fascicolo aziendale deve essere aggiornato almeno 1 volta l'anno (come disposto da DM 99707 del 1° marzo 2021 art. 4 comma 2).

### **6.3 Gli obblighi relativi alla Sicurezza Alimentare di alimenti e mangimi (Autorizzazioni, Requisiti strutture, HACCP, Rintracciabilità)**

Il settore della produzione agricola è formato da diverse tipologie produttive, che vanno da piccole a grandi imprese impegnate nelle produzioni vegetali e zootecniche. Inoltre, essendo il primo anello della catena alimentare, il settore primario è pienamente coinvolto nel raggiungimento dell'obiettivo della sicurezza alimentare.

Ciò comporta l'obbligo, per il produttore agricolo, di rispettare le norme comunitarie e nazionali in materia igienico sanitaria, che prevedono l'applicazione dell'autocontrollo come strumento di garanzia per la sicurezza alimentare, intesa come la possibilità di disporre di cibo sano, sicuro e nutriente. Il valore della sicurezza alimentare è fondamentale per l'impresa agricola: la sicurezza dei propri prodotti è il requisito di base per proteggere il proprio lavoro e per conquistare e consolidare la fiducia del consumatore.

I requisiti in materia di igiene sono fissati dal Reg. (CE) n. 852/2004 a livello generale e dal Reg. (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda l'igiene dei prodotti di origine animale ("Pacchetto igiene").

Autocontrollo e sistema HACCP non sono sinonimi.

Il concetto di autocontrollo ha una valenza più ampia che discende dalla responsabilizzazione dell'Operatore del settore alimentare (OSA) in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, e corrisponde all'obbligo di tenuta sotto controllo delle proprie produzioni. L'autocontrollo quindi è obbligatorio per tutti gli operatori che a qualunque livello siano coinvolti nella filiera della produzione alimentare.

L'HACCP (Hazard analysis and critical control points), invece, è un sistema che consente di applicare l'autocontrollo in maniera razionale e organizzata ed è obbligatorio solo per gli Operatori dei settori post-primari, ossia per le imprese che intervengono in qualsiasi fase della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti successiva alla produzione primaria e alle operazioni associate (esempio: il pomodoro è produzione primaria, la passata di pomodoro è una produzione post-primaria alla quale va applicata l'HACCP). Il sistema HACCP è quindi uno strumento teso ad aiutare le imprese a conseguire un livello più elevato di sicurezza alimentare, che si basa su 7 principi, elencati dal Reg. (CE) n. 852/2004:

1. identificare ogni pericolo da prevenire, eliminare o ridurre;
2. identificare i punti critici di controllo (CCP - Critical Control Points) nelle fasi in cui è possibile prevenire, eliminare o ridurre un rischio;

3. stabilire, per questi punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l'accettabilità dalla inaccettabilità;
4. stabilire e applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo;
5. stabilire azioni correttive se un punto critico non risulta sotto controllo (superamento dei limiti critici stabiliti);
6. stabilire le procedure da applicare regolarmente per verificare l'effettivo funzionamento delle misure adottate;
7. predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare.

Inoltre, tutti gli operatori del settore alimentare sono obbligati a garantire la rintracciabilità dei loro prodotti, in base al Reg. (CE) n. 178/2002, ossia le aziende devono realizzare un sistema che permetta di registrare (tracciare) le informazioni principali lungo i vari passaggi interni (un gradino sopra ed un gradino sotto) in modo da assicurare la rintracciabilità del prodotto. La rintracciabilità è quindi la possibilità di ricostruire a ritroso la storia del prodotto attraverso le informazioni tracciate, fondamentale per poter effettuare eventuali ritiri mirati dei prodotti che non soddisfano i requisiti di sicurezza, fornire informazioni precise ai responsabili dei controlli e, per l'impresa, circoscrivere il danno, evitando ritiri indiscriminati anche dei prodotti "sani".

L'impresa agricola, prima di iniziare a svolgere con continuità e in modo organizzato un'attività connessa a qualsiasi fase della produzione, trasformazione e trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti, deve presentare una notifica all'ASL, competente per territorio, ai fini della registrazione (ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004). Inoltre, gli stabilimenti che trattano i prodotti di origine animale possono operare solo se l'ASL li ha riconosciuti a norma dell'articolo 4 del Reg. (CE) n. 853/2004 ("Bollo CE"). L'obbligo della registrazione si considera assolto dalle imprese agricole già in possesso di altra autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa.

Per fornire alle imprese agricole uno strumento operativo completo su tutti questi aspetti, Coldiretti ha realizzato il "Manuale di corretta prassi operativa per la rintracciabilità e l'igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi", validato dal Ministero della Salute il 9 gennaio 2009, utile per implementare a livello aziendale la rintracciabilità e il rispetto dei requisiti igienici, nonché il "Manuale di corretta prassi operativa per la vendita diretta di alimenti delle imprese agricole", validato dal Ministero della Salute l'11 dicembre 2014.



## 6.4 La vendita diretta

La vendita diretta di prodotti agricoli consiste nello scambio, a fronte di una transazione economica, di produzioni agro-alimentari che avviene direttamente tra l'agricoltore e il consumatore finale.

In Italia la vendita diretta è disciplinata dal Decreto Legislativo 228 del 18 maggio 2001, "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo" (a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), che all'articolo 4 ne stabilisce criteri e condizioni, soggettive e oggettive: l'attività di vendita diretta dev'essere esercitata dall'agricoltore, ovvero dallo stesso soggetto che svolge l'attività agricola principale di coltivazione del fondo, di allevamento di animali o di selvicoltura ai sensi dell'art. 2135 c.c. e successive modificazioni (condizione soggettiva), nel rispetto del criterio della prevalenza dei prodotti agricoli e alimentari provenienti dalla propria azienda agricola rispetto a quelli acquistati da altri imprenditori agricoli (condizione oggettiva). Nell'ipotesi in cui l'imprenditore agricolo intende vendere direttamente al dettaglio prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, potrà farlo purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.







# La Campagna — A portata di mano



**VIENI NEI NOSTRI MERCATI PER UNA SPESA SANA,  
SOSTENIBILE E LOCALE.  
DAGLI AGRICOLTORI, TUTTO IL BUONO DELLA TERRA.**

**SCOPRI DI PIÙ SU [WWW.CAMPAGNAMICA.IT](http://WWW.CAMPAGNAMICA.IT)**



Inoltre, i ricavi relativi alla vendita dei prodotti provenienti da altri imprenditori agricoli non devono aver superato, nell'anno solare precedente, l'importo di 160.000 euro per le imprese individuali e di 4.000.000 di euro per le società, oltre tali soglie si applicano le disposizioni sul commercio al dettaglio.

L'art. 4 del D.lgs. 228/2001, stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, o gli enti e le associazioni che intendano vendere prodotti agricoli o prodotti derivati, possono vendere direttamente al dettaglio, anche mediante il commercio elettronico, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Dunque, per esercitare l'attività di vendita diretta non è necessaria nessuna autorizzazione, l'imprenditore agricolo può infatti vendere al dettaglio, su tutto il territorio nazionale, i prodotti aziendali (ed extra aziendali nel rispetto del criterio di prevalenza) tramite una semplice comunicazione di inizio di attività da fare al Comune in cui ha sede l'azienda. Tale comunicazione di inizio attività non è richiesta se la vendita avviene su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o in altre aree private di cui l'imprenditore agricolo abbia la disponibilità.

Per fornire alle imprese agricole uno strumento operativo completo, utile ad implementare le procedure previste dalle disposizioni europee e nazionali in materia di igiene nell'attività di vendita e per il commercio al dettaglio dei prodotti alimentari, ivi comprese tutte le forme previste dal decreto 228/2001 e successive integrazioni e modifiche, Coldiretti ha realizzato il "Manuale di corretta prassi operativa per la vendita diretta di alimenti delle imprese agricole", validato dal Ministero della Salute.

L'impresa che effettua la vendita diretta ha una serie di obblighi e adempimenti circa la tutela dell'igiene dei prodotti, anche perché è l'ultimo soggetto di controllo prima che il prodotto arrivi nelle mani del consumatore. Nella "misura possibile" e rispettando i principi di flessibilità dell'HACCP, l'impresa deve assicurare che gli alimenti messi in commercio siano protetti dalle contaminazioni (fisiche, chimiche, biologiche), individuando le misure preventive o di controllo atte a ridurre o eliminarne i rischi.

In chiave macroeconomica la vendita diretta rientra tra le cosiddette "attività connesse" o "secondarie" (ovvero attività non primaria, extra-agricola, svolta da soggetti agricoli, come l'agriturismo, le attività didattiche, sociali, la produzione di energia rinnovabile, ecc.).

La fattispecie delle attività connesse è stata introdotta e definita dal già citato D.lgs. 228/2001, laddove all'articolo 1 l'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente: "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

La vendita diretta è espressione della multifunzionalità dell'azienda agricola. In chiave micro (aziendale) rientra tra le pratiche multifunzionali (Van der Ploeg, 2002), in particolare come strategia di diversificazione aziendale, denominata *deepening*<sup>1</sup> (approfondimento, intensificazione), per cui l'azienda agricola valorizza e differenzia il suo potenziale produttivo orientandolo su beni agricoli con caratteristiche diverse da quelli convenzionali (es.: prodotti biologici o tipici, denominazioni d'origine e indicazioni geografiche), oppure muovendosi lungo la filiera, avvicinandosi al consumatore finale, con forme di integrazione e dunque acquisendo funzioni a valle della fase della produzione (come la vendita diretta).

La vendita diretta è uno dei comparti operativi della multifunzionalità che più è cresciuto negli ultimi anni, tra le tante ragioni, alcune delle più significative:

- l'evoluzione, da parte dei consumatori, verso una spiccata propensione all'acquisto diretto, motivata anche dal desiderio di un contatto personale col produttore che fornisca quelle garanzie qualitative che solo il rapporto con chi produce sembra poter dare;

<sup>1</sup> Secondo il modello codificato da Van der Ploeg sono tre le categorie di pratiche multifunzionali. Oltre all'approfondimento (*deepening*), la seconda categoria è detta *broadening* (allargamento, espansione), per cui si amplia il ventaglio delle attività che producono reddito, alcune delle quali possono essere anche indipendenti dalla produzione agricola vera e propria; si valorizza l'attività imprenditoriale espandendola (allargandola) in un contesto rurale non più soltanto strettamente agricolo (es.: turismo rurale, gestione del paesaggio, conservazione della biodiversità). Quanto alla terza categoria, *regrounding* (riallocazione esterna), si parla di pluriattività e di quella che nella letteratura anglosassone viene definita come *economical farming*. La pluriattività che ha avuto anche un ampio sviluppo in Italia negli anni Ottanta e Novanta rappresenta un fenomeno strutturale e vitale, frutto di una strategia attiva di adattamento del settore primario alle dinamiche più generali del sistema socioeconomico.

- le possibilità offerte dal web di farsi conoscere (e quindi anche di farsi raggiungere direttamente in azienda) da un pubblico vastissimo;
- una generale rivalutazione dei prodotti, delle razze e delle varietà locali, presenti in modo significativo in questo tipo di offerta;
- i prezzi più remunerativi che il produttore riesce ad ottenere trasformando e vendendo direttamente quanto produce;
- la possibilità di valorizzare la manodopera aziendale in compiti diversi da quelli strettamente legati all'attività di coltivazione e allevamento;
- una spinta ideale da parte dei consumatori a privilegiare e orientarsi verso modelli di produzione che vengono visti come più autentici, sostenibili e socialmente utili per il territorio.

Per le aziende la vendita diretta è una importante opportunità, soprattutto dal punto di vista economico e di ottimizzazione delle risorse di manodopera aziendale. È possibile stimare che i valori aggiunti per le imprese - attraverso la vendita diretta ed eventuale manipolazione o trasformazione aziendale - siano da tre a sette volte maggiori, a seconda del tipo di produzione.

Le principali modalità di vendita diretta sono: punti vendita presso l'azienda, punti vendita esterni all'azienda, punti vendita in rete, partecipazione ai mercati rionali, mercati degli agricoltori (farmer's market), attività di agri-ristorazione e agri-catering, e-shop del produttore, e-shop gestito da una rete di produttori.

Il Censimento dell'agricoltura del 2010 metteva in evidenza che la vendita diretta non è un fenomeno limitato alle imprese agricole di piccola dimensione, ma costituisce un canale di commercializzazione importante anche per aziende di medie e grandi dimensioni, come poi confermato dal Censimento generale dell'Agricoltura del 2020. Le aziende che hanno avviato la vendita diretta, vi destinano mediamente l'82% della produzione aziendale. Il 40% delle imprese che vendono direttamente al consumatore finale sono certificate biologiche.

La spesa complessiva annua in Italia nei canali alternativi per le categorie analizzate era pari a 6 miliardi di euro, ossia il 5% della spesa complessiva (consumo domestico) per prodotti agroalimentari, di cui 1,1 miliardi attribuibili alla filiera corta e 4,9 miliardi alla vendita diretta (Ismea, 2020).

All'indomani della crisi pandemica, le tendenze dei consumi sempre più responsabili e sostenibili si orientano verso stili di consumo che prediligono i prodotti a km zero, dunque la prossimità, la stagionalità, la biodiversità, il sostegno alle comunità locali e la salvaguardia di paesaggio e ambiente.

La più grande rete mondiale di vendita diretta di prodotti agricoli, promossa da Coldiretti, è la rete di aziende e mercati contadini di Campagna Amica ([www.campagnamica.it](http://www.campagnamica.it)), il marchio che identifica i prodotti della vendita diretta degli

agricoltori italiani che dichiarano di rispettare il Regolamento d'uso del marchio, si iscrivono all'Albo nazionale di Campagna Amica e si assoggettano ai controlli previsti dal Regolamento. Su iniziativa di Campagna Amica e Coldiretti, è nata la World Farmers Market Coalition, che riunisce oltre 80 associazioni di mercati contadini di oltre 50 Paesi nel Mondo, la più grande rete di mercati contadini su scala globale.

## 6.5 Etichettatura degli alimenti

In un momento difficile per l'economia in Europa e in Italia, occorre portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza per combattere la concorrenza sleale a danno delle imprese agricole e per garantire al consumatore la possibilità di fare scelte consapevoli. Attraverso una etichettatura conforme alla legge, ma anche il più possibile "parlante", le imprese hanno la possibilità di differenziarsi e di far conoscere al consumatore il carattere qualitativo e distintivo delle loro produzioni.

Tutti i prodotti alimentari messi in vendita devono, per legge, essere provvisti di un'etichetta informativa, applicata direttamente sulla confezione o sul recipiente, che comunica le caratteristiche del prodotto, e quindi le imprese che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti sono tenute ad applicare le norme sull'etichettatura, che sono diverse a seconda che si tratti di prodotti pre-imballati (o preconfezionati), pre-incartati e sfusi:

1. pre-imballati: confezionati nello stabilimento di confezionamento e in assenza dell'acquirente, in un imballaggio che va mantenuto integro fino al momento del consumo (esempio: la pasta). In questo è obbligatoria una etichetta sulla confezione con una serie di indicazioni obbligatorie, molto complete, previste dal Reg. (UE) n. 1169/2011;
2. pre-incartati: prodotti posti in un incarto dal venditore sul luogo di vendita, ai fini della vendita immediata (esempio: pasta fresca, carne, formaggi e salumi al taglio, ecc.). In questo caso, alcune informazioni minime (esempio: ingredienti, eventuale presenza di allergeni) vanno riportate almeno su un cartello, ben visibile accanto ai prodotti;
3. sfusi: prodotti venduti a peso sui quali non è possibile apporre l'etichetta, in quanto privi della confezione (frutta e ortaggi freschi, pesce, ecc.). In questo caso, alcune informazioni minime (esempio: origine, categoria e varietà per la frutta) vanno riportate in un cartello sui recipienti che li contengono.

Per i prodotti pre-imballati, le informazioni obbligatorie in etichetta ai sensi del Reg. (UE) n. 1169/2011 sono:

1. la denominazione dell'alimento;
2. l'elenco degli ingredienti;
3. gli allergeni;
4. la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
5. la quantità netta dell'alimento;
6. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
7. le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
8. il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
9. il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26;
10. le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
11. per le bevande che contengono più dell'1,2 per cento di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
12. la dichiarazione nutrizionale, eccetto i casi elencati all'allegato V.

Con questo regolamento il legislatore europeo ha dato maggiore responsabilità delle informazioni sugli alimenti, stabilendo che il responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto, concetto diverso dallo stabilimento di produzione/confezionamento, la cui indicazione è altresì obbligatoria in Italia quando non coincide con il responsabile delle informazioni sull'alimento, in virtù del D.lgs 145/2017. L'impresa, quindi ha una grande responsabilità nell'assicurare la presenza e l'esattezza delle informazioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal D.lgs 231/2017.

Tutte le informazioni obbligatorie, previste all'art. 9 del Reg. (UE)1169/2011, devono essere ben leggibili, in modo da garantire un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo. La parte mediana dei caratteri dev'essere pari o superiore a 1,2 mm. In caso di confezioni di piccole dimensioni, con superfici inferiore agli 80 cm<sup>2</sup>, le dimensioni minime dei caratteri devono essere di 0,9 mm.

Oltre alle informazioni sull'origine rese obbligatorie a livello dell'UE, la normativa nazionale, fortemente voluta da Coldiretti, prevede l'indicazione dell'origine obbligatoria per il latte e i prodotti lattiero-caseari, il grano duro nella pasta, il riso, i pomodori trasformati e la carne suina trasformata. L'indicazione dell'origine in etichetta, infatti, consente di far emergere il valore dei prodotti agricoli e offre ai consumatori maggiori garanzie per valutarne la qualità e l'affidabilità, in termini di tracciabilità immediata e quindi di sicurezza alimentare, rendendo le scelte di acquisto più consapevoli e informate.

## 6.6 Le certificazioni di qualità regolamentate e facoltative

Oltre alla qualità dei prodotti, la garanzia della qualità e delle sue evidenze oggettive è quanto il mercato chiede con maggiore insistenza. La certificazione è uno strumento di valorizzazione utile all'impresa per qualificare e distinguere i propri prodotti e/o processi e la ricerca di nuovi mercati, attraverso la garanzia attestata da terzi; ma può essere anche uno strumento utile per una revisione della stessa azienda secondo una nuova logica organizzativa, nell'ottica del miglioramento continuo per la continua crescita organizzativa e professionale.

Per certificazione si intende l'atto mediante il quale una terza parte indipendente dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto, processo o servizio è conforme a requisiti specificati. Si differenzia dall'accreditamento, perché questo consiste nel riconoscimento formale dell'idoneità di un organismo ad effettuare la certificazione.

In base al sistema di regole, si distinguono certificazioni:

- cogenti, ossia regolate da norme che forniscono i requisiti minimi (es. sicurezza dei lavoratori, dei consumatori, dell'ambiente ecc.), vincolanti per poter procedere alla lavorazione e immissione in commercio (es. marchio CE e per la commercializzazione di alcuni prodotti nell'Unione Europea);
- regolamentate, ovvero regolate da norme che forniscono i requisiti applicabili, in cui la decisione se aderire o meno al sistema di certificazione è volontaria, ma una volta aderito non si può derogare dal rispetto della normativa di riferimento, pena l'esclusione dal sistema. Nella certificazione regolamentata rientra il sistema dei marchi di qualità europei DOP (Denominazione origine protetta), IGP (Indicazione geografica protetta) e STG (Specialità tradizionale garantita), definita dal Reg. (UE) n. 1151/2012, quello dell'agricoltura biologica, prevista dal Reg. (UE) n. 2018/848; fanno parte di questo tipo di certificazioni regolamentate anche quelle previste a livello nazionale, come il Sistema qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), il Sistema di Qualità Nazionale Zootechnia (SQNZ), il Sistema di qualità nazionale benessere animale (SQNBA), ecc., i cui relativi marchi possono essere apposti solo quando è verificato il rispetto delle condizioni definite dai relativi disciplinari;
- volontarie, è il caso di certificazioni scelte in totale libertà dall'azienda e basate su standard di natura tecnica secondo norme emanate da enti riconosciuti a livello nazionale (UNI), comunitario (EN) o mondiale (ISO). Nella certificazione di tipo volontario si esprime la tendenza alla ricerca di un miglioramento di specifici aspetti, superando il requisito imposto dalla legge.

È utile riportare le differenze sostanziali tra i marchi DOP, IGP e STG (Figura 6):



- DOP - Denominazione d'origine protetta: tutte le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono in un'area geografica determinata, che ne determina caratteristiche qualitative essenziali;
- IGP - Indicazione geografica protetta: almeno una fase della produzione, della trasformazione o dell'elaborazione del prodotto avvengono in un'area geografica determinata, a cui si attribuisce una data qualità o reputazione;
- STG - Specialità tradizionale garantita: non fa riferimento ad una data origine ma ad un metodo di composizione tradizionale (esempio: una ricetta) oppure ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

**Figura 6** - DOP, IGP e STG



Infine, in base all'oggetto della certificazione, si distinguono:

- certificazioni di sistema, in cui viene certificata la capacità dell'azienda, nel suo insieme, di perseguire il miglioramento delle prestazioni per quanto attiene aspetti specifici di varia natura. Tra queste, le più diffuse sono quelle di tipo organizzativo/gestionale (ISO 9001), ambientale (ISO 14001, GHG, Impronta ecologica), etica (SA 8000) o di sicurezza alimentare (ISO 22000);
- certificazione di prodotto, regolata dalle norme settoriali, che accerta la rispondenza ai requisiti applicabili di un prodotto o servizio. Tra queste, le più diffuse sono Globalgap, riguardante l'applicazione di buone pratiche agricole, BRC (British Retailer Consortium) e IFS (International Food Standard), richiesti ai fornitori dalla grande distribuzione internazionale, CoC (Chain of Custody), FSC/PEFC (Sistemi forestali), ecc.

## 6.7 Il lavoro subordinato dipendente e le altre risorse di manodopera

### 6.7.1 La denuncia aziendale

Per poter procedere a qualsiasi genere di assunzione di operai con rapporto di lavoro subordinato (lavoro dipendente), l'impresa agricola deve preliminarmente aver inoltrato per via telematica all'INPS la Denuncia Aziendale (DA) e conseguentemente disporre del codice aziendale CIDA che l'Istituto rilascia una volta convalidata la



DA e che conterrà anche il codice “tipo Ditta” che identifica le specifiche aliquote contributive applicabili all'imponibile salariale delle retribuzioni corrisposte agli operai. La DA dovrà essere costantemente aggiornata in caso sopravvengano nuove condizioni o varino elementi rilevanti ai fini della consistenza della manodopera occupata.

### 6.7.2 Documenti per l'assunzione

I documenti che l'operaio agricolo deve presentare al datore di lavoro ai fini dell'assunzione sono:

- un documento di identità in corso di validità;
- il codice fiscale;
- per i lavoratori extracomunitari un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno).

Per il lavoro minorile, comunque non prima del compimento del sedicesimo anno di età ed il decimo anno di frequenza della scuola dell'obbligo, il lavoratore deve presentare anche:

- il certificato di idoneità al lavoro, rilasciato dall'Ufficiale sanitario dell'ASL di zona dopo visita medica a cura e carico del datore di lavoro;
- la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare.

### 6.7.3 Contratto individuale di lavoro

Il contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione) è un elemento obbligatorio per alcune specifiche tipologie di rapporto e deve essere formalizzato per iscritto, a tutela e garanzia delle parti, prima dell'instaurazione del rapporto, da redigere in duplice copia da far sottoscrivere e scambiare tra le parti prima della presa di servizio del lavoratore.

Contenuti minimi del contratto sono:

1. data dell'inizio del rapporto di lavoro e termine, se a tempo determinato;
2. tipologia giuridica/contrattuale del rapporto;
3. area e livello di inquadramento;
4. mansioni;
5. durata del periodo di prova (eventuale);
6. la residenza/domicilio del lavoratore, valido agli effetti del rapporto di lavoro;
7. durata dell'orario di lavoro e relativa articolazione settimanale;
8. retribuzione minima;

9. luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di eventuali temporanei spostamenti (trasferte).

A questi elementi vanno ulteriormente aggiunti:

- a. l'esatta indicazione del contratto collettivo applicato (sia CCNL che CCPL/CCRL ed eventuali contratti collettivi aziendali) con indicazione puntuale delle parti sottoscrittrici;
- b. il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
- c. la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
- d. la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore (esclusi naturalmente i rapporti a tempo determinato);
- e. se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile: la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno. Se per contro il rapporto di lavoro è caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
  1. la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
  2. le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
  3. il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico;
- f. gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi (INPS, INAIL, ENPAIA etc.) dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

Laddove la stipula del contratto individuale di lavoro non sia previsto come obbligatorio, per legge (esempio: apprendistato, part-time) o contratto collettivo, è assolutamente necessario che il datore di lavoro provveda comunque ad adempiere all'obbligo di informazione (previsto per legge) nei confronti del lavoratore sui termini dell'instaurando/instaurato rapporto.

Prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 27 giugno 2022 n.104 l'onere, anche per gli operai a tempo determinato, era assolto consegnando al lavoratore copia carta-

cea del modello UNILAV di assunzione trasmesso per via telematica al Centro per l'Impiego facendosene firmare una copia per ricevuta.

Ad oggi l'utilizzo della copia del modello UNILAV non è più sufficiente ad adempiere all'obbligo di informazione, ragion per cui si rende necessario anche per i rapporti di lavoro per gli operai a tempo determinato, ricorrere alla lettera di assunzione/contratto individuale di lavoro.

Unica eccezione riguarda i rapporti di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato (art. 1, comma 343 e seguenti, Legge 29 dicembre 2022, n. 197) per i quali, in forza di legge, è rimasto possibile utilizzare la copia del modello UNILAV.

#### 6.7.4 Le comunicazioni obbligatorie

Il datore di lavoro deve comunicare al Centro per l'Impiego per via telematica tutti gli eventi legati all'instaurazione, variazione, proroga o cessazione inerenti i rapporti di lavoro dipendente.

Le comunicazioni, da effettuare attraverso i modelli UNILAV e UNIVAR, debbono essere trasmesse per via esclusivamente telematica:

- per l'assunzione, entro le ore 24 del giorno precedente, anche se festivo, a quello di instaurazione del rapporto di lavoro (UNILAV);
- per la trasformazione (UNIVAR), la proroga (UNILAV) e la cessazione (UNILAV) se non già comunicata all'atto dell'assunzione, entro cinque giorni dall'evento.

Per l'assunzione plurima di operai agricoli OTD a mezzo delle quali uno stesso datore di lavoro può assumere una pluralità di operai agricoli a tempo determinato è possibile utilizzare un unico format di istanza.

#### 6.7.5 Assunzione congiunta

Dall'ottobre 2015 sono divenute operative anche le assunzioni congiunte a mezzo delle quali più datori di lavoro possono assumere e condividere il medesimo operai agricolo.

Possono attivare assunzioni congiunte solo le imprese agricole ex-art. 2135 del C.c., anche costituite in forma cooperativa qualora:

- appartenenti ad uno stesso gruppo di impresa;
- riconducibili allo stesso proprietario;
- riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado;

- legate da un contratto di rete, quando almeno il 40 per cento di esse siano imprese agricole ex-art. 2135 del C.c..

Solo uno tra i datori di lavoro (datore di lavoro incaricato), individuato tramite specifico accordo depositato presso le associazioni di categoria con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione, sarà tenuto ad ottemperare alle procedure di comunicazione obbligatoria e gestione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro incaricato deve presentare una nuova Denuncia Aziendale appositamente prevista per le imprese che si avvalgono dell'assunzione congiunta a seguito della quale l'INPS rilascerà un "nuovo" codice CIDA da utilizzare per la presentazione delle denunce contributive mensili (PosAgri) del personale assunto congiuntamente.

I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato congiuntamente con il medesimo lavoratore.

Le imprese appartenenti al contratto di rete possono "condividere" la manodopera dipendente utilizzando anche lo strumento del distacco che consente al datore di lavoro distaccante di porre temporaneamente a disposizione di un altro soggetto appartenente alla rete il lavoratore per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Per il distacco nel contratto di rete la norma prevede che qualora lo stesso disciplini espressamente lo strumento del distacco del personale tanto sia sufficiente soddisfare il requisito del legittimo interesse del distaccante che rappresenta, unitamente alla temporaneità del distacco stesso, il presupposto di legittimità del suo utilizzo. Se quindi compiutamente disciplinato nel contratto di rete, il distacco è legittimo *ope-legis*.

Il contratto deve essere registrato presso la CCIAA e deve contenere al suo interno una sezione dedicata specificatamente allo strumento del distacco.

Tutti gli adempimenti, dalla comunicazione obbligatoria, al LUL, alle dichiarazioni previdenziali, dichiarativi fiscali mensili e annuali ecc., sono esclusivamente in capo al soggetto distaccante.

#### 6.7.6 Il lavoratore extracomunitario

L'assunzione di lavoratore extracomunitario già presente sul territorio nazionale può avvenire solo se il soggetto è in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta la prestazione lavorativa.

I permessi di soggiorno che consentono la prestazione lavorativa sono:

- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- permesso di soggiorno per attesa occupazione;
- permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato;

- permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare;
- permesso di soggiorno per studio e formazione (con limitazioni);
- permesso di soggiorno per richiedente asilo (dopo il secondo mese dal rilascio e fino alla conclusione della procedura di riconoscimento/disconoscimento dello status);
- permesso di soggiorno per rifugiato;
- permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
- permessi di soggiorno per lavoro stagionale se non superati i 9 mesi massimi di durata.

### 6.7.7 L'assunzione a tempo determinato

L'assunzione a tempo determinato, disciplinata dalla contrattazione collettiva di settore, può avvenire con contratto di lavoro:

1. per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, o per fase lavorativa, o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto (vedi lettera "a" artt. 21 e 22) (forma tipica di assunzione in agricoltura a tempo determinato);
2. per l'esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell'anno, con garanzia di occupazione minima superiore a 100 giornate annue, nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione (vedi lettera "b" artt. 21 e 22);
3. di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo (vedi lettera "c" artt. 21 e 22).

A differenza della generalità dei rapporti a tempo determinato, in agricoltura non è necessaria la continuità della prestazione durante l'arco temporale di vigenza del rapporto, salvo questa non sia espressamente prevista dal contratto individuale stipulato con il lavoratore.

La regolazione del rapporto a termine con gli operai agricoli è totalmente svincolata dagli obblighi di legge dettati dal capo III° del D.Lgs. n. 81/2015 per la generalità degli altri settori produttivi (limite di 24 mesi di durata, proroga, intervalli, ecc.).

La tipologia di rapporto 1, in via esemplificativa, può avere vigenza temporale dal 1 marzo al 30 giugno ma con un numero complessivo di giornate di prestazione pari a 30 per l'esecuzione di più prestazioni intervallate da periodi di inattività, e quindi non essere corrispondente in termini di giornate a 4 mesi pieni di 26 giorni (26gg\*4mesi=104gg) come sarebbe per qualsiasi altro settore o comparto produttivo. Tale esigenza nasce evidentemente dalla necessità di affrontare la specificità del modello produttivo agricolo, che nei diversi ordinamenti colturali, opera comunque per fasi successive (esempio: preparazione terreno, semina, trattamenti, raccolta)

intervallate da periodi di assoluta inattività senza poterne preordinare anticipatamente e con precisione assoluta la relativa scansione temporale che invece è legata alla variabilità delle condizioni meteo-climatiche.

Per un'assunzione con inizio al 1° gennaio e termine al 31 dicembre sia nell'UNILAV che nel contratto individuale deve essere indicato il numero prefissato di giornate minime garantite di prestazione. Nel corso del rapporto nulla vieta, se d'intesa con il lavoratore, di aumentare, a necessità, il numero di giornate nell'ambito annuale di vigenza del contratto, venendo pertanto meno la necessità di ricorrere all'istituto della proroga. Al 1° gennaio dell'anno successivo si procederà all'instaurazione di un nuovo rapporto.

La formula contrattuale di cui al punto 2 che precede, e per la quale è richiesta la formulazione scritta del relativo contratto individuale, è una forma più strutturata di assunzione a termine per più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell'anno, in quanto prevede una garanzia occupazionale minima per il lavoratore di 100 giornate l'anno, ma al tempo stesso preclude la possibilità di conversione a tempo indeterminato che ordinariamente avviene in caso di superamento delle 180 giornate nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione. Come per il contratto al punto 1 che precede, non è prevista la continuità di prestazione nell'arco temporale di vigenza del contratto.

Nella formula contrattuale di cui al punto 3 che precede, e per la quale permane l'obbligo di formulazione scritta del relativo contratto individuale, non è più prevista l'individuazione delle fasi lavorative ma la durata dovrà essere superiore alle 180 giornate l'anno senza che si determini comunque la conversione a tempo indeterminato. In ragione della tipicità del rapporto, l'operaio agricolo a tempo determinato non fruisce del godimento delle ferie né delle festività, ma queste vengono monetizzate pro-quota nel III° elemento retributivo unitamente alle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) su base oraria.

#### *6.7.8 Il Libro unico del lavoro (LUL)*

Ogni datore di lavoro deve istituire e tenere il Libro unico del lavoro (LUL) nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati e gli altri soggetti collaboranti con l'impresa. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale, la qualifica ed il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative. Nel Libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.

Il Libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi.

Il Libro unico del lavoro deve essere compilato per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.

Le modalità ed i tempi di istituzione, tenuta e conservazione del Libro unico del lavoro sono adempimenti obbligatori per il datore di lavoro che se non ottemperati comportano sanzioni di importo variabile a seconda del tipo di violazione.

#### *6.7.9 Il prospetto di paga*

Al termine di ogni periodo di paga (generalmente mensile) l'operaio ha diritto a ricevere il prospetto di paga.

Il prospetto o busta paga altro non è che la stampa della parte paga del libro unico del lavoro. La mancata consegna comporta una sanzione di importo variabile in base al numero dei lavoratori e dei mesi di omissione (da 150 a 7.200 euro).

#### *6.7.10 La Dichiarazione mensile della manodopera – PosAgri*

Entro il giorno 16 del mese successivo al mese di prestazione i datori di lavoro agricolo devono trasmettere all'INPS, tassativamente per via telematica, una dichiarazione (PosAgri) contenente per ogni singolo lavoratore i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo, da parte dell'INPS, dei contributi previdenziali dovuti.

Per poter effettuare la trasmissione telematica l'azienda deve disporre del codice CIDA che è rilasciato dall'INPS a seguito della presentazione della denuncia aziendale.

#### *6.7.11 La tariffazione ed il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi*

Il calcolo della contribuzione dovuta è effettuato direttamente dall'INPS.

Il modello F24 non viene più trasmesso in forma cartacea direttamente all'indirizzo dell'impresa, ma viene reso disponibile dall'INPS nel proprio sistema informatico per il cui accesso l'azienda deve disporre di apposita abilitazione di accesso. Sarà quindi l'azienda, o l'intermediario autorizzato (esempio: gli Uffici Coldiretti), a provvede-



re alla stampa cartacea del modello per il successivo pagamento.

Il pagamento deve essere effettuato alle seguenti scadenze:

- 1° trimestre (gen-feb-mar): 16 settembre dello stesso anno;
- 2° trimestre (apr-mag-giu): 16 dicembre dello stesso anno;
- 3° trimestre (lug-ago-set): 16 marzo dell'anno successivo;
- 4° trimestre (ott-nov-dic): 16 giugno dell'anno successivo.

La tariffazione eseguita dall'INPS include, oltre che la contribuzione previdenziale, anche il premio assicurativo INAIL.

Qualora l'azienda insista su terreni beneficiari di agevolazioni contributive (zone montane o svantaggiate) la contribuzione viene calcolata dall'INPS al netto degli abbattimenti contributivi spettanti.

#### *6.7.12 Le ritenute fiscali*

Per quanto riguarda i versamenti relativi alle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, la scadenza è mensile (entro il giorno 16 del mese successivo), ed i relativi importi dovranno essere indicati direttamente, mese per mese, dal datore di lavoro su apposito modello F24 di versamento.

#### *6.7.13 La cessazione del rapporto a tempo indeterminato*

Per recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oppure per revocare il recesso, il lavoratore deve utilizzare, direttamente o tramite intermediario autorizzato, uno specifico modello telematico, a pena di inefficacia del recesso stesso. Il datore di lavoro riceve sulla propria PEC il modello di recesso/revoca che viene anche trasmesso all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

A fronte di dimissioni presentate in modalità cartacea, il datore di lavoro dovrà invitare, per iscritto, il lavoratore a seguire la procedura obbligatoria, informandolo che l'inottemperanza all'obbligo di seguire la suddetta procedura comporta l'inefficacia delle dimissioni stesse.

A fronte della persistenza dell'inadempimento da parte del lavoratore si ritiene comunque che, trascorsi 7 giorni dalla data di ricezione delle dimissioni, le stesse pur non producendo effetto, consentano al datore di lavoro di procedere disciplinarmente per abbandono del posto di lavoro.

Tale procedura non è applicata in caso di risoluzione consensuale in sede protetta o di convalida dell'Ispettorato per dimissioni in periodo protetto di lavoratrice madre.

#### 6.7.14 Licenziamenti

Data la delicatezza e complessità della materia, il datore di lavoro potrà avvalersi della consulenza specialistica in materia, fornita dalle Federazioni Provinciali Coldiretti e da Impresa Verde.

#### 6.7.15 Il lavoro nero

L'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (UNILAV), comporta l'applicazione, per singola posizione, di una sanzione amministrativa (maxisanzione) in misura variabile (Tabella 2).

Le sanzioni sono aumentate del 20 per cento in caso di impiego (in nero) di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto senza richiesta di rinnovo, revocato o annullato, nonché in caso di minori in età non lavorativa.

Viene reintrodotta, con esclusione dei due casi sopra evidenziati, la diffida ovvero la possibilità di pagare la sanzione nella misura minima prevista, qualora il datore di lavoro ottemperi entro il termine di 120 giorni dalla notifica del relativo verbale, alla regolarizzazione dei rapporti irregolari ancora in forza, mediante stipulazione di un contratto di lavoro subordinato:

- a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno;
- a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, con mantenimento in servizio per almeno tre mesi.

**Tabella 2** - Importo delle sanzioni in base alla durata dell'occupazione in nero per ciascun lavoratore irregolare

Durata occupazione in nero	Sanzione minima edittale	Sanzione massima edittale	Pagamento in misura ridotta	Diffida
Fino a 30 gg	1.800,00	10.800,00	3.600,00	1.800,00
Da 31 a 60 gg	3.600,00	21.600,00	7.200,00	3.600,00
Oltre 60 gg	7.200,00	43.200,00	14.400,00	7.200,00

Fonte: elaborazione Coldiretti

In caso di irrogazione della maxisanzione per lavoro nero, non trovano applicazione le sanzioni relative al:

- mancato obbligo di informativa al lavoratore sulle condizioni applicate al contratto;
- omesso invio UNILAV;
- omessa registrazione dei dati nel LUL.

Qualora l'impiego di personale irregolare risulti in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, è sanzionato anche con il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di competenza degli organi ispettivi del Ministero del Lavoro.

Con lo stesso provvedimento, di competenza anche delle ASL, sono sanzionate le gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Ai fini del provvedimento di sospensione, si considera lavoratore in nero il lavoratore, qualunque sia la tipologia contrattuale, che non risulti dalla documentazione obbligatoria (UNILAV, LUL, ecc.).

È possibile revocare il provvedimento di sospensione pagando una somma aggiuntiva di 2.000 euro se la sospensione risultava disposta dagli organi ispettivi del Ministero del Lavoro oppure di 3.200 euro se disposta dalla Asl, oltre che naturalmente la regolarizzazione dei lavoratori ed il ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

**Tabella 3** - Riepilogo cronologico degli adempimenti

Adempimento	Modalità di invio	Destinatario	Scadenza
Denuncia Aziendale	telematica	INPS	entro 30 giorni dalla prima assunzione
Documento di valutazione dei rischi	nessuna	agli atti	antecedente alla prima assunzione
Autocertificazione valutazione dei rischi			
Contratto individuale	cartaceo	Lavoratore	prima dell'inizio della prestazione
UNILAV	telematica	Centro per l'Impiego	entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto
Informazione al lavoratore	cartaceo	Lavoratore	il primo giorno di prestazione
Formazione ed informazione sulla sicurezza	nessuna	Lavoratore	alla costituzione del rapporto
LUL	telematico	Ministero del Lavoro	Entro la fine del mese successivo
Prospetto di paga	cartaceo	Lavoratore	Allo scadere di ogni periodo di paga (mensilmente)
Versamenti fiscali	telematico	Agenzia delle Entrate	mensile
Modello POSAGRI	telematica	INPS	mensile

Fonte: elaborazione Coldiretti

### 6.7.16 Lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura

L'ormai inutilizzabile strumento dei voucher, dopo la riforma intervenuta con l'articolo 54-bis del decreto legge 50/2017, rendeva assolutamente necessario al sistema agricolo la "nascita" di un ulteriore e diverso strumento di regolazione dei rapporti di lavoro che contenesse lo stesso livello di semplificazione ed economicità rappresentato dal vecchio voucher cartaceo ma al tempo stesso assicurasse le dovute garanzie e tutele per i lavoratori.

*È stato sulla scorta di questi punti fermi che è nato, in "casa" Coldiretti, il lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura, che di fatto è un rapporto a tempo determinato agricolo (al pari cioè di un qualsiasi OTD) con le medesime tutele e garanzie previste dalla legge e dai contratti collettivi per il rapporto di lavoro subordinato agricolo. Al momento la norma deve ritenersi "sperimentale" in quanto efficace per il biennio 2023/2024 ma evidentemente alla luce di quella che saranno i risultati del monitoraggio previsto dalla norma e quindi la sua concreta, e corretta, applicazione, verrà certamente resa strutturale la sua applicazione.*

Possono accedere allo strumento solo le imprese agricole restando comunque precluso l'utilizzo ai datori di lavoro agricoli che non rispettano il contratto collettivo nazionale e provinciale stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale non superiori alle 45 giornate annue per singolo lavoratore. Non esiste quindi alcun limite per parte del datore di lavoro, elemento questo invece presente nel voucher.

Possono essere assunti con tale genere di rapporto:

- a. persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nonché percettori delle indennità NASpl e DIS-COLL e del Reddito di cittadinanza e percettori di ammortizzatori sociali;
- b. pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- c. giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo presso un'Università;
- d. detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi.

Ad eccezione dei pensionati di vecchiaia o di anzianità, questi soggetti non devono aver avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre

anni precedenti alla instaurazione del nuovo rapporto (fa eccezione naturalmente il rapporto occasionale a tempo determinato stesso) ed in ragione di tanto il datore di lavoro prima dell'inizio del rapporto è tenuto ad acquisire dal lavoratore una autocertificazione in ordine alla propria specifica condizione soggettiva.

Per ricorrere a tali assunzioni il datore di lavoro prima dell'inizio della prestazione, provvederà al consueto inoltro al Centro per l'Impiego della comunicazione obbligatoria UNILAV. In tale comunicazione i 45 giorni di prestazione massima consentita si computeranno prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro che potrà avere un arco temporale di vigenza massimo di dodici mesi. Molto importante il fatto che tale modello, consegnato e sottoscritto dal lavoratore, viene dichiarato idoneo e sufficiente ad adempiere all'obbligo di informativa al lavoratore di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, come modificato dal Decreto Legislativo 27 giugno 2022 n 104.

L'agricoltura sarà quindi il primo settore a beneficiare di una reale e concreta misura di semplificazione riconosciuta dal Ministero del lavoro.

A differenza del nuovo voucher, post art. 54-bis dl 50/2017, il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso direttamente dal datore di lavoro, comunque, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali e con le modalità tracciabili previste dalle norme, al pari di un qualsiasi operaio agricolo OTD.

La retribuzione corrisposta è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro un limite per anno civile di 45 giornate di prestazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico nonché computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Altro elemento importante che distingue l'istituto dal vecchio voucher è che la contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione anche agricole ma, soprattutto, l'entità della contribuzione sconterà una riduzione del 68%.

#### *6.7.17 Parenti ed affini*

Per quanto riguarda le imprese individuali ed i lavoratori autonomi operanti nel settore agricolo (Coltivatori diretti o Imprenditori agricoli professionali) è consentita la possibilità di avvalersi della prestazione resa da parenti ed affini entro il quarto grado (compreso il coniuge dell'imprenditore) per lo svolgimento di attività agricole da

rendere in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo (possibilità preclusa ai soggetti con personalità giuridica).

Nessuna particolare formalità è richiesta per l'accesso a tale tipologia di prestazione da parte dell'impresa, irrilevante anche la condizione o meno di soggetto qualificato come datore di lavoro.

L'occasionalità deve evidentemente riferirsi alla condizione del lavoratore e potrà essere certamente soddisfatta attraverso la limitazione temporale della prestazione, mentre la ricorrenza di breve periodo consente una ciclicità della prestazione (esempio: prestazioni da rendere il sabato e la domenica nelle attività agrituristiche). Tali rapporti non vengono a configurarsi né come rapporto di lavoro subordinato né autonomo a condizione che le prestazioni siano rese a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione morale. È quindi da escludere nel modo più assoluto che per tali prestazioni possa essere corrisposto un controvalore economico (nemmeno in natura), salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

L'eventuale dimostrazione da parte degli organi ispettivi di pagamento di un corrispettivo determina automaticamente la ripresa a lavoro dipendente della prestazione.

Per occasionalità ai fini dell'obbligo previdenziale, si intende una durata annuale della prestazione non superiore a 90 giorni oppure, se superati, comunque nel limite massimo di 720 ore. Non soggiacciono ad alcun limite temporale le prestazioni rese da tutti i soggetti sopra citati (coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado) qualora sussista congiuntamente il requisito soggettivo di pensionato o lavoratore subordinato full-time. Diversamente, il parametro temporale entro il quale per detti soggetti deve considerarsi la presunzione relativa di occasionalità e che pertanto non obbliga ad alcuna copertura ai fini assicurativi, è corrispondente ad una durata della prestazione non superiore a 1 o 2 giorni al mese a condizione che nell'anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate.

#### 6.7.18 Scambio di manodopera

Da ultimo si ritiene opportuno, a completamento del quadro complessivo così delineato, segnalare come ancora risulti un non marginale utilizzo del cosiddetto "scambio di manodopera" per l'espletamento di una serie di attività proprie dell'impresa agricola. Lo scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli è un istituto regolato dall'art. 2139 del C.c. che così recita: "Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di mano d'opera o di servizi secondo gli usi".

Per piccoli imprenditori agricoli devono intendersi i Coltivatori diretti oppure coloro i



quali esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Per quanto attiene agli "usi" citati dal codice civile, è necessario fare riferimento alle raccolte degli usi depositate presso le locali della Camera di commercio (CCIAA). In questo senso quindi, salve ulteriori specificazioni derivanti dagli usi, deve ritenersi configurabile uno scambio di manodopera qualora:

- intervenga tra soggetti aventi entrambi la qualifica di Coltivatori diretti;
- i soggetti che rendono la prestazione (reciproca) siano: il Coltivatore diretto e/o gli eventuali appartenenti al nucleo familiare, se iscritti alla relativa gestione previdenziale;
- non vi sia alcuna remunerazione o corrispettivo in denaro o natura espressamente scambiato tra le parti a ristoro della prestazione/controprestazione resa;
- le prestazioni date e ricevute prescindano da un qualunque calcolo di stretta equivalenza quantitativa e qualitativa;
- la prestazione attenga esclusivamente ad attività rientranti nello specifico dell'attività agricola, principale o "connessa" che sia.

In questo caso non è dovuta alcuna comunicazione al Centro per l'Impiego (UNILAV) da parte del ricevente la prestazione né alcuna altra incombenza di ordine amministrativo.

In caso di ispezione sarà sufficiente esibire al personale ispettivo un atto che attesti la condizione di Coltivatore diretto (o di appartenente al nucleo CD) dei soggetti coinvolti.

## 6.8 La sicurezza sul lavoro e la comunicazione di infortunio

La legislazione specifica (D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) in materia di Sicurezza e Salute negli ambienti di Lavoro implica, anche nel settore agricolo, la partecipazione del datore di lavoro e dei lavoratori nell'adozione degli adempimenti e misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tuttavia esistono obblighi di carattere generale a carico dell'imprenditore, volti a tutelare tutti i soggetti che si trovino nei suddetti luoghi di lavoro.

Di conseguenza, l'obbligo di tutela, oltre che per i lavoratori subordinati a carico del datore di lavoro, è previsto anche per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i Coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo chiamati a svolgere certe prestazioni, seppure con applicazioni "limitate".

Di seguito l'elenco delle misure per i lavoratori autonomi:

1. utilizzazione delle attrezzature di lavoro, impianti, macchine conformi alle Direttive di prodotto ed alle norme vigenti e loro utilizzo in modo conforme:
  - rispetto delle tecniche di utilizzo, delle procedure, dei controlli e delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
  - garanzia del mantenimento di buone condizioni di sicurezza delle attrezzature, (ogni volta che intervengano influssi o eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza, esempio: riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività, esse devono essere sottoposte a controlli periodici e straordinari effettuati da personale competente);
  - se previste per le attrezzature soggette, le specifiche verifiche periodiche, (messa in servizio e prima delle verifiche periodiche presso INAIL, successive verifiche alla prima presso Unità impiantistica delle ASL/ente di certificazione notificato);
  - il divieto di modifiche tecnico costruttive, il divieto di immissione sul mercato di attrezzature da lavoro non conformi alle direttive di prodotto ed alle norme tecniche di sicurezza, le misure da seguire in caso di prestito e locazione delle attrezzature, ecc.;
2. dotazione ed utilizzazione di dispositivi di protezione individuale in conformità alle disposizioni di legge;
3. adozione di tesserino di riconoscimento qualora si effettuino attività in regime di appalto e subappalto;
4. formazione e sorveglianza sanitaria facoltativi;
5. abilitazioni tecnico professionali previste per alcune tipologie di macchine.

Di seguito alcune delle principali misure di tutela che devono essere messe in atto dal datore di lavoro.

### 6.8.1 Identificazione e valutazione dei rischi

Si tratta di un processo in capo al datore di lavoro, non delegabile, che comprende:

- l'identificazione dell'azienda e delle persone preposte alla sicurezza;
- l'analisi delle fasi lavorative;
- l'analisi delle mansioni svolte dai lavoratori;
- eventuali appalti ed interferenze tra i lavori svolti;
- individuazione e misurazione di tutti i pericoli e rischi collegati al fine di mettere in atto idonee misure di prevenzione di tipo tecnico, organizzativo, procedurale,

con l'obiettivo di eliminare detti rischi di infortunio e di malattia professionale e dove non sia possibile la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro.

Le caratteristiche intrinseche delle aziende agricole presentano di per sé condizioni di pericolo riguardanti: ambienti di lavoro all'aperto, non confinati, spesso isolati ed ostili, pendenze, condizioni climatiche sfavorevoli, tempi di lavoro dettati dalle colture dal clima, ecc.

Successivamente all'identificazione e alla valutazione dei rischi si dovrà procedere, dove possibile, alla loro eliminazione o, altrimenti, alla loro riduzione al minimo. A tal fine dovranno essere programmati gli interventi da effettuare, l'adozione delle misure di prevenzione e delle procedure comportamentali, il controllo, la manutenzione, la verifica dell'efficacia delle misure adottate per prevenire e ridurre al minimo la possibilità che si verifichino incidenti sul lavoro e malattie professionali.

Contestualmente dovrà essere elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi riportante data certa (cioè la data di elaborazione del documento a seguito del processo di valutazione ed adozione delle misure), riportante la fotografia aziendale, le fasi lavorative, le mansioni, coerente con le analisi dei rischi, il riepilogo delle misure adottate e quelle incrementali di miglioramento. In caso di primo insediamento la valutazione dei rischi è immediata mentre il Documento di Valutazione dei Rischi può essere redatto entro 90 giorni. La valutazione dei rischi dovrà essere effettuata ogni volta che si verificano influssi o condizioni che ne modificano il processo (incidenti, non conformità, cambio mansioni, introduzione di nuove sostanze chimiche, modifiche della norma, ecc.). È necessario, inoltre, annotare su apposito registro i "near miss" ovvero gli incidenti che non hanno provocato infortuni ("mancati infortuni").

Il documento per aziende fino a 50 lavoratori può essere redatto anche secondo le Procedure Standardizzate che non semplificano la valutazione ma ne standardizzano il processo.

### *6.8.2 Valutazione delle interferenze e relativa gestione con Documento valutazione rischi interferenze (DUVRI)*

In caso di appalto se vi sono lavori che provocano interferenze tra i lavoratori del committente e quelli dell'appaltatore/subappaltatore ovvero del lavoratore autonomo, il datore di lavoro committente, deve elaborare una specifica valu-

tazione dei rischi interferenze, cooperare all'attuazione delle misure, coordinare gli interventi di prevenzione e protezione, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. A tal fine elabora un unico Documento di valutazione dei rischi interferenze (DUVRI). Il documento è allegato al contratto di appalto e d'opera. Non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature.

Previste semplificazioni per il datore di lavoro committente appartenente a settore attività considerato "a basso rischio" di infortuni e malattie professionali. Le esclusioni da tale obbligo sono inoltre previste per lavoro e servizi interessati che hanno una durata non superiore a 5 uomini/giorno (da intendersi quale entità presunta data la somma delle giornate di lavoro necessarie per effettuare il lavoro/servizio in un anno dall'inizio dei lavori).

### *6.8.3 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*

In base a quanto indicato dal Codice civile, il contoterzismo è considerato un contratto di appalto. Conseguentemente dovrà essere gestito l'appalto dal punto di vista della sicurezza per i rischi specifici presenti dove viene svolto il lavoro, il DUVRI in caso di interferenze con altri lavori e si dovrà cooperare e coordinare le misure di sicurezza da adottare; con il solo limite che le lavorazioni vengano eseguite su un'unità produttiva del committente.

Il datore di lavoro dovrà quindi:

- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui (soli) rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- acquisire il certificato di iscrizione alla CCIAA;
- verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

### *6.8.4 Designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione (DLSP-PSPP)*

Tale designazione è un altro obbligo non delegabile da parte datore di lavoro. Nel caso di aziende agricole fino a 30 lavoratori (calcolati con il criterio delle Unità lavorative annue - ULA) tale compito può essere svolto direttamente dal

datore di lavoro stesso previo svolgimento di apposito corso di formazione (DL-SPP). Altrimenti deve essere designato un Responsabile della Sicurezza indiretto (RSPP-SPP).

L'attuale accordo Stato Regioni del 21/12/2011 disciplina i contenuti e la durata dei corsi e relativi aggiornamenti in base alle tipologie di rischio nelle quali ricade l'attività lavorativa, in base a classi di rischio basso, medio, alto. L'agricoltura generalmente ricade nel rischio medio, tuttavia ad esempio, se l'attività lavorativa viene svolta in appalto interno di un cantiere edile per il quale è previsto un rischio alto, la formazione dovrà essere coerente ed elevata a tale rischio.

#### *6.8.5 Designazione addetti alla gestione emergenza incendio e primo soccorso*

Designare preventivamente il datore di lavoro/lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di Prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione (DM 10/03/98) e di salvataggio, di primo soccorso/gestione dell'emergenza (DM n. 388/03). È necessaria la partecipazione a corsi di formazione per l'ottenimento di specifici attestati che devono essere periodicamente rinnovati.

#### *6.8.6 Nomina del medico competente*

Il medico competente, specializzato in Medicina del Lavoro, collabora con il datore di lavoro alla Valutazione dei Rischi e se da questa si evidenziano appunto rischi specifici deve essere designato il Medico Competente per l'effettuazione delle visite mediche periodiche e relativi esami clinici previsti dei lavoratori esposti, predisposizione di cartella sanitaria, ecc.

Le tipologie di rischio per le quali il superamento dei valori di valutazione è prevista la sorveglianza sanitaria sono:

- rischio chimico, cancerogeno, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale di carichi, sovraccarico bio-meccanico movimenti ripetuti, posture incongrue, lavoratrici in stato di gravidanza, alcol e sostanze psicotrope droghe, ecc;
- droghe (per determinate lavorazioni, esempio conduttori di veicoli con patente C e superiori, conduttori di trattrici agricole trasportanti materiale su strada, conduzione di carrelli elevatori, ecc.).

Misure semplificate sono previste per assunzioni a tempo determinato inferiori a 5 giornate lavorative che prevedono infatti una visita medica di idoneità alla mansione con valenza biennale.

### 6.8.7 *Rappresentante dei lavoratori*

Il Rappresentante dei lavoratori è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che dovrà poi essere formato tramite corsi di 32 ore a carico del datore di lavoro.

In mancanza del rappresentante interno deve essere nominato dal datore di lavoro il RLS Territoriale; esso esercita le competenze del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza ove non sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Deve essere comunicato all'INAIL il nominativo dell'RLS.

Il datore di Lavoro deve consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.

### 6.8.8 *Dispositivi di protezione individuale (DPI)*

A seguito della Valutazione dei rischi devono essere valutati e forniti ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente. A seconda delle lavorazioni è obbligatorio utilizzare gli appositi Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Il loro uso abituale previene l'insorgere di malattie professionali o protegge in caso di infortunio; essi devono essere certificati secondo normativa europea, indossati secondo le corrette prescrizioni di uso ed essere mantenuti sempre in buono stato.

Essi possono riguardare la protezione del capo, protezione degli occhi e del volto, delle vie respiratorie, protezione dell'udito, protezione della pelle, degli arti inferiori e superiori, protezioni antitaglio, protezione dei piedi, ecc.

### 6.8.9 *Formazione, informazione ed addestramento*

Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore (sia fisso che stagionale) informazione, formazione ed addestramento adeguati e specifici sui rischi (legati all'intero processo produttivo), su rischi legati alla mansione specifica, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sui pericoli relativi all'uso di sostanze e



**INIPA**  
formazione e sviluppo



## SE TI FORMI NON TI FERMI!

INIPA Impresa Sociale realizza corsi di formazione e aggiornamento continuo per tutto il sistema dell'agroalimentare e dei servizi a supporto.

Abbiamo assimilato ed elaborato le conoscenze, le competenze, le esperienze e gli incontri significativi sedimentati nei quasi 80 anni di storia di Coldiretti e facciamo fruttare questo patrimonio condividendolo, per trasformarlo in efficienza.

Lavoriamo per preparare le figure professionali dell'agroalimentare di oggi e di domani e dare maggiori strumenti ai suoi protagonisti, ovunque essi lavorino: nelle associazioni di categoria, nelle imprese, nelle istituzioni, nelle scuole, per promuovere il processo di innovazione del settore.

### SEGUI LE PAGINE SOCIAL

#### FACEBOOK

<https://www.facebook.com/InipaImpresaSociale>

#### INSTAGRAM



#### LINKEDIN

<https://www.linkedin.com/company/inipa>

## DONA IL TUO 5 X MILLE

**Dona il tuo 5x1000 a INIPA Impresa Sociale C.F. 80051690586**

Costruisci il futuro dei giovani favorendo lo sviluppo del Paese.  
Sosteniamo insieme la crescita delle imprese agricole, promuoviamo la cultura del cibo, dell'ambiente, del valore della terra.

Grazie al tuo contributo assicureremo trasparenza, riconoscibilità e sicurezza alimentare a garanzia dei consumatori.

[www.inipa.it](http://www.inipa.it)



preparati pericolosi, le procedure di pronto soccorso, sulla lotta antincendio e sull'evacuazione.

Deve essere fatta al momento dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansione, in occasione di cambiamenti dell'organizzazione aziendale circa le:

1. nuove attrezzature;
2. nuove tecnologie;
3. nuove sostanze o preparati pericolosi.

La formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti è disciplinata da specifico Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 26/01/2012. Tale accordo prevede corsi di formazione sicurezza generale e specifica con contenuti diversi a seconda che il rischio sia Alto, Medio o Basso ed aggiornamenti periodici ogni 5 anni.

I lavoratori operanti nel settore agricolo generalmente ricadono nel rischio medio (corsi di 12 ore con aggiornamenti di 6 ore ogni 5 anni), tuttavia, vale lo stesso discorso fatto per il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione.

Sono le mansioni specifiche, l'attività lavorativa, il contesto in cui viene svolta e la valutazione dei rischi che pregiudicano il livello di appartenenza.

Per operai assunti con meno di 50 giornate lavorative annue è possibile ridurre la formazione secondo le indicazioni previste dall'Accordo stesso.

Il datore di lavoro che da almeno 2 anni svolge direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione può svolgere i corsi purché in conformità alle discipline previste dall'Accordo SR sopracitato.

#### 6.8.10 Comunicazione infortunio

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nel S.O. alla G.U. n. 226 del 27/09/2016 il Decreto Interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016, contenente il regolamento per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro-SINP, nonché le regole per il trattamento e la trasmissione dei dati, ai sensi dell'art. 8, comma 4, D.Lgs. 81/2008 - TU Sicurezza.

Il Decreto è entrato in vigore il 12 ottobre 2016.

Con l'entrata in vigore del suddetto decreto decorrono i sei mesi di cui all'art. 18, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, trascorsi i quali sarà operativo l'obbligo di cui al medesimo art. 18, comma 1, lett. r).

Il nuovo obbligo, che ha quindi decorrenza dal 12 aprile 2017, non si aggiunge alla denuncia di infortunio per gli eventi con prognosi da quattro giorni in poi, in

quanto la stessa assorbe quella avente finalità statistico-informativa, di cui al nuovo adempimento.

Pertanto, ai sensi della vigente legislazione:

- dal 23 dicembre 2015 è abolito il registro infortuni. Il decreto legislativo 151/2015 all'articolo 21 comma 4 in un'ottica di semplificazione degli adempimenti a carico ai datori di lavoro, ha affiancato all'abolizione del registro infortuni un nuovo strumento telematico denominato "cruscotto infortuni", che è messo a disposizione degli organi di vigilanza;
- permane naturalmente per il datore di lavoro l'obbligo di invio della denuncia di infortunio, ai fini assicurativi da effettuarsi, esclusivamente in via telematica, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico ex art. 53 DPR n. 1124/1965. Il termine di denuncia infortunio ricadente di sabato, deve essere assolto entro la stessa giornata di sabato, anche nei casi di settimana articolata su cinque giorni lavorativi;
- dal 22 marzo 2016, sussiste esonero per il datore di lavoro, anche agricolo, di trasmettere all'INAIL il certificato medico relativo all'infortunio o alla malattia professionale, in quanto resa obbligatoria, per il medico, la trasmissione all'INAIL, esclusivamente in modalità telematica, del certificato;
- dal 22 marzo 2016, sussiste esonero per il datore di lavoro (anche agricolo per infortuni occorsi a operai a tempo indeterminato) di trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza di copia della denuncia per infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni (prima erano 3 giorni), in quanto l'adempimento ora ricade a carico dell'INAIL. Sono esclusi dall'esonero e quindi ancora soggetti all'obbligo i datori di lavoro agricolo per gli infortuni occorsi ad operai agricoli a tempo determinato e lavoratori agricoli autonomi;
- dal 12 aprile 2017, è fatto obbligo per il datore di lavoro di comunicare in via telematica all'INAIL, ai fini statistici e informativi, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

Per gli infortuni occorsi ai lavoratori autonomi del settore agricoltura, provvede il lavoratore autonomo sia per sé che per gli appartenenti al nucleo familiare costituente la forza lavoro (articolo 25 del decreto legislativo 38/2000 e articolo 1, comma 7, decreto ministeriale del 29 maggio 2001). Ove questi si trovi nella impossibilità di provvedervi direttamente, l'obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l'invio del certificato medico da parte di tale lavoratore o del medico curante entro i previsti termini, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.



## 6.9 Abilitazione professionale all'uso di attrezzature da lavoro

Premesso che l'obbligo di "addestramento" è obbligatorio per l'impiego di attrezzature da lavoro mediante formazione interna, con l'ausilio di supporti, manuali di istruzione, linee guida, buone prassi, ecc., sono state individuate delle attrezzature da lavoro maggiormente responsabili di frequenti incidenti gravissimi e mortali. Per l'utilizzo di tali attrezzature è pertanto prevista una specifica abilitazione professionale attraverso un percorso formativo.

Per alcune particolari attrezzature affinché gli operatori possano utilizzarle è necessaria un'abilitazione specifica.

Il percorso formativo prevede vari moduli teorici e pratici di diversa durata con aggiornamenti ogni 5 anni, dimostrazioni e prove pratiche, gestione autonoma dell'attrezzatura, condizioni di utilizzo normali, anormali prevedibili, straordinarie e di emergenza, con verifiche intermedie e finali i cui contenuti variano in riferimento alla tipologia di attrezzature. Per gli operatori del settore agricolo, dopo diverse proroghe l'obbligo è entrato in vigore il 31/12/2015.



Pubblicato in GU Serie Generale n. 49 del 28/2/2017, Testo del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19, recante: «Proroga e definizione di termini.». (17A01678) (GU Serie Generale n. 49 del 28/2/2017 - Suppl. Ordinario n. 14).

Il maxi emendamento (1000 proroghe 2016) all'articolo 3, comma 2-ter, ha differito la data di entrata in vigore dell'Accordo Stato Regioni 22/02/2012 relativo all'obbligo di abilitazione professionale per la conduzione di tutte le macchine indicate nell'Accordo stesso impiegate nel settore agricolo, dal 31/12/2015 al 31/12/2017. Tale differimento ha trascinato anche tutte le variabili casistiche e relative date di scadenza dei termini di conseguimento delle abilitazioni previste dall'accordo stesso e dalle varie circolari integrative che si sono susseguite fino ad ora.

Pertanto tutti coloro che inizieranno a condurre tali attrezzature dopo il 31/12/2017 dovranno eseguire i corsi teorico pratici per intero ed aggiornarli ogni 5 anni con 4 ore di formazione teorico pratica da svolgere in aula.

In alternativa al corso teorico pratico completo solo per gli addetti al settore agricolo sono riconosciute le "esperienze pregresse documentabili" per coloro che dimostrano la disponibilità delle attrezzature di cui sopra e di averle impiegate nel normale ciclo produttivo per almeno 2 anni in un arco temporale di 10 anni antecedenti alla data di entrata in vigore dell'Accordo (per settore agricolo 31/12/2017). Le "esperienze pregresse" possono essere "documentabili" anche attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio dimostrante la disponibilità ed utilizzo di tali attrezzature con carte di circolazione, piani aziendali, libretto UMA, ecc.

Per coloro che si avvalgono delle "esperienze pregresse" di cui sopra occorre necessariamente svolgere un primo corso di aggiornamento di 4 ore in aula con i contenuti della prova pratica per validare appunto tali esperienze pregresse entro il 31/12/2018. Chi non si aggiornerà entro la data sopra indicata perderà i requisiti pregressi e dovrà eseguire il corso teorico pratico per intero.

Nella Tabella 4 è riportata la sintesi delle macchine inserite nell'Accordo Stato Regioni per le quali è prevista una apposita abilitazione professionale.

**Tabella 4** - Sintesi delle macchine inserite nell'Accordo Stato Regioni e per le quali è prevista un'apposita abilitazione

Categoria	Sottocategoria	Tipologia	Durata Corso Formazione (Corso Lungo)			Durata Corso di Aggiornamento (ore)
			Teoria	Pratica	Totale ore	
Trattori agricoli o forestali	- Trattore a ruote - Trattore a cingoli	A ruote	3	5	8	4
		A cingoli	3	5	8	
		A ruote e cingoli	3	10	13	
Piattaforme di lavoro mobili elevabili (tra cui piattaforme semoventi raccolta frutta)	- Con stabilizzatori - Senza stabilizzatori	Con stabilizzatori	4	4	8	4
		Senza stabilizzatori	4	4	8	
		Con e senza stabilizzatori	4	6	10	
Carrelli elevatori	- Semoventi industriali (muletti) - Telescopici - Telescopici rotativi	Muletti	8	4	12	4
		Telescopici	8	4	12	
		Telescopici rotativi	8	4	12	
		Tutti i tipi sopra riportati	8	8	16	
Gru su autocarro	Gru su autocarro	Gru idrauliche su autocarro	4	8	12	4
Macchine movimento terra	- Pale caricatori frontali - Escavatori idraulici - Terne	Pale caricatori frontali	4	6	10	4
		Escavatori idraulici	4	6	10	
		Terne	4	6	10	
Gru a torre	- Rotazione in alto - Rotazione in basso	A rotazione bassa	8	4	12	4
		A rotazione in alto	8	4	12	
		A rotazione alta e bassa	8	6	14	
Gru mobili	Gru mobili	Gru mobili modulo base	7	7	14	4
		Gru mobili modulo aggiuntivo	+4	+4	+8	
Pompe per calcestruzzo	Pompe per calcestruzzo	Pompe per calcestruzzo	7	7	14	4

Fonte: elaborazione Coldiretti



### 6.9.1 Specifiche per il settore agricolo, chi e quando deve conseguire l'abilitazione?

**Tabella 5** - Specifiche per l'abilitazione all'uso delle macchine per il settore agricolo

<b>Caso</b>	<b>Adempimento</b>	<b>Scadenza</b>
Operatori incaricati all'uso delle attrezzature dopo il 31/12/2017	Conseguimento abilitazione teorico pratica	<b>Prima dell'uso delle attrezzature</b>
Operatori già incaricati dell'uso delle attrezzature alla data del 31/12/2017 ma non hanno nessuno dei requisiti (esperienza documentata o formazione)	Conseguimento abilitazione teorico pratica	<b>Entro il 31 dicembre 2019</b>
Operatori già formati (punto 9.1 a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento) alla data del 31/12/2017	Corso di aggiornamento	<b>Entro il 31 dicembre 2022</b>
Operatori già formati (corsi di tipo b)) (punto 9.1 b) corsi, composti di modulo teorico, pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo) alla data del 31/12/2017	Corso di aggiornamento	<b>Entro il 31 dicembre 2019</b>
Operatori già formati (punto 9.1 c) corsi di qualsiasi alla data non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell'apprendimento) alla data del 31/12/2017	Corso di aggiornamento + Verifica apprendimento	<b>Entro il 31 dicembre 2019</b>
Tutti gli operatori	Corso di aggiornamento	<b>Ogni 5 anni a decorrere dall'aggiornamento</b>
Operatori che alla data del 31/12/2017 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni.	Corso di aggiornamento	<b>Entro il 31 dicembre 2018</b>

Fonte: elaborazione Coldiretti

## 6.10 Acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari e il registro dei trattamenti

Per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari (PF), l'utilizzatore professionale<sup>2</sup> deve dotarsi di un "certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo" - comunemente denominato " patentino" - in quanto strumento di tracciabilità e controllo rispetto ai trattamenti effettuati il cui rilascio è successivo alla frequentazione ed al superamento di corsi di formazione di base per chi lo acquisisce per la prima volta e di aggiornamento per chi già lo detiene.

L'Italia è l'unico Paese europeo che ha introdotto il patentino già nel 1968. Grazie al DPR n. 290/2001<sup>3</sup> sono state riviste le informazioni che in esso devono essere riportate. Il DPR cit. ha confermato l'obbligo di formazione per utilizzatori e distributori. A seguito all'entrata in vigore della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari **è stato approvato, il Decreto legislativo 14/08/2012, n. 150 con il quale è stata attuata la direttiva citata, per cui ogni Stato membro e, quindi,** anche l'Italia ha elaborato un Piano d'azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari attualmente in corso di aggiornamento, che stabilisce in modo puntuale tutti gli obblighi che gli operatori professionali devono osservare per garantire un uso a basso impatto ambientale e per la salute umana, nell'ambito del quale sono contenute le norme relative alla formazione degli utilizzatori, dei distributori e dei consulenti. Gli obblighi formativi non erano contemplati per i consulenti nelle norme antecedenti il PAN.

### 6.10.1 Rilascio e rinnovo

I contenuti dei corsi di formazione sono quelli previsti dal Pan. Al termine dell'attività formativa è previsto un esame per il rilascio e una verifica di apprendimento per il rinnovo. L'esame obbligatorio per tutti è previsto solo in fase di primo rilascio; successivamente per ottenere il rinnovo è sufficiente l'attestazione di frequenza ai corsi specifici o alle iniziative di aggiornamento.

Chi è in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie è esentato dall'obbligo di

<sup>2</sup> Per utilizzatore professionale ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150 *Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi*, si intende la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori.

<sup>3</sup> DPR n. 290/2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

frequenza al corso, ma sono tenuti a superare l'esame di abilitazione e di corsi di aggiornamento per il rinnovo della stessa abilitazione.

La durata dei corsi deve essere coerente con quanto previsto dal Pan: quelli di base di almeno 20 ore, quelli di aggiornamento di 12 ore. Anche i contenuti devono comprendere gli argomenti riportati nel Piano.

La frequenza non può essere inferiore al 75 per cento del monte ore complessivo. L'esame continuerà ad essere effettuato attraverso i test.

#### *6.10.2 A cosa serve e chi dovrà possedere l'abilitazione*

Il "certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo" dei prodotti fitosanitari, questo il nome corretto del patentino, rilasciato dalle Province alle persone maggiorenni, è personale, mantiene la sua validità su tutto il territorio nazionale per cinque anni e deve riportare i dati anagrafici e la foto dell'intestatario, la data di rilascio e quella di scadenza, oltre la quale deve essere rinnovato su richiesta del titolare.

Il patentino è indispensabile per acquistare ed impiegare tutti i prodotti fitosanitari destinati a un uso professionale, a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo; chi non ne sarà in possesso potrà acquistare ed utilizzare solamente prodotti destinati ad un uso non professionale.

I patentini mantengono pertanto la loro validità fino alla scadenza naturale dei cinque anni e, alla scadenza, saranno rinnovati secondo le modalità previste dal PAN.

#### *6.10.3 Uso non professionale dei prodotti fitosanitari*

Molto importante è la normativa che stabilisce il discrimine tra prodotti fitosanitari ad uso professionale e quelli ad uso non professionale.

Il Ministero della salute con Decreto ministeriale 22 gennaio 2018 n. 33 Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali, ha stabilito che ai fini del presente decreto si intende per:

- utilizzatore non professionale, la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione come pianta intera o parti di essa;
- prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali, il prodotto, autorizzato a norma del Reg. (CE) n. 1107/2009 ed in conformità ai requisiti specifici stabiliti dal decreto in oggetto, che può essere acquistato ed utilizzato anche da persona priva del patentino.

I prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, di seguito indicati come PFnP, sono distinti in:

- a. PFnPO<sup>4</sup>: prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate;
- b. PFnPE: prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all'interno della superficie coltivata. I PFnPE possono essere destinati anche al trattamento di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e al diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate; detti ulteriori impieghi sono indicati in etichetta.

Si evidenzia che i prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali recano in etichetta la dicitura «Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali».

Il Ministero della salute con DM del 30 dicembre 2022 ha stabilito l'elenco dei prodotti fitosanitari ad uso non professionale revocati<sup>5</sup> in quanto durante la fase di riesame sono risultati non ammissibili o che non stati sostenuti dalle imprese titolari ai fini di detto riesame e, quelli, invece attualmente autorizzati<sup>6</sup>.

È in corso la seconda fase volta a valutare i rischi per la salute umana e l'ambiente. Al fine di consentire all'acquirente utilizzatore non professionale, di acquisire, preliminarmente all'acquisto, informazioni esaustive sul prodotto relativamente agli impieghi autorizzati, ai dosaggi e alle taglie disponibili, viene garantita l'accessibilità dell'acquirente all'etichetta/foglio informativo autorizzato, in formato cartaceo o elettronico, ovvero la disponibilità di detta etichetta/foglio illustrativo al rivenditore tenuto a fornire all'acquirente utilizzatore non professionale informazioni ed istruzioni per la gestione e l'uso corretti del prodotto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2012.

<sup>4</sup> Il significato della sigla è: Prodotto Fitosanitario non professionale Per Piante Ornamentali

<sup>5</sup> v. Decreto di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego di prodotti a esito del riesame ai sensi degli artt. 7 ed 8 del DM 22 gennaio 2018 n. 33 come modificato dal decreto 20 novembre 2021. In allegato al decreto è presente la lista di tutti i prodotti revocati. V. in Internet: [https://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_highlights\\_68\\_2\\_file.pdf](https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_highlights_68_2_file.pdf)

<sup>6</sup> V. DM Autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego non professionale dei prodotti fitosanitari a seguito del riesame ai sensi degli artt. 7 ed 8 comma 8 del decreto 22 gennaio 2018 n. 33 come modificato dal decreto 20 novembre 2021, v. in Internet [https://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_highlights\\_68\\_1\\_file.pdf](https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_highlights_68_1_file.pdf). In allegato al decreto è presente la lista dei prodotti fitosanitari autorizzati per l'uso non professionale.

#### 6.10.4 *Le informazioni da conoscere su distributori e consulenti*

La formazione riguarda anche le due figure professionali dei distributori e consulenti. Ecco alcuni aspetti che è opportuno siano conosciuti dagli utilizzatori. Anche chi vende i prodotti fitosanitari (distributore) deve avere una specifica “abilitazione alla vendita” che viene rilasciata dalla ASL competente. Il certificato di abilitazione deve essere esposto e ben visibile nel locale adibito a punto vendita. Al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del certificato di abilitazione, che ha l'obbligo di accertare l'identità dell'acquirente e la validità del patentino; fornire informazioni adeguate sull'uso sicuro e corretto dei prodotti fitosanitari (le condizioni di stoccaggio, la manipolazione e applicazione); indicare i pericoli e i rischi connessi all'esposizione per la salute e la sicurezza umana e per l'ambiente, nonché le modalità per un corretto smaltimento. Il distributore dovrà anche comunicare il periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve essere utilizzato nel caso in cui l'autorizzazione sia stata revocata ed il prodotto sia ancora utilizzabile per un periodo limitato e, comunque, in tutti i casi in cui il prodotto stesso sia utilizzabile per un periodo limitato.

Chi ha il certificato di abilitazione alla vendita non può possedere anche quello di consulente.

È una specifica incompatibilità che non riguarda il punto vendita ma il singolo soggetto. In pratica una rivendita può avere nel proprio organico una persona abilitata alla vendita ed un'altra abilitata alla consulenza.

Chi intende svolgere consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi, deve essere in possesso del certificato di abilitazione. Il documento sarà rilasciato dalla Regione a diplomati o laureati in discipline agrarie e forestali che abbiano frequentato corsi specifici ed è valido su tutto il territorio nazionale.

#### 6.10.5 *Difesa integrata*

Per un impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari, le aziende agricole non hanno l'obbligo di ricorrere a un consulente. Le aziende possono definire le strategie di difesa fitosanitaria sulla base di quanto previsto dalla difesa integrata obbligatoria a cui dal 1° gennaio 2014 devono attenersi tutti gli agricoltori convenzionali. In pratica un'azienda può utilizzare i prodotti fitosanitari sulla base della propria esperienza, delle informazioni contenute nei bollettini territoriali, anche avvalendosi del suppor-

to di tecnici di propria fiducia, non necessariamente in possesso dell'abilitazione alla consulenza.

L'obbligo per l'azienda di avvalersi di un consulente scatta solamente in alcuni casi specifici, in particolare quando l'attività rientra in un Piano operativo dell'Ocm (Organizzazione comune di mercato) che prevede l'adesione alla difesa integrata volontaria e, conseguentemente, un'assistenza tecnica specifica oppure quando si avvale di un servizio di consulenza promosso nell'ambito del Piano di sviluppo rurale finalizzato all'applicazione dei disciplinari di produzione integrata (volontaria) o delle tecniche di agricoltura biologica.

A tale proposito si evidenzia che il MASAF ha da tempo istituito il SISTEMA DI QUALITÀ NAZIONALE PRODUZIONE INTEGRATA (SQNPI)<sup>7</sup>. Si tratta di uno schema di certificazione che ha come obiettivo quello di valorizzare le produzioni agricole vegetali ottenute in conformità ai disciplinari regionali di produzione integrata che sono annualmente aggiornati sulla base delle linee guida nazionali. Il Sistema Qualità è riconosciuto a livello comunitario. L'agricoltura che aderisce al sistema può commercializzare le produzioni ottenute osservando le norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti beneficiando, così, di un marchio di proprietà del MASAF rappresentato da un'ape.

**Figura 7:** marchio Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata



Il SQNPI è stato concepito come uno strumento competitivo che ha come obiettivo la valorizzazione e differenziazione dei prodotti sul mercato e, in particolare, rispetto alle richieste della Grande Distribuzione Organizzata italiana ed europea. Inoltre, consente alle imprese agricole in forma singola od associata di accedere alle misure di finanziamento pubblico previste dai Complementi di Sviluppo Rurale Regionali.

<sup>7</sup> V. in Internet: <https://www.reterurale.it/produzioneintegrata>



#### 6.10.6 *La nuova classificazione dei prodotti: modificare etichette e simboli di pericolo*

I prodotti fitosanitari sono suddivisi in due nuove categorie: prodotti fitosanitari ad uso professionale e non professionale. I primi comprendono di fatto tutti i formulati attualmente in commercio, ad esclusione di quelli per le piante ornamentali (PPO). Rientrano in questa categoria tutti i prodotti fitosanitari a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo. Ne fanno parte quindi i molto tossici (T+), i tossici (T), i nocivi (Xn), gli irritanti (Xi) ed i non classificati (Nc). Il loro acquisto ed impiego sarà condizionato al possesso del patentino. Ciò significa che tutti coloro che, ad esempio, nell'ambito di un'azienda agricola acquistano, manipolano e distribuiscono i prodotti fitosanitari o le loro rimanenze, dovranno avere il patentino. Va sottolineato che la classificazione ed etichettatura di pericolo è cambiata adeguandosi a quanto definito a livello mondiale. Sono cambiati, quindi, i criteri di classificazione e di etichettatura dei prodotti fitosanitari. Sono stati modificati i simboli di pericolo (ad esempio non ci sarà più la croce di S. Andrea) e le frasi di rito.

I prodotti fitosanitari ad uso non professionale potranno essere acquistati ed impiegati anche da chi non sarà in possesso del patentino; per questo motivo questa nuova tipologia di prodotti sarà caratterizzata da una nulla o bassissima pericolosità per la salute umana e per l'ambiente. Rientrano in questa categoria i prodotti per l'impiego su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico e i prodotti utilizzati per la difesa fitosanitaria di piante edibili (la pianta e/o i suoi frutti) coltivate in forma amatoriale, destinate al consumo familiare.

#### 6.10.7 *Acquisto ed impiego di fitofarmaci: disciplina del rapporto tra impresa agricola e contoterzista*

Il MASAF ha risposto con una nota indirizzata alle Regioni ed alle Organizzazioni Professionali Agricole ai numerosi quesiti sollevati anche da Coldiretti sull'applicazione delle norme relative all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nel rapporto contrattuale tra contoterzista ed imprese agricole.

Il Ministero ha chiarito che il contoterzista è un utilizzatore professionale a tutti gli effetti secondo la definizione data dal D.Lgs. n. 150/2012 di applicazione della direttiva n. 2009/128/CE.

Considerata la molteplicità delle casistiche presenti sul territorio il principio riconducibile alla ratio della direttiva citata, secondo il Ministero, è il seguente: a ciascuna fase di gestione del prodotto fitosanitario (ritiro, trasporto, stoccaggio, miscelazione, distribuzione, smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze dei prodotti) deve

essere preposto un soggetto in possesso del patentino.

Pertanto, nel caso in cui l'azienda agricola intenda delegare ad un soggetto terzo (contoterzista) le attività relative all'uso dei prodotti fitosanitari tale delega potrebbe riguardare solo alcune fasi del processo di gestione dei prodotti fitosanitari oppure l'intero processo che va dal ritiro del prodotto presso il rivenditore allo smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze. Inoltre, il Ministero ha chiarito che alcuni degli adempimenti a carico dei due soggetti possono essere disciplinati per iscritto dalle parti nell'ambito del rapporto contrattuale.

#### 6.10.8 Il Registro dei trattamenti: gli adempimenti

Gli acquirenti e gli utilizzatori di Prodotti fitosanitari (PF) conservano presso l'azienda il Registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Sono esentati dalla tenuta di tale Registro solo i soggetti che utilizzano PF in orti o giardini familiari il cui prodotto è destinato all'autoconsumo.

Per Registro dei trattamenti o Quaderno di campagna si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

Di seguito sono riportate le regole per la tenuta e la compilazione del Registro dei trattamenti:

1. sul Registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i PF utilizzati in azienda, classificati molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati, entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso;
2. il Registro dei trattamenti riporta:
  - i dati anagrafici relativi all'azienda;
  - la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
  - la data del trattamento, il prodotto (PF formulato commerciale) e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.
3. il Registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
4. gli utilizzatori di PF possono compilare direttamente il Registro dei trattamenti (in qualità di titolare o rappresentante dell'azienda agricola) oppure avvalersi, previa sottoscrizione di apposita delega, del Centro di assistenza agricola (CAA) di Coldiretti;

5. il Registro dei trattamenti può essere compilato anche dall'utilizzatore dei PF diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare;
6. il Registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa, qualora l'utilizzatore dei PF non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al Registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare. A tal proposito, gli Uffici CAA di Coldiretti offrono il servizio di tenuta dei registri dei trattamenti;
7. nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il Registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul Registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;
8. nel caso di cooperative di produttori che acquistano PF con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il Registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;
9. il Registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate;
10. sono esentati dalla compilazione del Registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano PF esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio;
11. il titolare dell'azienda deve conservare in modo idoneo, per il periodo di tre anni, le fatture di acquisto dei PF.

Si ricorda che, tenere un elenco aggiornato degli interventi fitosanitari (data, dose, coltura, prodotto utilizzato, avversità combattuta) è l'unico metodo che consente di:

- pianificare gli interventi fitosanitari avendo una visione generale dell'attività;
- rispettare le limitazioni per l'impiego e gli intervalli di sicurezza;
- garantire le produzioni in un'ottica di tracciabilità e rintracciabilità.

#### *6.10.8.1 Registro dei trattamenti e utilizzatori di prodotti fitosanitari per conto terzi (contoterzisti)*

L'utilizzatore di PF che agisce per conto terzi (contoterzista) è tenuto ad informare preventivamente il titolare dell'azienda agricola, o dell'ente presso cui effettua il trattamento, delle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei PF.

Si fa riferimento, in particolare, al rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro, nonché al rispetto di eventuali misure di mitigazione del rischio per l'ambiente, prescritte in etichetta (esempio: fasce di rispetto) e all'eventuale necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento a persone esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei PF, o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate.

Il contoterzista provvede, inoltre, ad annotare sul Registro dei trattamenti, conservato presso l'azienda agricola, i trattamenti effettuati o, in alternativa, fornisce al titolare dell'azienda, su apposito modulo da allegare al Registro dei trattamenti, le informazioni relative ad ogni trattamento effettuato.

Il contoterzista è considerato utilizzatore professionale. Se il contoterzista provvede anche all'acquisto dei PF, nella fattura emessa nei confronti dell'azienda presso cui esegue il trattamento devono essere indicati, oltre al compenso per la propria prestazione, anche il tipo, la quantità di PF distribuito ed il relativo costo. In tal caso il contoterzista deve compilare un registro di carico e di scarico riportante il tipo e la quantità dei singoli prodotti da lui acquistati e successivamente distribuiti presso i diversi clienti. Il deposito dei PF del contoterzista deve essere adeguato ed in regola con la normativa vigente.

#### *6.10.8.2 Registro dei trattamenti informatizzato*

Per quanto riguarda il caso in cui il registro dei trattamenti sia su un applicativo web per la gestione informatizzata, tale registro, una volta compilato, potrà essere stampato in forma provvisoria nel corso dell'esercizio cui si riferisce, ed in forma definitiva a chiusura dell'esercizio medesimo. La stampa, in forma definitiva, sarà sottoscritta dal rappresentante dell'azienda e conservata per il triennio successivo come previsto dalla normativa vigente.

In merito alle informazioni anagrafiche relative all'azienda, al rappresentante e all'uso del suolo, tali informazioni sono desumibili da quanto indicato nel fascicolo aziendale.

#### *6.10.8.3 Controlli e sanzioni*

La conservazione del Registro dei trattamenti persegue tra l'altro, finalità di controllo. I soggetti che possono richiedere la verifica delle informazioni contenute nel Registro sono diverse: ASL, NAS, ICQRF Ispettorato Repressione Frodi, ecc.

Vi sono inoltre, gli Organi che hanno il compito di verificare l'applicazione delle norme relative agli Aiuti diretti, alle misure contenute nei Complementi di Sviluppo Ru-

rare e nell'OCM ortofrutta per quanto concerne la Politica Agricola Comune (PAC) e, infine, nelle norme sull'agricoltura biologica.

In questo caso i controlli possono essere effettuati dal personale delle Amministrazioni regionali, del Corpo forestale e di Enti certificatori.

Con riferimento alle sanzioni, la norma prevede, salvo che il fatto costituisca reato, che l'acquirente e l'utilizzatore che non adempia agli obblighi di tenuta del Registro dei trattamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da uno a sei mesi dell'autorizzazione o addirittura la revoca della stessa. Se l'agricoltore è assoggettato al regime di condizionalità, la mancata compilazione del registro comporta, come sanzione aggiuntiva, rispetto al pagamento della somma sopra indicata, la decurtazione degli aiuti PAC.

Il Registro dei trattamenti, unitamente alla documentazione di acquisto, rappresenta il percorso fondamentale per garantire la sicurezza delle produzioni lungo tutta la filiera.

## 6.11 Gli adempimenti ambientali e la gestione rifiuti

### 6.11.1 Autorizzazione allo scarico

Ai sensi del Codice ambientale (D.Lgs. 152/06), tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.

Nel Codice ambientale gli scarichi sono disciplinati in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti dal Codice. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.

Ai fini delle autorizzazioni, si distinguono le acque reflue domestiche, provenienti da insediamenti di tipo residenziale da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; le acque reflue industriali, definite come qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; le acque reflue urbane, definite come le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche

separate e provenienti da agglomerato.

Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a. provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b. provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- c. provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d. provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e. aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.

Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari.

Le acque reflue che provengono da impianti che non presentano le caratteristiche indicate sono acque reflue industriali.

Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche è definito dalle regioni. In deroga, gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia, ovvero, all'ente di governo dell'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura.

In caso di acque reflue industriali, la domanda di autorizzazione agli scarichi deve essere corredata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.



### 6.11.2 Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

L'utilizzazione agronomica è definita dal Codice ambientale come la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno oppure al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenuti. La disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti è normata dalle Regioni sulla base dei criteri e norme tecniche generali individuate con decreto interministeriale.

In base a quanto stabilito dalla norma, risultano suscettibili di utilizzazione agronomica:

- le acque di vegetazione dei frantoi oleari;
- gli effluenti di allevamento;
- le acque reflue provenienti:
  - a. da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
  - b. da imprese dedite ad allevamento di bestiame (senza alcuna condizione, connessa alla disponibilità di terreno agricolo funzionalmente connesso all'allevamento);
  - c. da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- le acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari.

La disciplina amministrativa e tecnica in materia di utilizzazione agronomica è contenuta nel decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, che definisce anche le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza dell'uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione come trattamenti che rientrano nella normale pratica industriale. Con d.l. 21 marzo 2022, n. 21 convertito con l. 20 maggio 2022, n. 51 sono state precisate le condizioni per considerare il digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica. È stata, inoltre, demandata ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione delle caratteristiche e delle modalità

di impiego del digestato equiparato. La disciplina, adottata anche in attuazione delle norme comunitarie in materia di nitrati (direttiva n. 1991/676/CE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), distingue gli adempimenti in relazione all'ubicazione dell'impresa che svolge l'attività (se in zona perimetrata dalle Regioni come vulnerabile da nitrati o non vulnerabile da nitrati) o in relazione alla quantità di azoto prodotto o utilizzato in un anno.

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque e del digestato è esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di rifiuti, solo qualora siano rispettati i criteri generali e le norme tecniche di utilizzazione agronomica disciplinati dal decreto ministeriale.

In generale, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato, sia in zone vulnerabili che in zone non vulnerabili da nitrati, è subordinata alla presentazione all'autorità competente della comunicazione e, laddove richiesto, alla compilazione del Piano di utilizzazione agronomica.

La comunicazione è effettuata dalle aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento, acque reflue e digestato destinati all'utilizzazione agronomica.

Nel dettaglio, sono tenute ad inviare all'autorità competente una comunicazione contenente le informazioni di cui all'Allegato IV, parte A del decreto le seguenti aziende:

- a. le aziende ricadenti in zona non vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agro-zootecnico o agroindustriale superiore a 6.000 kg;
- b. le aziende ricadenti in zona vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato zootecnico o agroindustriale, superiore a 3.000 kg;
- c. tutte le aziende comunque tenute alla predisposizione del Piano di utilizzazione agronomica.

Sono tenute ad inviare all'autorità competente una comunicazione semplificata contenente le informazioni di cui all'Allegato IV, parte B al presente decreto le seguenti aziende:

- a. le aziende ricadenti in zona non vulnerabile che producono ovvero e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agro-zootecnico o agroindustriale compreso tra 3.000 kg e 6.000 kg;
- b. le aziende ricadenti in zona vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agro-zootecnico o agroindustriale, compreso tra 1.000 kg e 3.000 kg;
- c. le piccole aziende agroalimentari;
- d. tutte le aziende che utilizzano agronomicamente acque reflue.

Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere forme di comunicazione semplificata per le aziende di cui al comma 5, lettera a).

Le aziende ricadenti in zona non vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agro-zootecnico o agroindustriale di cui all'art. 22, comma 3, non superiore a 3.000 kg nonché producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agro-zootecnico o agroindustriale non superiore a 1.000 kg. In zone vulnerabili da nitrati sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione. Per tali tipologie di aziende, le regioni definiscono i casi in cui l'esonero non si applica in ragione di fattori locali quali l'elevato carico zootecnico territoriale.

Ai fini della corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, del digestato e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, sia in zone non vulnerabili che in zone vulnerabili da nitrati, le aziende che utilizzano agronomicamente effluenti di allevamento, acque reflue o digestato predispongono un Piano di Utilizzazione Agronomica.

Salvo il caso in cui intervengano variazioni sostanziali che ne richiedono la modifica o l'aggiornamento, il Piano di utilizzazione agronomica ha la durata massima di 5 anni e deve essere predisposto dalle seguenti aziende:

- a. aziende ricadenti in aree vulnerabili che utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento ovvero da digestato, superiore a 6.000 kg;
- b. aziende soggette all'autorizzazione integrata ambientale;
- c. allevamenti bovini con più di 500 UBA (Unità di Bestiame Adulto) determinati conformemente alla tabella 4 dell'allegato I del decreto.

Le aziende in zona vulnerabile che utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato agro-zootecnico o agroindustriale, compreso tra 3.000 kg e 6.000 kg devono predisporre un Piano di utilizzazione agronomica semplificato.

Nel caso di aziende soggette ad autorizzazione integrata ambientale, il Piano di utilizzazione agronomica è parte integrante dell'autorizzazione.

Le regioni e le province autonome possono adottare modalità informatizzate di gestione dei Piani di utilizzazione agronomica per valorizzare le banche dati esistenti e semplificare le procedure amministrative in capo alle aziende senza ridurre il livello di dettaglio informativo.

Con specifico riferimento al digestato, risulta consentita l'utilizzazione agronomica del digestato derivante da effluenti di allevamento e da una serie di residui vegetali e agroindustriali, con una limitazione, graduale e per i nuovi impianti, all'uso di ele-

vate percentuali di colture no food.

A seconda delle matrici introdotte nell'impianto, il digestato è, quindi, qualificato come agroindustriale o come agrozootecnico e, per quest'ultima tipologia, è fissato l'obbligo di rispetto del limite di azoto al campo previsto dalla direttiva comunitaria di riferimento per le zone vulnerabili da nitrati e pari a 170 kg per ettaro.

### 6.11.3 Gestione dei fanghi di depurazione

L'impiego dei fanghi in agricoltura è disciplinato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, che disciplina l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione.

Sono considerati come fanghi i residui derivanti dai processi di depurazione:

1. delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili;
2. delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi, che devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle possedute dai fanghi di cui al punto 1;
3. delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi, che devono essere assimilabili per qualità a quelli di cui al punto 1.

È ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- a. sono stati sottoposti a trattamento;
- b. sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- c. non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

L'utilizzazione dei fanghi è consentita qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo non superi i valori limite fissati nell'allegato I A del decreto ovvero qualora tali valori limite non vengano superati a motivo dell'impiego dei fanghi.

Possono essere utilizzati i fanghi che al momento del loro impiego in agricoltura, non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti nell'allegato I B del decreto.

Con riferimento alle competenze, le regioni:

1. rilasciano le autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condiziona-

- mento ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, conformemente alla normativa vigente;
2. stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento;
  3. stabiliscono le distanze di rispetto per l'applicazione dei fanghi dai centri abitati, dagli insediamenti sparsi, dalle strade, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dai corsi d'acqua superficiali, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza) delle condizioni meteorologiche della zona, delle caratteristiche fisiche dei fanghi;
  4. predispongono piani di utilizzazione agricola dei fanghi tenendo conto delle caratteristiche quali-quantitative degli stessi, della loro utilizzazione in atto o potenziale, della ricettività dei terreni, degli apporti ai suoli in nutrienti, in sostanza organica, in microelementi, derivanti da altre fonti, dei criteri di ottimizzazione dei trasporti, delle tipologie di trattamento;
  5. redigono ogni anno e trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione riassuntiva sui quantitativi di fanghi prodotti in relazione alle diverse tipologie, sulla composizione e le caratteristiche degli stessi, sulla quota fornita per usi agricoli sulle caratteristiche dei terreni a tal fine destinati;
  6. stabiliscono le norme sanitarie per il personale che viene a contatto con i fanghi.
- Le province provvedono al controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, ai sensi della normativa in materia di rifiuti, nonché delle attività di utilizzazione dei fanghi.

Le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi sono disciplinate e autorizzate ai sensi della normativa in materia di rifiuti.

#### *6.11.4 Le autorizzazioni ambientali*

##### *6.11.4.1 Autorizzazione integrata ambientale (AIA)*

L'autorizzazione integrata è un provvedimento di autorizzazione che sostituisce le diverse autorizzazioni ambientali necessarie per l'impianto.

Per quanto di interesse sono sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con, rispettivamente, più di 40.000 posti per il pollame e 2.000 posti per i suini da produzione – oltre 30 chili – e 750 posti scrofe.

Per tali categorie di impianti, il rinnovo dell'autorizzazione ambientale integrata (normalmente da effettuare ogni cinque anni) deve essere effettuato ogni 10 anni.

Con l'AIA viene autorizzato l'esercizio di una installazione o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti dalla normativa. Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio.

#### 6.11.4.2 Autorizzazione unica ambientale (AUA)

L'Autorizzazione unica ambientale (AUA) – disciplinata dal DPR 13 marzo 2013, n. 59 – è un provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce diversi atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale.

L'autorizzazione unica ambientale, che ha durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio, deve contenere tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti e sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente, tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività. Le procedure definite dal regolamento si applicano agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale ed alle piccole e medie imprese (categoria definita dall'articolo 2 del DM 18 aprile 2005 e costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro). Le disposizioni del regolamento, invece, non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) quando la normativa statale e regionale dispone che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale.

Con riferimento alla procedura prevista per l'ottenimento dell'autorizzazione, il decreto prevede che i gestori degli impianti – definiti come coloro che hanno potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che sono responsabili dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal Codice ambientale – debbano presentare domanda di autorizzazione nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

- a. autorizzazione agli scarichi;
- b. comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile



2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

- c. autorizzazione alle emissioni in atmosfera (in via ordinaria o generale);
- d. comunicazione o nulla osta previsti dalla legge quadro in materia di impatto acustico;
- e. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- f. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- g. autorizzazione di cui all'articolo 26 del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 che dà attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
- h. notifica di pratica di cui all'articolo 24 del citato d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101.

Il decreto consente alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano di individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'AUA.

La domanda per il rilascio dell'AUA corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione va presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) che la trasmette immediatamente, in modalità telematica, all'autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale e ne verifica la correttezza formale.

Gli imprenditori che debbano effettuare adempimenti per i quali è richiesta soltanto una comunicazione di inizio attività (come, ad esempio, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento) possono scegliere di non avvalersi delle procedure di autorizzazione unica che in questi casi, anche in considerazione dei costi istruttori conseguenti, rappresenterebbero una complicazione, piuttosto che una semplificazione.

#### 6.11.5 Rifiuti

Il codice dell'ambiente è stato modificato dal d.lgs. n. 116 del 2020 ed è entrato in vigore il 26 settembre 2020 ha recepito la direttiva n. 851/2018/UE in materia di rifiuti. La direttiva fa parte del pacchetto dell'economia circolare e ha l'obiettivo di realizzare una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso una estensione del ciclo di vita dei materiali, considerando i rifiuti una risorsa da impiegare in modo efficiente. La gestione

sostenibile dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, privilegiando la prevenzione e tutte le attività necessarie ad evitare che il prodotto diventi rifiuto. È possibile, in questo modo, intensificare l'uso delle energie rinnovabili e incrementare l'efficienza energetica riducendo la dipendenza dell'Unione dalle risorse importate. Rilevante novità è rappresentata dalla introduzione della nozione di rifiuto urbano, entro la quale sono compresi i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, prima esclusi dall'ambito dei rifiuti. Altra novità è l'espressa previsione che i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca sono esclusi dalla definizione di rifiuto urbano.

Inoltre, il d.lgs. n. 116 del 2020 ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2021, i rifiuti prodotti dalle attività connesse, non siano più classificati come urbani ma siano considerati speciali insieme a quelli delle attività agricole principali: coltivazione, allevamento e silvicoltura, compresa la pesca.

Il Codice ambientale definisce rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi".

È considerato rifiuto, quindi, in primo luogo, qualsiasi materiale di cui si abbia l'obbligo di disfarsi, perché la legge, o la natura stessa del bene, lo impongono.

Costituisce parimenti rifiuto qualsiasi bene oggetto dell'atto o del fatto di disfarsi. Da ultimo, sulla base della definizione, è rifiuto ciò di cui si abbia "l'intenzione di disfarsi".

Il campo di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine "disfarsi" e come tale valutazione vada effettuata, non in via generale o per categorie di prodotti, ma di volta in volta, avendo riguardo delle concrete specifiche circostanze del caso in esame.

#### *6.11.5.1 La classificazione dei rifiuti*

La classificazione dei rifiuti è necessaria per la loro corretta gestione da parte del produttore o detentore. È basata sull'attribuzione di una qualifica convenzionale a un rifiuto e permette di individuarlo in maniera univoca e definire i corretti comportamenti autorizzativi e gestionali.

I rifiuti sono classificati:

- secondo la provenienza in:
  - rifiuti urbani;
  - rifiuti speciali;
- secondo la pericolosità in:
  - pericolosi;
  - non pericolosi.

Al rifiuto deve essere attribuito dal produttore o detentore il corretto codice (CER). L'allegato D alla parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006, che riporta l'elenco dei rifiuti, è stato da ultimo modificato con d.l. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con l. 29 luglio 2021, n. 108 e, successivamente, con il d.lgs. 23 dicembre 2023, n. 213. Il quadro normativo in materia di classificazione dei rifiuti risulta, inoltre, integrato dalle previsioni del Decreto del Ministero della transizione ecologica 9 agosto 2021, n. 47 di approvazione delle Linee guida del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) ai fini della corretta attribuzione ad opera del produttore dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi.

I rifiuti nel catalogo europeo sono identificati da codici a 6 cifre, suddivisi in tre coppie di cifre: le prime due cifre individuano le attività generatrici del rifiuto, la seconda coppia di cifre individua i sottoprocessi relativi all'attività generatrice (esempio: 02 01 rifiuti prodotti da agricoltura) le ultime due cifre i rifiuti generati (esempio: 02 01 04 rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi).

I rifiuti pericolosi nell'elenco sono indicati con un asterisco “\*”.

Alcune tipologie di rifiuti sono classificate come pericolose fin dall'origine. Per altre tipologie di rifiuti è prevista una voce speculare, ossia un codice CER senza asterisco, che indica il rifiuto non pericoloso, e un codice con asterisco, per il rifiuto pericoloso. La differente classificazione è legata alla diversa concentrazione di sostanze pericolose.

I rifiuti agricoli sono rifiuti speciali e, in base alla pericolosità, si distinguono in pericolosi (esempio: contenitori flessibili e rigidi ex fitofarmaci, presidi sanitari, contenitori biocidi, pesticidi e/o biocidi scaduti, che contengono sostanze pericolose ecc.) e non pericolosi (esempio: rifiuti in plastica non contaminati con sostanze pericolose, altri rifiuti plastici di imballaggio, imballaggi in legno, ecc.).

#### *6.11.5.2 Il regime delle esclusioni dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti*

Il Codice ambientale stabilisce che sono escluse dalle prescrizioni sulla gestione dei rifiuti, tra l'altro, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana.

In merito all'esclusione delle materie fecali dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti, la qualificazione delle stesse come rifiuti, o come materiali esclusi, o come sottoprodotti deve essere effettuata nel rispetto delle previsioni generali, non essendo direttamente applicabile l'esclusione generale.

#### 6.11.5.3 Il regime dei sottoprodotti

La normativa di riferimento prevede, in via generale, la possibilità che alcuni materiali siano gestiti come non rifiuti, quando sia possibile dimostrare che ricorrono le condizioni per qualificarli quali sottoprodotti.

In particolare, è definito come sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a. la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b. è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c. la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d. l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

È bene precisare che al fine di escludere una sostanza dal campo di applicazione della disciplina in materia di rifiuti è indifferente la circostanza che la stessa sia utilizzata nel medesimo o in altro ciclo di produzione, ferma restando la necessità di dimostrare i requisiti sopra indicati. A supporto della dimostrazione può essere utilizzata eventuale documentazione contrattuale a disposizione del produttore o dell'utilizzatore, o una scheda tecnica compilata secondo il modello contenuto nel decreto ministeriale n. 264/2016.

#### 6.11.5.4 La gestione aziendale dei rifiuti agricoli

L'impresa agricola può raggruppare i propri rifiuti agricoli presso la sede operativa in un deposito temporaneo.

In alternativa, se l'agricoltore è socio di una Cooperativa agricola o di un Consorzio agrario, quest'ultimi possono mettere a disposizione un'area per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dai soci.

I rifiuti in deposito temporaneo devono essere avviati ad impianti di smaltimento o recupero autorizzati con cadenza trimestrale indipendentemente dai quantitativi stoccati o, in alternativa appena raggiunto un quantitativo massimo di 30 metri

cubi, di cui 10 metri cubi di rifiuti pericolosi in deposito. In ogni caso, il deposito temporaneo non può essere superiore ad un anno. I rifiuti devono essere raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, e, in particolare, per i rifiuti pericolosi, osservando le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto di rifiuti, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a 15 chilometri.

#### *6.11.5.5 Oneri e adempimenti a carico dell'impresa agricola*

Gli imprenditori agricoli, in materia di gestione dei rifiuti, assolvono agli obblighi di legge (responsabilità) mediante le seguenti opzioni alternative:

1. conferimento dei propri rifiuti alla Cooperativa agricola o Consorzio agrario di cui sono soci;
2. servizio a domicilio da parte di un soggetto autorizzato;
3. conferimento con mezzo proprio a piattaforma/impianto autorizzato;
4. conferimento ad un mezzo mobile (servizio per appuntamento).

#### *6.11.5.6 Dal Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) al Registro elettronico nazionale di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)*

Il Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), introdotto per effetto delle modifiche apportate al Codice ambientale dal d.lgs. n. 205/2010 con la finalità di consentire l'informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani della Regione Campania, è stato definitivamente abrogato a partire dal 1° gennaio 2019.

L'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 è stato completamente riscritto dal d.lgs. n. 116 del 2020 al fine di sostituire il Sistri con un sistema più efficiente di tracciabilità che assicuri la compresenza degli adempimenti attualmente vigenti in modalità cartacea con nuove disposizioni in versione digitale degli stessi.

Il RENTRI sostituisce, a partire dal 15 giugno 2023, il soppresso SISTRI.

Il recente DM 4 aprile 2023, n. 59 disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti, che

comprende le procedure e gli adempimenti per l'iscrizione al catasto rifiuti, la tenuta del registro di carico e scarico e la compilazione del formulario di identificazione rifiuti (FIR). Tali adempimenti sono integrati nel registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).

Tra gli esonerati, rientrano i produttori di rifiuti non pericolosi realizzati nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca. Si tratta, in sostanza, dei medesimi soggetti esonerati dalla presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud). Per i produttori di rifiuti pericolosi è comunque mantenuta ferma la possibilità di adempiere in modo semplificato alla tenuta del registro di carico e scarico alla luce di quanto previsto dall'art. 190, comma 6, attraverso la conservazione per tre anni del formulario oppure attraverso la conservazione del documento di conferimento rilasciato dal soggetto responsabile del circuito organizzato di raccolta.

In sostanza, nulla cambia nella tenuta del registro di carico e scarico e nella compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) se non la sostituzione dei modelli cartacei attualmente in vigore con quelli allegati al citato D.M. n. 59 del 2023 ma, comunque, nel rispetto delle tempistiche previste dal decreto direttoriale del 22 settembre 2023.

È, inoltre, previsto un sistema di deleghe, in base al quale i produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di tracciabilità anche delegando, al momento dell'iscrizione al Rentri, o successivamente, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta.

#### *6.11.5.7 Registro di carico e scarico*

Fino alla completa entrata in vigore dei modelli previsti dai decreti di attuazione del Rentri, restano obbligatori gli adempimenti e le sanzioni in materia di tenuta del registro di carico e scarico, compilazione del formulario di trasporto ed invio della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti attualmente vigenti.

Sono esonerati dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico:

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono stati prodotti;
- per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.



Sono previste modalità alternative di tenuta dei registri per gli imprenditori agricoli, che sono anche valide ai fini della comunicazione al catasto: infatti, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che siano produttori iniziali di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo anche con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione relativo al trasporto dei rifiuti oppure con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta.

Pertanto, in via generale, l'impresa agricola è tenuta alla compilazione del registro di carico e scarico esclusivamente per i rifiuti speciali pericolosi prodotti dalla propria attività. I registri devono essere tenuti presso la sede operativa allestita per il deposito temporaneo dei rifiuti e conservati per 3 anni dalla data dell'ultima registrazione. Le annotazioni devono essere effettuate entro i 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto. I soggetti la cui produzione annua non ecceda le 20 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 4 tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono alle annotazioni con cadenza mensile.

I registri devono essere numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.

#### 6.11.5.8 Comunicazione annuale

Con D.P.C.M. 3 febbraio 2023 è stato approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2023. Il modello citato sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'anno precedente. Per il 2023, il termine per la presentazione delle dichiarazioni alle Camere di commercio competenti è stato fissato all'8 luglio.

Con riferimento alla dichiarazione in materia di rifiuti e, per quanto di interesse per il settore agricolo, il MUD deve essere presentato dalle imprese e dagli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e dai gestori del servizio pubblico di raccolta e del circuito organizzato di raccolta limitatamente ai rifiuti conferiti dai produttori di rifiuti speciali. Sono tuttavia esonerati dall'obbligo di presentazione:

- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e, per i soli ri-

riuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;

- le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi realizzati nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca.

#### 6.11.5.9 Semplificazioni per il registro di carico e scarico e per il MUD

Inoltre, gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi, compresi aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, quando obbligati alla comunicazione MUD possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione, dei documenti sostitutivi o del documento di conferimento rilasciato nell'ambito del circuito organizzato di raccolta.

La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività in deroga o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

#### 6.11.5.10 Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)

Ad esclusione del caso di conferimento dei rifiuti agricoli alla Cooperativa agricola o Consorzio agrario di cui l'impresa è socia, il trasporto dei rifiuti agricoli deve essere accompagnato da un documento (FIR) contenente le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo del produttore e del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto destinazione;
- data e percorso dell'istradamento;
- nome e indirizzo del destinatario.

I FIR devono essere numerati e vidimati dall'ufficio dell'agenzia delle entrate o dalla Camera di Commercio e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione è gratuita.

Il formulario deve essere di norma compilato, datato e firmato dall'impresa agricola, redatto in 4 copie e controfirmato dal trasportatore.

Sono esonerati dall'obbligo di compilazione del formulario i trasporti di rifiuti speciali agricoli effettuati dal produttore in modo occasionale e saltuario, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di rac-

colta con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.

#### *6.11.5.11 Albo gestori ambientali*

L'Albo Nazionale Gestori Ambientali è costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica-MASE) ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il trasporto dei propri rifiuti effettuato sul territorio regionale dalle imprese agricole nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta non necessita di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

Negli altri casi, il trasporto dei rifiuti è ammesso previa iscrizione del/i mezzo/i all'Albo Gestori Ambientali, con le procedure ordinarie o semplificate previste per il trasporto in conto proprio dei rifiuti speciali non pericolosi e nei limiti dei 30 chilogrammi o litri per quelli pericolosi.

In base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi 30 giorni, l'impresa viene iscritta in un'apposita sezione dell'Albo per il trasporto in conto proprio ed al pagamento di un diritto di iscrizione annuale. In tal caso, le imprese non sono tenute al pagamento delle garanzie finanziarie, così come previsto per le procedure ordinarie di iscrizione.

#### *6.11.5.12 Il regime degli sfalci e delle potature*

In merito agli sfalci e alle potature, il d.lgs. n. 116 del 2020, ha eliminato la previsione contenuta nel regime delle esclusioni dalla disciplina dei rifiuti gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni. Prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 116 del 2020, la disposizione prevedeva le seguenti esclusioni dalla disciplina dei rifiuti: le materie fecali, alle condizioni indicate dalla norma, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzio-

ne di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Pertanto, sia gli sfalci che le potature derivanti dall'attività propriamente agricola continuano ad essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti, mentre gli sfalci e le potature derivanti dall'attività di manutenzione del verde pubblico sono rifiuti speciali se realizzati dall'imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lett. a) nell'esercizio dell'attività agricola; sono, invece, rifiuti urbani se realizzati dall'imprenditore artigiano, sempre che non ricorrano, in entrambe le ipotesi, le condizioni per applicare le regole del sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis. Con riferimento alla combustione controllata degli sfalci e delle potature, le attività di raggruppamento ed abbruciamento in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri<sup>8</sup> per ettaro dei materiali vegetali effettuate nel luogo di produzione sono sottratte dalla disciplina sui rifiuti, poiché sono considerate normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non costituiscono attività di gestione di rifiuti.

La disposizione contenuta nel codice ambientale affida ai Comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale all'aperto quando sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

Di recente, il d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con l. 10 agosto 2023, n. 103 ha individuato una disciplina specifica per gli abbruciamenti al fine di chiudere la procedura d'infrazione avviata nei confronti dell'Italia nel 2014 a causa del superamento dei valori limite di PM10 previsti dalla direttiva relativa alla qualità dell'aria (direttiva n. 2008/50/CE).

Il principio è stato anche precisato dalla Corte di cassazione penale la quale ha confermato che il "raggruppamento" ed "abbruciamento" dei materiali vegetali, se eseguito nel rispetto delle condizioni imposte dalla norma, non costituisce attività di gestione di rifiuti e, conseguentemente, non integra alcun illecito previsto dalla normativa di riferimento, per la fondamentale ragione che, nel rispetto delle condizioni fissate dalla legge, le sostanze non rientrano *ope legis* nel novero dei rifiuti.

<sup>8</sup> Unità di misura di volume apparente usata per il legno ed equivalente a un metro cubo vuoto per pieno

## 6.12 Richiesta carburante agricolo

Gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio hanno diritto ad acquistare carburante ad accisa agevolata e ad aliquota IVA ridotta per “impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”. A tal fine, è necessario fare annualmente una richiesta alla Regione competente per territorio, ovvero alla P.A. delegata dalla Regione, di assegnazione dei quantitativi di carburante agricolo spettanti in base ad apposite tabelle cosiddette “ettaro-coltura” determinate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e nel rispetto della procedura prevista dal DM n. 454 del 2001.



## 6.13 Zootecnia

### 6.13.1 Il sistema di Identificazione e registrazione (I&R)

Il sistema di Identificazione e registrazione (I&R) (anagrafe zootecnica nella normativa precedente), prevede l'identificazione e la registrazione, degli animali (a seconda della specie), degli stabilimenti, ossia dei luoghi in cui essi sono custoditi, e degli operatori che ne sono responsabili.



Ha lo scopo di garantire:

- la tracciabilità e la rintracciabilità degli animali e dei loro prodotti;
- la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico;
- la programmazione dei controlli in materia di identificazione degli animali;
- le attività necessarie all'erogazione degli aiuti economici UE agli operatori tramite MASAF ed AGEA;
- le informazioni ai consumatori.

Il sistema I&R concorre all'approccio globale tra salute umana, animale e ambientale (approccio One Health).

Il Ministero della Salute detiene la Banca Dati Nazionale (BDN) in cui sono registrate, con le modalità previste per i diversi settori, le informazioni su operatori, stabilimenti, allevamenti ed altre tipologie di attività, animali e loro eventi. L'operatore provvede alla generazione del registro delle attività svolte nello stabilimento ai sensi dell'art. 9, comma 10, del D. Lgs. 134/22.

Per i vari settori del sistema I&R, l'identificazione e la registrazione deve essere effettuata con le modalità ed i tempi previsti per le varie specie animali dal D.lgs. 134/22, DM 07/03/23 e, per gli equini, dal DM 30/09/21.

In BDN sono previsti i settori dedicati alle seguenti specie animali:

- Bovina e bufalina;
- Ovina e caprina;
- Suina;
- Pollame;
- Acquacoltura;
- Apicoltura;
- Registrazione dei circhi;
- Equina;
- Lagomorfi (conigli e lepri);
- Elicicoltura;
- Camelidi e Cervidi;
- Insetti;
- Bachicoltura;
- Lombricoltura.

Consulta il Manuale operativo per la gestione del sistema I&R (identificazione e registrazione).

L'allevatore, proprietario o detentore di animali, è obbligato a registrare i propri capi all'interno della BDN e le informazioni della propria azienda, direttamente o tramite un soggetto delegato (Centro di Assistenza Agricola Coldiretti).



### 6.13.2 Stabilimento

È qualsiasi luogo, anche all'aperto, in cui sono detenuti animali o materiale germinale, pure se temporaneamente, eccetto le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia. Gli stabilimenti sono identificati in BDN mediante il codice aziendale, codice alfanumerico che identifica in maniera univoca il luogo geografico dove sono ospitati gli animali, eccetto in apicoltura dove il codice aziendale è assegnato alla residenza dell'apicoltore. In uno stabilimento sono registrati in BDN una o più attività (allevamenti o altre tipologie di cui al DM 07/03/23 – apiari in apicoltura), svolte da un operatore e inerenti ad animali di una stessa specie o gruppo specie. A ciascuna attività la BDN assegna un numero di registrazione o, a seconda dei casi, di riconoscimento, correlato al codice dello stabilimento, della specie allevata e al codice fiscale dell'operatore.

### 6.13.3 Operatore

È qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene, anche se temporaneamente, qualsiasi animale di qualsiasi specie, sia vertebrati che invertebrati, eccetto i detentori di animali da compagnia. L'operatore deve registrare in BDN tutte le informazioni di competenza e garantirne la veridicità, la correttezza e l'aggiornamento continuo dei dati che trasmette in BDN. Per l'alimentazione della BDN, gli utenti devono possedere un certificato di autenticazione digitale secondo la normativa vigente in materia.

L'operatore deve compilare in modalità informatizzata in BDN il documento di accompagnamento, già noto come modello 4 (allegato C in apicoltura) precedentemente al d.lgs. 134/22. L'operatore è obbligato entro sette giorni dall'evento ad annullarlo se la relativa movimentazione non è effettuata oppure a rettificarne eventuali informazioni errate.

Il documento contiene le informazioni sui trattamenti e sulla catena alimentare (I.C.A.), la destinazione, e, quando previsto, i dati relativi al trasporto e all'attestazione sanitaria. Ai fini della compilazione del documento, l'operatore dello stabilimento di partenza degli animali, prima del movimento in uscita, produce e registra, con tutte le informazioni previste dal sistema informativo, il documento di accompagnamento in BDN per rendere possibile la registrazione automatica delle movimentazioni in ingresso ed in uscita in BDN.

L'operatore provvede alla generazione del registro della sua attività in BDN tra-

mite la registrazione ed il continuo aggiornamento di tutte le informazioni di sua competenza, con i tempi ed i modi di cui alla normativa di riferimento. Con la piena applicazione del DM 07/03/2023 tale registro informatizzato BDN sostituirà completamente qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto previsto da disposizioni precedenti al d.lgs. 134/22.

#### 6.13.4 Benessere degli animali

Uno dei principi fondamentali della normativa comunitaria sul benessere degli animali è che questi ultimi non devono essere sottoposti a dolori o sofferenze evitabili. Sono attualmente in vigore norme comunitarie e nazionali per numerose specie animali e per varie questioni che influenzano il benessere animale. La direttiva 98/58/CE del Consiglio definisce norme minime per la protezione di tutti gli animali negli allevamenti, mentre altre norme UE definiscono gli standard di benessere degli animali da allevamento durante il trasporto e al momento dello stordimento e della macellazione. Direttive specifiche riguardano la protezione di singole specie animali quali i vitelli, i suini e le galline ovaiole. Il benessere degli animali destinati alla produzione alimentare dipende in larga parte dalle pratiche gestionali da parte dell'uomo.

Tra i fattori che influiscono sul benessere di un animale ci sono l'ambiente fisico e le risorse a disposizione dell'animale come la disponibilità di spazio, il materiale delle lettiere, e le pratiche di gestione a cui l'animale è sottoposto, come le modalità di alimentazione e i piani di trasporto. Per allinearsi alle norme europee, il Ministero della Salute ha elaborato un "Piano Nazionale per il Benessere Animale". Questo piano prevede l'individuazione di criteri armonici per valutare l'attività degli allevamenti nel nostro Paese, controlli annuali, formazione specifica per allevatori e veterinari, un coordinamento efficace tra le diverse autorità di verifica. Gli standard di benessere degli animali nell'UE sono tra i più elevati al mondo. Il benessere degli animali è parte integrante della nuova strategia Farm to Fork (F2F) (dal produttore al consumatore) dell'Unione Europea, che mira a rendere le pratiche agricole in Europa più sostenibili attraverso una politica alimentare integrata che coinvolge l'intera filiera produttiva. Si sta ponendo l'attenzione sul benessere degli animali in un'ottica "One Health" per il legame tra benessere degli animali, salute degli animali, salute pubblica e ambiente, in modo da sviluppare un sistema agricolo resiliente.

#### 6.13.4.1 Benessere durante l'allevamento

Le condizioni di allevamento riguardano i seguenti punti:

- personale: gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti, aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali;
- controllo: tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento devono essere ispezionati. Gli animali feriti o malati debbono essere curati immediatamente e, se necessario, isolati in appositi locali;
- registro: il proprietario o il detentore degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato per un arco di tempo di almeno tre anni;
- libertà di movimento: anche se è legato, incatenato o trattenuto, ciascun animale deve poter disporre di uno spazio adeguato che gli consenta di muoversi senza inutili sofferenze o lesioni;
- fabbricati e locali di stabulazione: i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura e l'umidità dell'aria devono essere mantenute entro limiti accettabili. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti continuamente ad illuminazione artificiale;
- impianti automatici o meccanici: ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Qualora si utilizzi un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente;
- mangimi, acqua e altre sostanze: agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro specie, in quantità sufficiente e a intervalli regolari. Qualsiasi altra sostanza è vietata, tranne quelle somministrate per fini terapeutici, profilattici o in previsione di un trattamento zootecnico. Inoltre, le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite in modo da ridurre i rischi di contaminazione;
- mutilazioni: cauterizzazione dell'abbozzo corneale al di sotto delle tre settimane di vita, taglio del becco nei primi giorni di vita, castrazione prima del raggiungimento della maturazione sessuale.

Il programma dei controlli dell'allevamento è contenuto nel Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA).

Nel PNBA, vengono stabiliti il numero dei controlli da effettuare da parte dei Servizi veterinari delle ASL presso gli allevamenti, per verificare l'attuazione delle norme sul benessere animale.

#### 6.13.4.2 Benessere durante il trasporto

Durante tutte le operazioni di trasporto, gli animali vengono a contatto con numerosi fattori che causano stress psico-fisico e che rendono la valutazione del benessere degli animali trasportati particolarmente complessa; quindi, per garantire adeguati livelli di benessere degli animali, sono individuati degli indicatori, che prendano in considerazione sia l'animale sia l'ambiente nel quale viene trasportato. Il trasporto è costituito da una serie di fasi che comprendono:

- carico sul mezzo utilizzato (camion, aereo, nave e treno);
- eventuale trasferimento su altro mezzo di trasporto;
- viaggio verso il luogo di destino con soste e scarico degli animali nei posti di controllo, laddove un lungo viaggio supera le ore massime consentite per le singole specie dalla norma vigente;
- scarico in arrivo in azienda con la sistemazione nei box di allevamento o nell'impianto di macellazione con la sistemazione nelle aree di sosta.

Durante il trasporto, diversi fattori influiscono sul benessere degli animali; pertanto, è di fondamentale importanza la valutazione di tutti gli indicatori basati sia sull'animale sia sull'ambiente circostante (durata del viaggio, tipo di guida).

#### 6.13.4.3 Benessere durante la macellazione

Le operazioni di "macellazione" (definita come "l'abbattimento di animali destinati all'alimentazione umana"), ovvero maneggiamento, immobilizzazione, stordimento, valutazione dell'efficacia dello stordimento, sospensione o sollevamento di animali vivi, dissanguamento e macellazioni secondo particolari metodi devono essere effettuate esclusivamente da persone in possesso del "certificato di idoneità". Durante l'abbattimento e le operazioni correlate, devono essere risparmiate agli animali dolori, ansia, o sofferenza evitabili e garantire:

- assenza di segni di dolore o paura evitabili;
- protezione dall'assenza prolungata di cibo e acqua;
- protezione da interazioni evitabili.

Gli animali devono essere abbattuti previo stordimento. L'operatore deve eseguire:

- controlli sui metodi di stordimento;
- identificazione del responsabile della tutela del benessere animale;
- manutenzione dei dispositivi di immobilizzazione e stordimento.

### 6.13.5 Formazione degli operatori sulla sanità animale e benessere

Un operatore, formato e consapevole, diventa una garanzia fondamentale per la gestione efficace della sanità animale e dell'intero settore poiché è in grado di assicurare la tracciabilità dei propri animali e di riconoscere tutti i segnali, gli eventi o le informazioni che possono rivelare l'insorgenza di una malattia animale (early detection) e, di conseguenza, di reagire prontamente, in collaborazione con i servizi veterinari territoriali, per limitare al massimo ogni eventuale pericolo.

Il sistema di formazione regolamentato assicura, dunque, che ogni operatore, in relazione al proprio ruolo, acquisisca tutte le conoscenze necessarie per esercitare correttamente i compiti che il regolamento (UE) 2016/429 "Animal Health Law" e la normativa nazionale di attuazione gli conferiscono, a vantaggio di un'attività efficace e coordinata di sorveglianza e controllo, oltre che di prevenzione, delle malattie animali e che siano adeguatamente formati ed informati su:

1. principali malattie elencate degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo e relativo rischio di diffusione;
2. oneri ed obblighi degli operatori e dei professionisti degli animali con particolare riferimento agli obblighi di sorveglianza passiva, di notifica e di comunicazione;
3. principi di biosicurezza;
4. interazione tra sanità animale, benessere animale e salute umana;
5. buone prassi di allevamento;
6. resistenza ai trattamenti farmacologici, compresa quella antimicrobica.

Gli operatori che al 1° gennaio 2024 sono identificati e registrati nel Sistema I&R, ai sensi del Decreto n.134/2022, e hanno già avviato la propria attività sono tenuti ad assolvere all'obbligo di frequenza del primo programma formativo entro il 31 dicembre 2025. Mentre gli operatori che avviano la propria attività dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 possono assolvere all'obbligo di frequenza del primo programma entro dodici mesi dall'avvio dell'attività.

A decorrere dal 1° gennaio 2026 la frequenza del primo programma di formazione è condizione per la registrazione degli operatori ed i trasportatori nel Sistema I&R e per l'avvio dell'attività dei professionisti degli animali che si occupano di animali identificati e registrati.

Gli operatori (proprietari, detentori degli animali) devono adottare misure adeguate per garantire il benessere degli animali e sono obbligati ad una formazione specifica sul benessere degli animali, alla luce delle nuove conoscenze, dell'evoluzione della normativa e della messa a punto del sistema ClassyFarm.

### 6.13.6 Il Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA)

Il SQNBA definisce uno schema di produzione a carattere nazionale che stabilisce le regole generali e i requisiti tecnici per la gestione del processo di allevamento degli animali allevati, mediante la valutazione di parametri stabiliti su base scientifica, e rappresenta una disposizione di riferimento nella certificazione volontaria relativa al benessere animale.

Il SQNBA prevede, in sintesi l'adesione volontaria dei soggetti che si impegnano a garantire requisiti di salute e benessere animale, superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, nonché si impegnano a ridurre l'uso degli antibiotici e a garantire, in generale, una maggiore sostenibilità dell'allevamento.

Gli operatori del settore primario e quelli della filiera, ottenuta la certificazione, potranno quindi utilizzare le informazioni previste dal SQNBA per contraddistinguere e valorizzare sia gli animali sia i prodotti provenienti da allevamenti conformi al citato sistema.

Il SQNBA si inserisce pertanto in una più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di transizione del settore zootecnico verso un modello allevatorio più sostenibile, migliorare il benessere degli animali, innalzare la qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e ridurre l'antimicrobica resistenza (AMR), nella consapevolezza che benessere animale e consumo di farmaci sono elementi tra loro sempre di più interconnessi.

### 6.13.7 Il Sistema ClassyFarm

Le sfide che attendono il settore sanitario e quello agro-alimentare si stanno facendo via via più complesse. Carenze a livello di benessere animale, biosicurezza dell'allevamento e consumo eccessivo di antibiotici danno origine a rischi sanitari sempre di più connessi tra loro, rendendo necessario un approccio integrato che includa anche il macello, nel ruolo chiave di osservatorio epidemiologico. In questo contesto nasce il sistema ClassyFarm con l'obiettivo di categorizzare gli allevamenti in base al rischio per la sanità pubblica veterinaria.

ClassyFarm è una piattaforma informatica del Ministero della Salute per il monitoraggio degli allevamenti e la loro caratterizzazione in base al rischio. inserita nel portale nazionale della veterinaria ([www.vetinfo.it](http://www.vetinfo.it)), che elabora una notevole mole di dati provenienti da diverse fonti (raccolti sul campo o da altri sistemi informativi) attraverso appositi processi di business intelligence. Quali:

- valutazioni in campo del benessere animale e biosicurezza dell'allevamento;
- consumo e suscettibilità agli antimicrobici;



- principali parametri dell'allevamento (stati sanitari, dati produttivi e alimentazione);
- rilevazioni al macello di dati sanitari (es. score polmonari) e di benessere (es. lesioni alla coda nel suino).

Le informazioni raccolte sul campo possono provenire dai controlli ufficiali svolti dalle Autorità Competenti, dagli audit dei certificatori (in fase d'implementazione) oppure da veterinari liberi professionisti, come il veterinario aziendale, opportunamente formati per svolgere le attività di autocontrollo. Questi ultimi sono svolti su base volontaria, come definito dal Decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017.

## 7. PRATICHE COMMERCIALI SLEALI

### 7.1 Premessa

La Direttiva (UE) n. 633 del 2019 ha introdotto una disciplina armonizzata a livello unionale per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. La Direttiva contiene un elenco delle pratiche commerciali sleali comunque vietate e consente agli Stati membri di individuare e sanzionare ulteriori pratiche commerciali sleali rispetto a quelle espressamente elencate dalla stessa.

L'Italia ha recepito la Direttiva n. 633 con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021.

Il decreto legislativo n. 198/2021 disciplina le relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari e le pratiche commerciali vietate in quanto imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte e contrarie ai principi di buona fede e correttezza.

Al fine di tutelare la parte contrattuale debole, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 198 cit. ricomprende nell'ambito di applicazione del decreto le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.

Ai sensi dell'articolo 2, sono definiti contratti di cessione «i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, nonché dei conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci o ad organizzazioni di produttori, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2015, n. 102, di cui sono soci». Le norme che regolano i principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione (art. 3), le pratiche commerciali sleali vietate (art. 4 e 5), e le vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari (art. 7) costituiscono norme imperative e prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti. Le pattuizioni o clausole contrattuali contrarie alle predette disposizioni sono nulle, ma non inficiano la validità dell'intero contratto.

### 7.2 I contratti di cessione – elementi essenziali

I contratti di cessione di prodotti agricoli ed alimentari devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi prima, durante e dopo l'in-

staurazione della relazione commerciale.

Sono elementi essenziali del contratto:

- la forma scritta, con ricorso a forme equipollenti tassativamente elencate ed utilizzabili solo in caso di preventivo accordo quadro tra acquirente e fornitore;
- la stipula del contratto prima della consegna;
- l'indicazione nel contratto dei seguenti elementi: durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, modalità di consegna e di pagamento;
- la durata minima di 12 mesi dei contratti, ad eccezione delle cessioni ai pubblici esercizi (come definiti dall'art. 5 legge n. 287 del 1991), con possibilità di deroga motivata alla durata minima, anche in ragione della stagionalità del prodotto oggetto di cessione, se concordata tra le parti o risultante da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti in almeno cinque Camere di commercio o nel CNEL, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria.

Fatto salvo il divieto di pratiche commerciali sleali (v. infra) elencate agli articoli 4 e 5, è possibile prevedere nei contratti di cessione condizioni contrattuali "in deroga", comprese quelle relative ai prezzi, solo qualora tali condizioni siano definite nell'ambito di accordi quadro stipulati dalle Organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti in almeno cinque Camere di commercio o nel CNEL, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria.

### **7.3 Pratiche sempre vietate nei rapporti tra imprese della filiera ("blacklist") e pratiche vietate salvo accordo tra le parti ("greylist")**

L'art. 4 del decreto legislativo n. 198/2021 recepisce nella legislazione nazionale la "blacklist" di cui all'articolo 3 della Direttiva n. 633 del 2019, vietando nelle relazioni tra operatori commerciali, ivi compresi i contratti di cessione, le seguenti pratiche commerciali sleali:

- il versamento tardivo del corrispettivo per i prodotti agricoli e alimentari, con distinguo tra prodotti deperibili e non, salvo talune eccezioni tassativamente previste; il decreto legislativo dispone altresì una maggiorazione, inderogabile, di quattro punti percentuali del saggio degli interessi legali di mora dovuti in caso di versamento tardivo;
- l'annullamento di ordini con preavviso inferiore a 30 giorni;
- le modifiche unilaterali da parte dell'acquirente ai contratti in ordine a modalità della fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi;
- la richiesta al fornitore di pagamenti non connessi alla vendita;

- l'obbligo imposto al fornitore di pagare per il deterioramento o la perdita dei beni nei locali dell'acquirente;
- il rifiuto di conferma scritta da parte dell'acquirente delle condizioni dell'accordo;
- l'acquisizione, l'utilizzazione o la divulgazione illecita di segreti commerciali del fornitore;
- la minaccia di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore che voglia esercitare i diritti contrattuali e legali ad esso spettanti;
- la richiesta del costo sostenuto per esaminare i reclami dei clienti in assenza di negligenze da parte del fornitore.

Il decreto legislativo, al pari di quanto previsto dalla Direttiva n. 633 cit., vieta altresì le seguenti pratiche commerciali, salvo che esse siano state precedentemente concordate tra fornitore e acquirente nel contratto di cessione, nell'accordo quadro ovvero in un altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci (c.d. "greylist"):

- la restituzione dell'invenduto senza un pagamento per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento lo smaltimento;
- la richiesta di pagamento al fornitore delle spese per immagazzinamento, esposizione, commercializzazione, pubblicità, promozione dei prodotti o richiesta dei costi di marketing o del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita;
- la richiesta al fornitore del costo degli sconti sui prodotti in promozione salvo che l'acquirente specifichi preventivamente il periodo e quantità dei prodotti da ordinare.

## 7.4 Ulteriori pratiche commerciali sleali previste a livello nazionale

Nel perimetro tracciato dalla Direttiva, che consente agli Stati membri di individuare e sanzionare altre pratiche commerciali sleali, il decreto legislativo n. 198 individua all'articolo 5 le seguenti ulteriori pratiche commerciali sleali:

- l'assenza di anche una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 nella stipula di contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, tra cui la forma scritta;
- la previsione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il fornitore, quali la vendita a prezzi al di sotto dei costi di produzione;
- l'acquisto dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;
- l'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti o il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali o l'adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale tenendo

conto del complesso delle relazioni commerciali;

- la subordinazione dei contratti o della continuità delle relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni senza alcuna connessione oggettiva o l'imposizione di servizi e prestazioni accessorie senza alcuna connessione con la cessione del prodotto;
- l'esclusione dell'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o delle spese di recupero dei crediti;
- la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al fornitore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese;
- l'imposizione di un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da una parte alla sua controparte;
- l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di prodotti con date di scadenza troppo brevi rispetto alla vita residua del prodotto stesso, stabilita contrattualmente;
- l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato assortimento, inteso come l'insieme dei beni che vengono posti in vendita da un operatore commerciale per soddisfare le esigenze dei suoi clienti;
- l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, dell'inserimento di prodotti nuovi nell'assortimento;
- l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o nell'esercizio commerciali.

## 7.5 Revisione della disciplina delle vendite sottocosto

Il decreto legislativo vieta la vendita sottocosto di prodotti deperibili ad eccezione del caso in cui il prodotto invenduto sia a rischio deperibilità o in caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta.

In caso di violazione del divieto, il prezzo stabilito dalle parti è sostituito di diritto dal prezzo risultante dalle fatture di acquisto o, in mancanza, dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione calcolati da ISMEA, ovvero – in mancanza di tali rilevazioni – dal prezzo medio praticato per prodotti simili sul mercato di riferimento. Non è possibile imputare al fornitore le conseguenze economiche derivanti dal deperimento o dalla perdita dei prodotti venduti sottocosto non derivanti da negligenza del fornitore.

## 7.6 Autorità di contrasto, denunce e sanzioni

Il decreto legislativo designa l'ICQRF quale autorità nazionale di contrasto per l'accertamento delle violazioni relative agli elementi essenziali dei contratti di cessione ed alle pratiche commerciali sleali e per l'irrogazione delle relative sanzioni. L'ICQRF può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie proporzionate e dissuasive, fino ad un massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento nei casi di reiterata violazione. In particolare, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:

- fino al 5 per cento del fatturato per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 3, comma 2 (contratto in forma scritta ed indicazione della durata e delle caratteristiche del prodotto) e dell'articolo 4, comma 1, lettera g) (rifiuto di confermare per iscritto le condizioni di un contratto). In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 2.000 euro;
  - fino al 3,5 per cento per la violazione del termine minimo di durata. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 10.000 euro;
  - fino al 3,5 per cento per il mancato rispetto dei termini di pagamento. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 1.000 euro;
  - fino al 5 per cento per le pratiche commerciali sleali della "blacklist" di cui all'articolo 4 comma 1, lettere c), d), e), f), h), i) e j). In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 30.000 euro;
  - fino al 3 per cento per le pratiche commerciali sleali della "greylist". In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 15.000 euro;
  - fino al 3 per cento per le pratiche commerciali sleali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), l), m) n), o) e p). In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 10.000 euro.
- In caso di concorso della violazione del divieto di acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare elettroniche a doppio ribasso (art. 5, comma 1, lettera a) e del divieto di imporre condizioni eccessivamente gravose, ivi compreso un prezzo inferiore ai costi di produzione (art. 5 comma 1, lettera b), la sanzione di cui sopra è raddoppiata, fermo restando il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento;
- fino al 4 per cento per le pratiche commerciali sleali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), j) e k). In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro.

Per la violazione del divieto di vendita in merito al sottocosto di prodotti agricoli e alimentari, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 7 del decreto legislativo n.198, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2001.



## 7.7 Denunce, azione inibitoria e risarcitoria

Fornitori, organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di fornitori o di acquirenti su richiesta di uno o più dei loro membri ovvero altre organizzazioni, anche di categoria, che abbiano un interesse qualificato, possono presentare denunce all'ICQRF oppure all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l'acquirente sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata.

Su richiesta del denunciante, l'ICQRF adotta le misure necessarie a tutela dell'identità dello stesso o di chi assuma di essere stato lesa dalla pratica commerciale sleale denunciata o a tutela delle informazioni fornite di cui il denunciante abbia chiesto un trattamento riservato.

È sempre possibile per gli interessati agire in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni delle disposizioni sopra riportate, con le relative sanzioni amministrative. L'azione in giudizio può essere promossa anche da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di fornitori o acquirenti o altre organizzazioni, anche di categoria, che abbiano un interesse qualificato.

I medesimi soggetti possono agire, a tutela degli interessi collettivi rappresentati, richiedendo al giudice competente in ordine all'emanazione di provvedimenti cautelari, di inibire i comportamenti in violazione dei precetti sanzionati ai sensi degli articoli 840-bis e seguenti del codice di procedura civile.

## 7.8 Buone pratiche commerciali

Si considerano coerenti con i principi di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede e correttezza, gli accordi ed i contratti di filiera che, oltre a rispettare le disposizioni del decreto legislativo n. 198, abbiano durata di almeno tre anni nonché i contratti di cessione stipulati in conformità con i pertinenti accordi quadro nazionali ovvero con l'assistenza delle Organizzazioni professionali rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria.

I prodotti agricoli ed alimentari oggetto dei predetti contratti possono essere pubblicizzati con un'apposita menzione che informi i consumatori circa il rispetto delle "buone pratiche commerciali".

## 8. LE OPPORTUNITÀ DELLA PAC TRA PRIMO E SECONDO PILASTRO

La PAC (Politica Agricola Comunitaria), da quando è entrata in vigore, ha sempre rappresentato una componente importante del bilancio delle aziende agricole e nel corso degli anni è stata ristrutturata diverse volte. A gennaio 2023 è entrata in vigore la nuova programmazione, destinata a sostenere gli agricoltori per i successivi cinque anni, fino al 2027.

La nuova PAC mantiene l'impostazione di base della precedente; si articola quindi in due pilastri: il 1° pilastro si compone dei pagamenti diretti e dei sostegni settoriali, mentre il 2° pilastro riguarda tutti gli interventi volti allo sviluppo rurale. Complessivamente, la PAC 2023-27 dell'Italia potrà disporre di oltre 35 miliardi di euro, di cui quasi 18 miliardi per i pagamenti diretti, circa 16 miliardi per lo sviluppo rurale e poco meno di 2 miliardi per i sostegni settoriali.

### 8.1 Il regime dei pagamenti diretti

I pagamenti diretti nella nuova programmazione continuano a svolgere la funzione di sostegno al reddito degli agricoltori; tuttavia, con la nuova PAC il sostegno ha rafforzato la sua connotazione di "premio" per aver fornito servizi eco-sistemici alla collettività. La PAC 2023-27, infatti, conserva alcuni elementi della sua versione precedente: sostegno di base, sostegno per i giovani agricoltori e sostegno accoppiato, ma introduce anche i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, o più brevemente eco-schemi, ai quali è destinato il 25% del budget per i pagamenti diretti. A questi pagamenti si aggiunge anche il sostegno redistributivo, novità pensata per sostenere le aziende di dimensione più contenuta.

A questi premi possono accedere gli agricoltori attivi che presentano la relativa Domanda Unica di aiuto entro il 15 maggio di ogni anno, previo aggiornamento del fascicolo aziendale.

Al sostegno di base viene riservato il 48% dei fondi per gli aiuti diretti. Questi pagamenti continueranno ad essere erogati sulla base del numero di titoli e del loro valore. Relativamente al loro valore va sottolineato che dal 2023 ha ripreso a funzionare il meccanismo della convergenza, attraverso il quale, entro il 2027, tutti i titoli nel territorio nazionale avranno valore compreso tra l'85% del valore medio, pari a circa 164 euro, e 1.400 euro (tetto massimo). I titoli potranno essere acquistati o affittati, con o senza terra abbinata, oppure potranno essere richiesti alla Riserva nazionale. In quest'ultimo caso hanno accesso prioritario i giovani e i nuovi agricoltori (per questi ultimi l'età massima 60 anni).

Il sostegno per i giovani agricoltori presenta invece due importanti differenze con la precedente programmazione. La prima riguarda i requisiti per potervi accedere: da quest'anno infatti, oltre al requisito del primo insediamento come capo azienda entro i 5 anni precedenti e dell'età, che deve essere inferiore ai 41 anni non compiuti, è stata introdotta la necessità di comprovare il possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza. In questo senso, il giovane che intende richiedere questo status dovrà dimostrare il possesso di uno dei seguenti titoli: superamento dell'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario, zoonomo, perito agrario laureato, dottore agronomo e forestale, veterinario, agrotecnico laureato o titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo. In alternativa, è comunque valido il titolo di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi almeno triennali, purché accompagnato da un attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, oppure il titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo. I tre requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda, vale a dire entro il 15 maggio. La seconda importante novità è relativa all'importo che si può ricevere con questa tipologia di sostegno, che sarà pari a circa 83,50 euro ad ettaro per tutti i beneficiari. La principale novità dei pagamenti diretti sono però gli eco-schemi. Questi sono premi che vengono concessi agli agricoltori che si impegnano, su base volontaria, ad adottare pratiche che vanno a beneficio dell'ambiente o del benessere degli animali. Sono in totale cinque, anche se due di essi si suddividono a loro volta in due tipologie distinte:

- Eco-schema 1 - Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale: è destinato agli agricoltori che si impegnano a ridurre l'uso di antimicrobici veterinari, misurato tramite Classyfarm (vedi capitolo 6.13.7) – Livello 1, per ovini, bovini e suini - o, in alternativa, che aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (vedi capitolo 6.13.6) con pascolamento – Livello 2, per bovini e suini;



- Eco-schema 2 - Pagamento per inerbimento delle colture arboree: è un premio concesso agli agricoltori che mantengono l'inerbimento, spontaneo o seminato, nell'interfilare delle colture arboree o sulla superficie esterna alla proiezione della chioma;
- Eco-schema 3 - Pagamento per la salvaguardia di olivi di valore paesaggistico: è un sostegno concesso agli agricoltori che si impegnano a mantenere in buono stato oliveti di valore paesaggistico attraverso la potatura eseguita almeno ogni 2 anni. Si tratta quindi di un impegno biennale;
- Eco-schema 4 - Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento: è un premio che viene erogato agli agricoltori che eseguono l'avvicendamento almeno biennale sui seminativi. Anche in questo caso, come per ECO3, si è tenuti a fare domanda anche per il secondo anno di impegno. L'avvicendamento deve essere riportato nel Piano di coltivazione e può riguardare al massimo quattro anni consecutivi;
- Eco-schema 5 - Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori: l'ultimo eco-schema nasce per premiare gli agricoltori che si impegnano a mantenere una copertura con piante di interesse apistico a perdere. Questo pagamento si articola in due parti: una relativa alle superfici con colture arboree e l'altra riguardante i seminativi.

Per maggiori informazioni ci si può recare presso un Centro Coldiretti e si può anche consultare la pubblicazione [SCHEDE PRATICHE PER LA NUOVA PAC](#).



## 8.2 Il Secondo Pilastro

In continuità con la vecchia PAC, nella programmazione 2023-27 è stato mantenuto l'intervento per sostenere l'insediamento dei giovani agricoltori (SRE01). Questo intervento, presente in tutti i complementi di sviluppo rurale regionali, consiste in un contributo a fondo perduto che può arrivare fino a 100.000 euro a fronte della presentazione di un Piano aziendale sostenibile, sia dal punto di vista economico che ambientale e sociale. I requisiti per accedervi sono gli stessi richiesti per accedere al sostegno per i giovani agricoltori del 1° pilastro (vedi capitolo 8.1). Le Regioni hanno comunque la facoltà di stabilire ulteriori criteri volti ad aumentare l'efficacia del sostegno.

Questo intervento può essere comunque richiesto in modalità “Pacchetto Giovani” nelle regioni che lo consentono. Ciò significa che è possibile attivare questo intervento in contemporanea con altri che possono variare da regione a regione, come ad esempio gli interventi per gli investimenti in azienda. I giovani agricoltori possono comunque accedere a tutti gli altri interventi della politica di sviluppo rurale.

Tra gli altri può essere rilevante l'intervento per gli investimenti produttivi agricoli (SRD01), attivato in tutte le regioni italiane, con il quale vengono erogate sovvenzioni agli agricoltori con lo scopo di valorizzare le strutture aziendali, incrementare la produttività e la competitività e adeguare la struttura dei costi e ricavi aziendale. In molte regioni è prevista anche una maggiorazione degli importi ricevibili nel caso dei giovani agricoltori. Anche l'intervento per gli investimenti nelle aziende agricole per diversificazione in attività non agricole (SRD03) può costituire un'opportunità per le imprese guidate dai giovani. Con questo intervento si intende infatti promuovere gli investimenti per la diversificazione aziendale, in modo tale da favorire la crescita economica dell'impresa e lo sviluppo delle aree rurali. Ne sono un esempio gli agriturismi, le attività di agricoltura sociale e quelle didattiche. Pure in questo caso alcune Regioni hanno previsto una maggiorazione degli importi per le aziende agricole guidate da giovani beneficiarie.

Tutti gli interventi descritti finora possono essere richiesti partecipando ad un bando regionale, nei termini previsti dal bando stesso.

Oltre a questi interventi, i giovani agricoltori possono usufruire anche di altre misure volte ad accrescere le loro competenze. Ne sono un esempio i servizi di consulenza (SRH01) o le azioni di formazione degli imprenditori agricoli (SRH03), che possono essere erogati da soggetti esperti del settore a favore degli agricoltori.

Per conoscere le tempistiche e le modalità di partecipazione ai bandi o alle attività formative è opportuno informarsi presso l'ufficio Coldiretti della propria zona oppure consultare la sezione “Bandi” del Portale del Socio Coldiretti.

Esistono infine, un ampio numero di interventi che promuovono la tutela dell'ambiente, del clima o del benessere degli animali, che si identificano in tutti gli interventi classificati da SRA01 a SRA31. Questi comprendono, ad esempio, incentivi per l'agricoltura integrata (SRA01), per l'agricoltura biologica (SRA29) o per il benessere animale (SRA30). A questi interventi è possibile accedere attraverso la presentazione della Domanda unica entro il 15 maggio di ogni anno.

## 9. LA CONDIZIONALITÀ

### 9.1 L'architettura verde

La nuova PAC ha introdotto la novità dell'architettura verde, un insieme di strumenti funzionali volti a migliorare le performance ambientali delle aziende agricole, massimizzando l'ambizione degli obiettivi climatico-ambientali della nuova programmazione. Nello specifico, l'architettura verde è composta da tre strumenti, fra di loro sinergici e complementari:

- la condizionalità rafforzata, che rappresenta un insieme di norme vincolanti per percepire sia i pagamenti diretti che i pagamenti annuali previsti dallo Sviluppo rurale per gli Impegni agro-climatico-ambientali, i vincoli naturali e gli svantaggi territoriali specifici;
- gli eco-schemi, che propongono agli agricoltori pagamenti aggiuntivi a fronte di Impegni ambientali su base volontaria che vanno oltre la condizionalità rafforzata;
- i pagamenti agro-climatico-ambientali del secondo pilastro nell'ambito dell'intervento "Impegni ambientali, climatici ed altri Impegni in materia di gestione".

La nuova architettura verde della PAC, quindi, combina misure obbligatorie e volontarie del primo e del secondo pilastro.

### 9.2 La nuova condizionalità

Sulla linea della precedente programmazione PAC 2015-2022 la condizionalità rimane basata sui Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e sulle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

Per il periodo di programmazione 2023-2027 vengono introdotte delle novità nell'impianto di condizionalità:

- i CGO scendono da 13 a 11;
- le norme sulle BCAA passano da 7 a 9;
- la condizionalità viene "rafforzata" con l'assorbimento al suo interno del Greening, i cui impegni sono in parte ripresi e modificati nella BCAA1, nella BCAA7, nella BCAA8 e nella BCAA9.

I criteri e le norme sono raggruppati in settori cui è collegato un tema principale.

Per tutte le BCAA il settore di riferimento è "Clima e ambiente", invece i CGO sono raggruppati come per le BCAA in "Clima e ambiente", "Salute pubblica, salute degli animali e delle piante" e "Benessere degli animali".



### 9.3 Chi è interessato alla condizionalità?

Tutti i beneficiari dei pagamenti sono tenuti al rispetto di quanto disciplinato per il regime di Condizionalità "rafforzata", ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, in termini sia di CGO sia delle BCAA applicabili all'azienda.

In caso di infrazione all'azienda viene applicata una sanzione amministrativa che si traduce in una riduzione dei pagamenti concessi o da concedere.

La normativa di riferimento è il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 che integra quanto normato dal Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio e in ottemperanza di quanto prescritto dal DM del MASAF n. 147385 e dal D.lgs. n.42 del 17 marzo 2023.

L'elenco dei pagamenti del 1° e 2° pilastro soggetti agli obblighi della condizionalità sono indicati nella tabella di seguito.

<p><b>Pagamenti diretti, a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115</b></p> <p><u>- Pagamenti diretti disaccoppiati:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sostegno di base al reddito;</li> <li>- Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;</li> <li>- Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;</li> <li>- Eco-schemi - regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;</li> <li>2. Pagamento per inerbimento delle colture arboree;</li> <li>3. Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;</li> <li>4. Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;</li> <li>5. Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.</li> </ol> <p><u>- Pagamenti diretti accoppiati:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- latte;</li> <li>- carni bovine;</li> <li>- carni ovine e caprine;</li> <li>- frumento duro ;</li> <li>- semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);</li> <li>- riso;</li> <li>- barbabietola da zucchero;</li> <li>- pomodoro destinato alla trasformazione;</li> <li>- olio d'oliva;</li> <li>- agrumi;</li> <li>- colture proteiche comprese le leguminose.</li> </ul>	<p><b>Pagamenti ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115</b> relativo agli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione e requisiti obbligatori - Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione (ACA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SRA01 – ACA 1 produzione integrata</li> <li>- SRA02 – ACA 2 impegni specifici uso sostenibile dell'acqua</li> <li>- SRA03 – ACA 3 tecniche lavorazione ridotta dei suoli</li> <li>- SRA04 – ACA 4 apporto di sostanza organica nei suoli</li> <li>- SRA05 – ACA 5 inerbimento colture arboree</li> <li>- SRA06 – ACA 6 cover crops</li> <li>- SRA07 – ACA 7 conversione seminativi a prati e pascoli</li> <li>- SRA08 – ACA 8 gestione prati e pascoli permanenti</li> <li>- SRA09 – ACA 9 impegni gestione habitat natura 2000</li> <li>- SRA10 – ACA 10 supporto alla gestione di investimenti non produttivi</li> <li>- SRA11 – ACA 11 gestione attiva infrastrutture ecologiche</li> <li>- SRA12 – ACA 12 colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche</li> <li>- SRA13 – ACA 13 impegni specifici gestione effluenti zootecnici</li> <li>- SRA14 – ACA 14 allevatori custodi dell'agrobiodiversità</li> <li>- SRA15 – ACA 15 agricoltori custodi dell'agrobiodiversità</li> <li>- SRA16 – ACA 16 conservazione agrobiodiversità - banche del germoplasma</li> <li>- SRA17 – ACA 17 impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica</li> <li>- SRA18 – ACA 18 impegni per l'apicoltura</li> <li>- SRA19 – ACA 19 riduzione impiego fitofarmaci</li> <li>- SRA20 – ACA 20 impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti</li> <li>- SRA21 – ACA 21 impegni specifici di gestione dei residui</li> </ul>	<p><b>Pagamenti ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 2021/2115</b> relativo ai vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SRB01-Sostegno zone con svantaggi naturali montagna</li> <li>- SRB02-Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi</li> <li>- SRB03-Sostegno zone con vincoli specifici</li> </ul> <p><b>Pagamenti ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (UE) 2021/2115</b> relativo Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SRC01-Pagamento compensativo zone agricole natura 2000</li> <li>- SRC02-Pagamento compensativo per zone forestali natura 2000</li> <li>- SRC03-Pagamento compensativo per zone agricole incluse nei piani di gestione bacini idrografici</li> </ul> <p>Pagamenti a superficie, ed a capo, per i quali i beneficiari abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.</p>
---	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SRA22 – ACA 22 impegni specifici risaie</li> <li>- SRA23 – ACA 23 impegni specifici sostenibilità ambientale allevamenti</li> <li>- SRA24 – ACA 24 pratiche agricoltura di precisione</li> <li>- SRA25 – ACA 25 tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica</li> <li>- SRA26 – ACA 26 ritiro seminativi dalla produzione</li> <li>- SRA17 – ACA 17 impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica</li> <li>- SRA18 – ACA 18 impegni per l'apicoltura</li> <li>- SRA19 – ACA 19 riduzione impiego fitofarmaci</li> <li>- SRA20 – ACA 20 impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti</li> <li>- SRA21 – ACA 21 impegni specifici di gestione dei residui</li> <li>- SRA22 – ACA 22 impegni specifici risaie</li> <li>- SRA23 – ACA 23 impegni specifici sostenibilità ambientale allevamenti</li> <li>- SRA24 – ACA 24 pratiche agricoltura di precisione</li> <li>- SRA25 – ACA 25 tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica</li> <li>- SRA26 – ACA 26 ritiro seminativi dalla produzione</li> </ul> <p>Altri sostegni specifici</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SRA27 - pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima</li> <li>- SRA28 - sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali</li> <li>- SRA29 - pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica</li> <li>- SRA30 - benessere animale</li> <li>- SRA31 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali.</li> </ul>	
--	---	--

## 9.4 I CGO - Criteri di Gestione Obbligatori

I CGO sono disposizioni contenute in regolamenti e direttive emanati dall'Unione Europea, sia di recente emanazione, sia entrati a far parte della normativa nazionale da tempo.

I CGO comprendono gli impegni che gli agricoltori devono osservare in materia di:

- Acqua;
- Biodiversità e paesaggio;
- Sicurezza alimentare;
- Prodotti fitosanitari;
- Benessere degli animali.

Per gli impegni si rimanda alla descrizione riportata nella tabella di seguito.

Tema principale	Criteri e requisiti	
Acqua	CGO 1	<p><b>Su TUTTE LE SUPERFICI AGRICOLE</b>                      Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati:                      - Impegno a) Rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso;                      - Impegno b) Per la protezione delle acque dall'inquinamento da fosfati e fonti diffuse di fosfati, obbligo di registrazione nel quaderno di campagna dei dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e reg. 2019/1009.                      Informazioni minime da inserire nel quaderno di campagna:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;</li> <li>• coltura;</li> <li>• data di distribuzione (giorno/mese/anno);</li> <li>• tipo di fertilizzante e denominazione;</li> <li>• il contenuto percentuale in fosforo;</li> <li>• la quantità totale.</li> </ul>
	CGO 2	<p><b>Su TUTTE LE SUPERFICI AGRICOLE ricadenti in ZVN</b>                      Protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole                      A. obblighi amministrativi;                      B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;                      C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;                      D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.</p>
Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	<p><b>Su TUTTE LE SUPERFICI AGRICOLE</b>                      Conservazione degli uccelli selvatici per ZSC e ZPS.</p>
	CGO 4	<p><b>Su TUTTE LE SUPERFICI AGRICOLE</b>                      Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche per SIC o ZSC.</p>

<b>Sicurezza alimentare</b>	<b>CGO 5</b>	<p><b>TUTTI I BENEFICIARI DEI PAGAMENTI DIRETTI O ANNUALI ai sensi di art. 70, 71, 72 del Reg. (UE) 2021/2115</b> Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. produzioni animali;</li> <li>2. produzioni vegetali;</li> <li>3. produzione di latte;</li> <li>4. produzione di uova;</li> <li>5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.</li> </ol>
	<b>CGO 6</b>	<p><b>TUTTI I BENEFICIARI DEI PAGAMENTI DIRETTI O ANNUALI ai sensi di art. 70, 71, 72 del Reg. (UE) 2021/2115 che dispongono di un allevamento</b> Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze <math>\beta</math>-agoniste nelle produzioni animali - divieto di somministrazione e divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.)</p>
<b>Prodotti fitosanitari</b>	<b>CGO 7</b>	<p><b>TUTTI I BENEFICIARI DEI PAGAMENTI DIRETTI O ANNUALI AI SENSI DI ART. 70, 71, 72 DEL REG. (UE) 2021/2115</b> Uso dei prodotti fitosanitari Le aziende i cui titolari sono acquirenti/utilizzatori di prodotti fitosanitari devono rispettare i seguenti impegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;</li> <li>• il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;</li> <li>• rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;</li> <li>• presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.</li> </ul>
	<b>CGO 8</b>	<p><b>TUTTI I BENEFICIARI DEI PAGAMENTI DIRETTI O ANNUALI ai sensi di art. 70, 71, 72 del Reg. (UE) 2021/2115</b> Uso sostenibile dei pesticidi</p> <p>A. Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012).</p> <p>B. Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN al punto A.3.5 – Esecuzione del controllo funzionale periodico.</p> <p>C. Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6.</p> <p>D. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi, riportate nell'allegato VI al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.</p> <p>In riferimento al punto d) le aziende devono rispettare impegni relativi a: Stoccaggio dei prodotti fitosanitari; Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione; Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari; Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del trattamento; Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione; Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi.</p>
<b>Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)</b>	<b>CGO 9</b>	Norme minime per la protezione dei vitelli (articoli 3 e 4 della Direttiva 2008/119/CE del 18.12.2008) per beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti di bovini/bufalini.
	<b>CGO 10</b>	Norme minime per la protezione dei suini (articoli 3 e 4 della Direttiva 2008/119/CE del 18.12.2008) per beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti suinicoli.
	<b>CGO 11</b>	Protezione degli animali negli allevamenti (articolo 4 della Direttiva 98/58/CE del 20 luglio 1998) per beneficiari soggetti a condizionalità con allevamenti zootecnici.

## 9.5 Le BCAA - Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

Per le BCAA il legislatore comunitario ha fornito gli obiettivi da perseguire: si tratta, infatti, di norme che definiscono impegni minimi di carattere agronomico con le modalità con le quali dovrebbero essere tenuti i terreni agricoli.

Nella nuova condizionalità le BCAA comprendono impegni in materia di cambiamenti climatici, suolo (protezione e qualità), acqua e biodiversità e paesaggio.

Di seguito le 9 BCAA previste:

- Mantenimento dei prati permanenti;
- Protezione di zone umide e torbiere;
- Divieto di bruciare le stoppie;
- Fasce tampone lungo i corsi d'acqua;
- Gestione delle lavorazioni del terreno per ridurre i rischi di degrado;
- Copertura minima del suolo nei periodi più sensibili;
- Rotazione delle colture nei seminativi;
- Gestione di superfici o elementi non produttivi;
- Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti in zone Natura 2000;

Per gli impegni si rimanda alla descrizione riportata in riportata nella tabella di seguito.



Tema principale	Norme e requisiti	
Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	<b>Mantenimento dei prati permanenti</b> sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento.
	BCAA 2	<b>Protezione di zone umide e torbiere</b>
	BCAA 2	<b>Divieto di bruciare le stoppie</b> dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno-vernini e delle paglie di riso, se non per emergenze fitosanitarie prescritte dall'autorità competente.
Acqua	BCAA 4	<b>Fasce tampone lungo i corsi d'acqua</b> - Introduzione di un divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari, oltre che fertilizzanti sulla fascia tampone. - Larghezza unica di 5 metri per fascia di rispetto (tampone) e fascia inerbita (impegno aggiuntivo nazionale). - La norma si applica a tutti i corsi d'acqua, inclusi quelli artificiali, dove si rileva una presenza continua delle acque durante tutto l'anno e che non sono dotati di argini rialzati.
Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	<b>Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo</b> , tenendo anche conto del gradiente della pendenza. - Sui seminativi, in assenza di sistemazione idraulico-agrarie, con pendenza media superiore al 10% (da fascicolo), la <b>realizzazione</b> , ove praticabile, di <b>solchi acquai temporanei</b> e in alternativa <b>lavorazione secondo le curve di livello</b> insieme al <b>divieto di effettuare livellamenti non autorizzati</b> ; - Su tutte le superfici con pendenza media superiore al 10% (da fascicolo), in assenza di sistemazione idraulico-agrarie e di protezioni artificiali, <b>divieto di affinamento e sminuzzamento del terreno</b> a seguito dell'aratura (per <b>60 giorni consecutivi tra il 15 settembre-15 febbraio</b> ).
	BCAA 6	<b>Copertura minima del suolo</b> , per evitare di lasciare nudo il suolo <b>nei periodi più sensibili</b> , sui seminativi e sulle colture permanenti (frutteti e vigneti) <b>per 60 gg consecutivi tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo</b> (si controlla l'assenza di lavorazioni), ottenibile attraverso applicazione di due obblighi, alternativi tra di loro: 1. assicurare copertura vegetale, naturale o seminata; 2. lasciare in campo i residui colturali della coltura precedente durante il periodo sensibile.
	BCAA 7	<b>Rotazione delle colture sui seminativi</b> , ad eccezione delle colture sommerse - Sui seminativi aziendali si deve prevedere un <b>cambio di coltura, inteso come cambio di genere botanico</b> , almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo).
Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	BCAA 8	<b>Gestione di superfici o elementi non produttivi</b> - Impegno a) Destinare percentuale minima del <b>4 % dei seminativi a superfici ed elementi non produttivi</b> , raggiungibile con terreni a riposo, fasce tampone (BCAA 4), le fasce inerbite (BCAA 5) e le superfici con elementi non produttivi permanenti di cui all'impegno B. - Impegno b) Conservare gli <b>elementi del paesaggio</b> , naturali o semi-naturali, identificati territorialmente, considerabili anche nel computo del 4%: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati, margini dei campi, boschetti nel campo, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale). - Impegno c) <b>Divieto di potare</b> le siepi e gli alberi ricompresi tra gli elementi del punto b) nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli (15 marzo – 15 agosto).
	BCAA 9	<b>Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti</b> indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale <b>nei siti di Natura 2000</b> (A livello nazionale, tutti i prati permanenti indicati come sensibili sotto il profilo ambientale sono inclusi in Natura 2000).

## 9.6 Controlli e Sanzioni

Il rispetto delle norme sulla Condizionalità è garantito dagli Organismi Pagatori, individuati come autorità competenti per l'applicazione del sistema di controllo.

Gli Organismi Pagatori possono affidare ad organismi di controllo specializzati l'esecuzione e la verifica di tutti o parte dei relativi controlli e aggregano nelle proprie banche dati l'entità delle eventuali infrazioni riscontrate in relazione ai parametri stabiliti applicando le conseguenti riduzioni ed esclusioni agli aiuti.

Ai beneficiari che non rispettano le regole viene applicata una sanzione mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti.

Le riduzioni o esclusioni vengono applicate se le inadempienze sono direttamente imputabili al beneficiario che ha presentato domanda di aiuto o domanda di pagamento.

L'Organismo Pagatore determina le sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità rafforzata: la percentuale di riduzione varia in base al fatto che l'inosservanza sia intenzionale o meno.

## 10 GESTIONE DEL RISCHIO (AGRICAT, INTERVENTI SVILUPPO RURALE)

Nell'ambito del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027, la Gestione del Rischio (Reg. (UE) 2115/2021), la Gestione del Rischio si avvale di diversi strumenti per aumentare il grado di resilienza delle aziende agricole che sono:

- Assicurazioni agevolate – Intervento SRF01, Art. 76 ex Art. 37 Reg. (UE) 1305/2013 Assicurazione raccolto, animali e piante;
- Fondi mutualità danni – Intervento SRF02, Art. 76 ex Art. 38 Reg. (UE) 1305/2013 Fondi di mutualizzazione;
- Fondi mutualità reddito – Intervento SRF03, Art. 76 ex Art. 39 Reg. (UE) 1305/2013 IST;
- Fondo mutualizzazioni nazionale eventi catastrofici, AgriCat – Intervento SRF04, Art. 76.

La differenza tra questi strumenti è che con la polizza assicurativa l'agricoltore cede il rischio, in parte o tutto, a terzi (Compagnia assicurativa), mentre con i Fondi di mutualità l'agricoltore condivide il proprio rischio con altri agricoltori soci degli stessi Fondi.

L'assicurazione agevolata dà la possibilità agli agricoltori di ricevere, un contributo parziale, comunitario o nazionale, a sostegno del costo dei premi assicurativi per la copertura dei danni alle colture causate da avversità atmosferiche, malattie delle piante o degli animali. Per essere ammissibili al sostegno, le polizze assicurative devono coprire esclusivamente i rischi, le produzioni, le tipologie colturali e gli allevamenti indicati nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) emanato ogni anno dal MASAF e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le polizze assicurative agevolate si distinguono in collettive e individuali. Le polizze collettive sono gestite attraverso i consorzi agricoli di difesa (Condifesa) che trattano le condizioni e sottoscrivono il contratto con le compagnie di assicurazione. Le polizze individuali invece sono trattate e sottoscritte dall'agricoltore direttamente con le compagnie.

L'intervento SRF02 è riferito a fondi diretti ad indennizzare gli agricoltori le perdite economiche causate da epizootie o fitopatie e infestazioni parassitarie che distruggano più del 20% della produzione media annua dell'azienda nel triennio precedente (o quinquennio con media olimpica).

L'intervento SRF03 riguarda l'assegnazione degli indennizzi per risarcire gli agricoltori delle perdite subite a causa di una diminuzione del reddito superiore al 20% causata da crisi di mercato.

L'Intervento SRF04 è l'elemento di novità che a decorrere dal 2023 si affianca agli strumenti di gestione del rischio esistenti (assicurazioni agevolate e fondi di mutua-

lità e IST) e nello specifico si tratta del Fondo di mutualizzazione nazionale eventi catastrofali denominato AgriCat (istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modifiche).

I criteri e le modalità di intervento del Fondo sono anche questi definiti nel Piano di Gestione del Rischio (PGRA).

Il fondo prevede, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno, la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole ed è finalizzato all'erogazione di un indennizzo agli agricoltori che ne aderiscono e che abbiano subito un danno alle proprie colture in conseguenza di un evento catastrofale da alluvione, gelo o brina, siccità. L'adesione al fondo avviene tramite la presentazione della Domanda Unica con una trattenuta pari al 3% dei pagamenti diretti percepiti. A tale quota privata si aggiunge una componente pubblica pari al 70%, derivante dai contributi finanziari di cui all'articolo 76, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Per ottenere il risarcimento del danno, gli agricoltori devono presentare denuncia di sinistro al Fondo e devono risultare ricadenti in aree effettivamente interessate dall'evento catastrofale rilevato.

Alle politiche comunitarie si affiancano altri interventi nazionali che consentono di sottoscrivere polizze assicurative agevolate anche per i danni alle strutture aziendali e per lo smaltimento carcasse degli animali.

## 11. INTERVENTI ISMEA PER GLI AGRICOLTORI

Oltre alla PAC, di cui si è parlato nei precedenti capitoli, esistono alcuni strumenti nazionali che nascono con lo scopo di supportare le imprese nell'accesso al capitale fondiario, al credito e alla formazione. ISMEA, l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, si occupa infatti di coordinare l'attuazione di diverse iniziative economiche, rivolte in particolare ai giovani agricoltori: Più Impresa, Generazione Terra, Banca Nazionale delle Terre Agricole e Fondo per l'Innovazione in Agricoltura.

### 11.1 Più Impresa

La misura Più Impresa di ISMEA nasce con lo scopo di supportare i giovani o le donne nel subentro nella conduzione di un'azienda agricola o nell'ampliamento delle aziende già possedute da almeno 2 anni. In entrambe le casistiche le imprese richiedenti devono presentare un progetto il cui investimento complessivo non può superare 1.500.000 euro. Tale progetto deve inoltre essere congruo in termini di dimensionamento e di importi, e funzionale in termini di ciclo produttivo. L'agevolazione consiste:

- in un mutuo agevolato, a tasso zero, per un importo non superiore al 60 per cento delle spese ammissibili, della durata minima di 5 anni e massima di 10 anni, estendibile a 15 anni per i soli progetti di produzione agricola;
- in un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile.

L'impresa beneficiaria è tenuta a fornire delle garanzie sui beni immobili il cui valore di mercato sia pari al 100% del mutuo agevolato concesso, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare, per una durata almeno pari a quella del mutuo agevolato concesso dall'ISMEA.

Nel caso del subentro in azienda, che deve avvenire tramite atto notarile o scrittura privata autenticata, ne consegue la cessione al beneficiario di tutti i terreni, i beni, comprese quindi anche le scorte vive o morte, e le attrezzature relative all'attività dell'impresa. Devono essere ceduti anche i titoli AGEA ed i diritti di produzione. Nel caso dei subentri, possono quindi partecipare al bando le imprese che presentano un progetto volto allo sviluppo e/o al consolidamento dell'azienda, tramite iniziative che potenziano l'attività di produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli. I requisiti richiesti dal bando per queste tipologie di imprese sono i seguenti:

- essere costituite da non più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;

- esercitare esclusivamente l'attività agricola;
- essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto. In caso di società, oltre al requisito dell'amministrazione societaria, queste figure di cui sopra devono comporre almeno la metà delle quote di partecipazione.
- essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell'intera azienda agricola. Possono anche subentrare entro 3 mesi dalla data della ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d'azienda;

Nel caso dell'ampliamento aziendale, le imprese, oltre ad aver avviato l'attività di impresa da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda, devono essere già inserite in un contesto di mercato. Esistono anche ulteriori requisiti quali:

- essere attive ed esercitare esclusivamente l'attività agricola;
- essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto. In caso di società, oltre al requisito dell'amministrazione societaria, queste figure di cui sopra devono comporre almeno la metà delle quote di partecipazione.

## 11.2 Generazione Terra

Questo strumento di ISMEA ha lo scopo di favorire lo sviluppo e il consolidamento delle superfici aziendali già detenute o l'avvio di un'impresa tramite l'acquisto da parte di ISMEA di un terreno e la sua assegnazione contestuale con patto di riservato dominio ad un giovane (imprenditore o startupper) a fronte del pagamento di una rata semestrale in un periodo di tempo che varia dai quindici ai trent'anni; al termine, il giovane diventa pieno ed unico proprietario del terreno oggetto dell'intervento. Generazione Terra è rivolta a:

- Giovani imprenditori agricoli, intesi come giovani soggetti di età non superiore a 41 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda, che intendono ampliare la superficie aziendale acquistando un terreno confinante o funzionalmente utile con la superficie già condotta da almeno due anni al momento di presentazione della domanda, o che vogliono ampliare



# OSCAR GREEN

Oscar Green è il premio promosso da Coldiretti Giovani  
Impresa che punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che  
hanno scelto per il proprio futuro l'Agricoltura. Obiettivo  
dell'iniziativa è promuovere l'agricoltura del nostro Paese,  
che ha come testimonial le tante idee innovative dei  
giovani agricoltori.



**COLDIRETTI**  
GIOVANI IMPRESA

**OSCAR GREEN**

**PARTECIPA  
ANCHE TU CON  
UN PROGETTO  
DA OSCAR!**



la superficie aziendale acquistando un terreno già condotto, con forme contrattuali come l'affitto o il comodato, da almeno due anni;

- Giovani startupper con esperienza (GSE) che intendano avviare un'attività imprenditoriale in agricoltura acquistando un terreno, cioè i giovani, intesi come soggetti di età non superiore a 41 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda, iscritti per almeno due anni nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda a:
  - a. INPS in qualità di coadiuvante agricolo;
  - b. gestione separata INPS in qualità di collaboratore;
  - c. gestione dei lavoratori dipendenti INPS come dirigente, quadro, impiegato agricolo o operaio agricolo;
  - d. gestione separata ENPAIA per i periti agrari o per gli agrotecnici;
  - e. EPAP per i dottori agronomi e forestali.
- Giovani startupper con titolo (GST) che, anche se privi di esperienza in campo agrario, intendano avviare un'impresa agricola. Per poter rientrare in questa categoria è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
  - a. diploma rilasciato da istituto tecnico agrario e professionale per l'agricoltura;
  - b. diploma di laurea triennale o magistrale.

In questa categoria rientrano i soggetti di età non superiore a 35 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda.

Il Giovane startupper dovrà presentare la domanda in qualità di titolare di un'impresa agricola individuale o di rappresentante legale di una società agricola costituita da non più di sei mesi. In alternativa, dovrà impegnarsi a costituire tale soggetto giuridico entro i tre mesi successivi alla determinazione di concessione del finanziamento.

Nel caso il giovane si insedi in agricoltura per la prima volta, l'agevolazione consiste in un premio di primo insediamento di 70 mila euro sotto forma di contributo in conto capitale, collegato al pagamento delle rate dovute dal giovane. L'intervento di ISMEA può avere valore massimo di:

- 1.500.000 euro, in caso di Giovani imprenditori agricoli e Giovani startupper con esperienza;
- 500.000 euro, in caso di Giovani startupper con titolo.



### 11.3 Banca Nazionale delle Terre Agricole

La Banca Nazionale delle Terre Agricole (BTA) è un inventario dei terreni agricoli nel quale si riuniscono domanda e offerta. I terreni sono venduti “a corpo” nello stato in cui si trovano, quindi con le relative accessioni e pertinenze, diritti e servitù attive e passive, oneri, canoni, vincoli esistenti anche non noti e non trascritti, con espresso obbligo in capo all'aggiudicatario di provvedere, a propria cura e spese, a dare tempestivo corso alle necessarie regolarizzazioni prima di procedere alla sottoscrizione dell'atto di vendita. La procedura per entrare in possesso dei terreni è costituita da un'asta. Tutti i soggetti per i quali non sussistono cause di esclusione particolari possono partecipare all'asta gratuitamente. Le offerte economiche dovranno essere accompagnate da un deposito cauzionale fissato al 10% del valore a base d'asta di ogni singolo terreno o lotto per il quale si è manifestato interesse. Per i terreni rimasti invenduti in seguito al quarto tentativo sarà possibile presentare offerte anche al ribasso rispetto al valore base dell'asta, fino al 35% di tale importo



iniziale. I giovani imprenditori agricoli possono, in caso di aggiudicazione del terreno all'asta, pagare l'importo tramite rate semestrali o annuali, con un piano di ammortamento di durata fino a 30 anni. Per poter accedere a questa ultima agevolazione, al momento di pubblicazione dell'avviso di vendita, il soggetto deve possedere i seguenti requisiti:

- Impresa individuale:
  - a. amministrata da un soggetto di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 non compiuti;
  - b. iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;
  - c. titolare di partita IVA in campo agricolo;
  - d. iscritta al regime previdenziale agricolo.
- Società:
  - a. iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;
  - b. titolare di partita IVA in campo agricolo;
  - c. iscritta al regime previdenziale agricolo;
  - d. recare l'indicazione di "società agricola" nella ragione o nella denominazione sociale;
  - e. avente per oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 C.C.;
  - f. avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione, di soci di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti;
  - g. amministrata esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti.

## 11.4 Fondo per l'Innovazione in Agricoltura

Il Fondo per l'Innovazione in Agricoltura nasce con la finalità di sostenere l'acquisto di trattori e macchine operative innovative per le imprese agricole. Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che rispettano i seguenti requisiti:

- essere iscritte come attive al registro delle imprese con la qualifica di "impresa agricola";
- risultare attive da almeno due anni al momento di presentazione della domanda;
- avere sede nel territorio nazionale;
- rientrare nella categoria di micro, piccole e medie imprese.

Gli investimenti ammissibili, che non possono avere data di acquisto antecedente a quella di presentazione della domanda, devono avere importo complessivo compreso tra 70.000 e 500.000 euro. Sono quindi agevolabili i costi per l'acquisto di:

- macchine, strumenti e attrezzature per l'agricoltura, comprese le macchine motrici e operatrici;
- macchine mobili non stradali per agricoltura e zootecnia;
- macchine per la zootecnia;
- trattrici agricole. In questo caso la domanda deve identificare univocamente il veicolo sostituito e il beneficiario dovrà dimostrare il possesso del certificato di rottamazione.

Tutti i beni di cui sopra devono rispettare il requisito dell' "innovazione", pertanto devono possedere almeno una delle caratteristiche riportate all'articolo 5, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste del 9 agosto 2023.

Per questi investimenti è concesso un contributo a fondo perduto che può andare dal 29,25% al 48,75% per le PMI agricole non giovani, e dal 36% al 60% per le PMI guidate da giovani. Le PMI agricole possono anche usufruire di una garanzia sul finanziamento bancario con abbattimento del costo della commissione. L'erogazione del contributo a fondo perduto potrà avvenire con due modalità: in un'unica soluzione direttamente verso il beneficiario, o, in alternativa, verso il proprio fornitore. Il Fondo è stato attivato per la prima volta nel 2023, con una dotazione di 75 milioni di euro. Sono previste altre due edizioni, rispettivamente nel 2024 e nel 2025, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascun anno. Di queste dotazioni, risorse pari a 30 milioni di euro nel 2024 e 35 milioni di euro nel 2025 saranno riservate ai territori colpiti dalle alluvioni di maggio 2023.

## 12. L'ACCESSO AL CREDITO

L'accesso al credito è una delle principali criticità per le imprese agricole che si aggiunge alla difficoltà dell'accesso al capitale fondiario. Criticità che sono ancora maggiori per un giovane Under40 che si affaccia al mondo dell'agricoltura e dell'imprenditoria<sup>9</sup>. Secondo il rapporto Istat di stima flash sulla fiducia dei consumatori e delle imprese, pubblicato a settembre 2023<sup>10</sup>, si è riscontrato un peggioramento delle condizioni di accesso al credito per le imprese in Italia nel terzo trimestre 2023.

Con la despecializzazione del credito agrario, seguita alla riforma del Testo Unico Bancario (TUB) del 1993 (Decreto legislativo 385/1993), le imprese agricole vengono valutate dagli Istituti di Credito con i parametri ordinari applicati a tutto il contesto produttivo e industriale.

Pertanto, l'imprenditore agricolo si trova in alcuni casi ad essere impreparato ad un confronto tecnico con gli Istituti di Credito, per la semplificata struttura organizzativa e contabile che spesso caratterizza la propria impresa (per la maggior parte imprese individuali senza obbligo di bilancio).

Le Banche sono obbligate, a fronte del Rischio di Credito, ad una adeguata copertura patrimoniale di bilancio e pertanto ricorrono ad un processo di valutazione che assegna e attribuisce all'impresa agricola una determinata classe di merito sintetizzata in un parametro numerico detto Rating.

Il Rating è un indicatore misurato con un punteggio ed è strettamente collegato alla Probabilità di Default, vale a dire la capacità dell'impresa di ripagare un prestito in un determinato periodo di tempo.

Affinché il sistema bancario sia in grado di valutare in modo oggettivo un'impresa agricola e concederne il credito, diverse condizioni devono essere soddisfatte. Durante il processo di valutazione la banca utilizza informazioni **quantitative** e **qualitative**. Le prime di tipo oggettivo come: la documentazione contabile (bilanci), i dati andamentali del rapporto con la Banca e l'intero settore bancario. In particolare, l'impresa agricola deve mantenere una trasparenza finanziaria impeccabile, possedere garanzie solide e tangibili. Pagamenti tempestivi e precedenti rapporti positivi con altre fonti di finanziamento possono aumentare la fiducia da parte degli Istituti di Credito. Le informazioni qualitative si fondano su elementi che richiedono una valutazione da parte della banca e chiedono un dialogo più diretto e approfondito con l'impresa. Un'impresa con una solida storia creditizia è più attraente per le istituzioni

<sup>9</sup> Centro Studi Divulga, Secondo Rapporto sui Giovani in Agricoltura. Pubblicato l'8 marzo 2023. Documento disponibile al seguente link: <https://divulgastudi.it>

<sup>10</sup> Istat, Fiducia dei consumatori e delle imprese. Pubblicato il 28 settembre 2023. Documento disponibile al seguente link: [Settembre 2023 \(istat.it\)](https://www.istat.it/it/tema/0000017)



finanziarie. Anche la formazione finanziaria dell'imprenditore è rilevante per poter comunicare in modo efficace le proprie necessità e metodi di gestione aziendale, aumentando in questo modo le possibilità di ricevere una valutazione positiva e instaurando un rapporto di fiducia reciproca. Le informazioni qualitative devono essere supportate anche da un Business Plan che ha lo scopo di determinare la redditività prospettica dell'impresa agricola e la struttura finanziaria della stessa. Quest'ultimo punto sarà approfondito in seguito.

Si evidenzia che il rischio di credito può essere attenuato attraverso strumenti, come le garanzie, che tutelano la banca dal rischio di insolvenza dell'impresa agricola. Possono essere offerte anche garanzie dello Stato per il tramite di Enti come ISMEA o MedioCreditoCentrale. Per l'impresa agricola fornire delle garanzie idonee può tradursi in una riduzione del costo del finanziamento.

Quando si accede al credito e si ottiene il finanziamento da parte di un Istituto è opportuno fare delle accurate valutazioni sulla determinazione del costo del finanziamento e sulla durata.

A seconda delle necessità dell'impresa, il finanziamento può essere a breve o medio-lungo termine. Il finanziamento a breve termine risponde ad esigenze finanziarie a breve scadenza, generalmente entro 18 mesi. Questo tipo di finanziamento è particolarmente indicato per coprire spese di gestione o flussi di cassa correnti da restituire con gli incassi correnti o di esercizio. Il finanziamento a medio o lungo termine comporta un periodo di rimborso medio (da uno a cinque anni) o lungo (superiore a 5 anni) che viene utilizzato generalmente per sostenere progetti di espansione, ingenti investimenti o affrontare particolari necessità finanziarie.

Inoltre, i criteri di concessione di prestiti e linee di credito alle imprese da parte delle banche sono destinati a cambiare per allinearsi alle recenti Linee Guida sulla concessione e monitoraggio dei prestiti dell'Autorità Bancaria europea (in inglese EBA)<sup>11</sup>. Infine, acquisisce sempre maggiore rilevanza per la concessione di prestiti, anche per le micro e piccole imprese, la valutazione ESG (environmental, social, governance), ossia tre criteri fondamentali utilizzati per valutare in relazione all'impatto ambientale, sociale e i metodi di gestione, la sostenibilità e l'etica sociale dell'impresa e dell'investimento.

Alla luce di tali interventi appare evidente come sia fondamentale per le imprese "istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa", adottando nel contempo strumenti che possano consentire di verificare costantemente il proprio equilibrio economico-patrimoniale-finanziario

<sup>11</sup> Relazione Finale Sugli Orientamenti in Materia di Concessione e Monitoraggio dei Prestiti. Autorità Bancaria Europea, 2020. Per maggiori informazioni visitare il sito web: [Guidelines On Loan Origination And Monitoring | European Banking Authority \(Europa.Eu\)](#)

e sistemi di autovalutazione sui temi di sostenibilità, al fine di pianificare la sostenibilità di breve e medio-lungo periodo alla luce dei piani di crescita e sviluppo.

L'obiettivo finale è consentire alla banca di avere una visione complessiva della situazione dell'impresa concentrando l'analisi sulla posizione finanziaria in termini di sostenibilità del debito e reali capacità di rimborso, valutando quindi piani e prospettive affidabili e coerenti; piani che le imprese dovranno essere in grado di produrre e illustrare alla banca.

## 12.1 Il Business plan

Il business plan (BP) è un documento strategico e operativo che fornisce una visione dettagliata di un'impresa o di un progetto imprenditoriale. È essenzialmente una roadmap che illustra gli obiettivi, le strategie, la struttura organizzativa, la pianificazione patrimoniale, economica e finanziaria, e altri aspetti chiave di un'azienda o di un'iniziativa imprenditoriale.

Il BP è uno strumento fondamentale per gli imprenditori, gli investitori, le istituzioni finanziarie e altri stakeholders interessati. Fornisce una solida base per prendere decisioni informate, attrarre finanziamenti e guidare l'azienda verso il successo. È sulla base del BP che gli operatori finanziari valuteranno la credibilità del business aziendale. È per questo motivo che deve essere compilato secondo un principio di trasparenza, chiarezza ed obiettività. Alcuni elementi comuni presenti in un business plan sono:

- 1. Riepilogo Esecutivo:** una breve panoramica dell'intero piano, fornendo una sintesi degli obiettivi, delle strategie e delle proiezioni finanziarie. È uno strumento utilissimo anche all'imprenditore stesso nel tracciare il percorso necessario a raggiungere gli obiettivi;
- 2. Descrizione dell'Impresa:** informazioni dettagliate sulla natura dell'attività, la sua missione, la visione, i valori, il posizionamento sul mercato e altri dettagli rilevanti;
- 3. Analisi di Mercato:** uno studio approfondito del settore in cui opera l'azienda, analizzando la domanda e gli andamenti di mercato, la concorrenza, e le opportunità;
- 4. Strategia e Implementazione:** descrizione dettagliata delle strategie che l'azienda intende adottare per avere successo, inclusi piani di marketing, vendite, operazioni e sviluppo del prodotto o servizio. Sotto questo profilo è importante garantire una gestione efficiente delle risorse, migliorando la produttività e riducendo gli sprechi;
- 5. Struttura Organizzativa:** una presentazione della struttura gerarchica dell'azienda, con ruoli e responsabilità chiaramente definiti;

**6. Proiezioni Finanziarie:** stime finanziarie che includono proiezioni di entrate, spese, profitti e flussi di cassa. Queste proiezioni possono coprire un periodo di tempo variabile;

**7. Analisi dei Rischi:** identificazione e valutazione dei potenziali rischi che l'azienda potrebbe incontrare durante il suo percorso, insieme alle strategie per mitigarli.

Quest'ultimo elemento è di particolare importanza per il settore agricolo, esposto a una serie di rischi, dalle condizioni meteorologiche avverse alle fluttuazioni dei prezzi. Un business plan ben strutturato include un'analisi approfondita dei rischi potenziali e propone strategie per affrontarli. Ciò consente agli agricoltori di essere preparati per situazioni impreviste e di adottare misure preventive e di mitigazione. La valutazione del BP da parte degli operatori economici si articola in sei fasi nelle quali sono analizzate:

1. l'idea imprenditoriale;
2. l'impresa e il suo business, cioè le caratteristiche, l'assetto e le potenzialità dell'impresa agricola;
3. la gestione operativa: l'acquisizione dei dati di natura economico-patrimoniale (stato patrimoniale, il conto economico e il piano investimenti);
4. la gestione finanziaria per l'individuazione del fabbisogno finanziario, per stabilire se l'impresa soddisfa il fabbisogno finanziario con mezzi propri o ricorre a finanziamenti esterni e per individuare il piano finanziario (strumento che consente di individuare ed esplicitare le fonti finanziarie che l'imprenditore intende utilizzare);
5. le fonti di finanziamento esterne (a breve termine, medio termine e lungo termine);
6. le forme di mitigazioni del rischio, cioè gli strumenti per attenuare il rischio a cui si espone la Banca Finanziatrice e che possono consistere in garanzie personali (fidejussioni), garanzie reali (ipoteca, pegno, ecc.) e garanzie collettive (confidi).

L'agricoltura, essendo un settore intrinsecamente legato a fattori ambientali e a una serie di variabili, richiede una pianificazione accurata e meticolosa per prospere. Istituzioni finanziarie e investitori sono più propensi a sostenere progetti agricoli che presentano un business plan solido e ben strutturato.

Un business plan non è un documento statico; è uno strumento flessibile che può essere adattato alle mutevoli condizioni di mercato e ambientali. Inoltre, dovrebbe incoraggiare l'innovazione, spingendo gli agricoltori a esplorare nuove tecnologie, pratiche sostenibili e modelli di business che possono migliorare la competitività nel lungo periodo. In conclusione, un business plan solido è essenziale per il successo a lungo termine delle aziende agricole. Fornisce una guida chiara, aiuta nella gestione finanziaria e del rischio, e svolge un ruolo chiave nel garantire la sostenibilità e la prosperità dell'impresa. Gli agricoltori che adottano un business plan adeguato risultano essere in una posizione di vantaggio nell'affrontare le sfide attuali e future.

### 13. CHI SONO E COSA FANNO I CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)

I centri di assistenza agricola (i "CAA") sono stati istituiti ex lege nel 2000 e agli stessi è stato riservato lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3-bis del D.Lvo 165/1999 e, in particolare:

- a. tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- b. costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale di cui alle vigenti disposizioni, in formato elettronico, acquisendo la documentazione a tal fine necessaria, previa verifica della relativa regolarità formale anche sulla base delle procedure operative stabilite nelle convenzioni;
- c. assistere gli utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione;
- d. assistere gli utenti nell'elaborazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e provvedere al relativo inoltro avvalendosi delle procedure rese disponibili dal sistema informativo dell'organismo pagatore e previa verifica della regolarità formale delle medesime domande;
- e. interrogare nell'interesse degli utenti le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai medesimi.

Il legislatore ha, da una parte, consentito di costituire un CAA soltanto a:

- organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
- associazioni dei produttori e dei lavoratori;
- associazioni di liberi professionisti e gli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali (tale previsione ha lo scopo di garantire che i CAA siano comunque espressione di organizzazioni che operano e conoscono il settore agricolo).

Dall'altra ha voluto che gli stessi CAA fossero necessariamente costituiti nella forma di società di capitali al fine di assicurare il loro agire autonomo e indipendente rispetto alle organizzazioni di categoria che li costituiscono.

Il CAA Coldiretti è una struttura specializzata nei servizi orientati alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi delle aziende agricole, assistendo le imprese nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, nell'assistenza per la gestione e lo sviluppo delle attività agricole e nella diffusione della conoscenza sulle opportunità di finanziamento alle imprese.

Il CAA Coldiretti:

- è convenzionato con gli Organismi Pagatori e le Regioni per l'acquisizione, conservazione, custodia e aggiornamento del fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, e per l'accettazione e registrazione a sistema delle domande di pre-

mio e/o contributo, nonché delle dichiarazioni presentate dai produttori agricoli;

- assume nei confronti della Pubblica Amministrazione un ruolo riconosciuto di interlocutore qualificato a garanzia dell'attività svolta.

Il CAA Coldiretti, nel rapporto con la Pubblica Amministrazione:

- è il soggetto autorizzato all'aggiornamento del fascicolo aziendale, il cardine per l'accesso delle aziende agricole ai benefici previsti dalla regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale;
- in particolare, il CAA, raccoglie, verifica formalmente ed archivia nel rispetto delle disposizioni degli Organismi Pagatori la documentazione cartacea necessaria per la sua costituzione ed aggiornamento ed inserisce nella Banca Dati della Pubblica Amministrazione le informazioni necessarie di sua competenza.

Per lo svolgimento dei servizi svolti in regime di convenzione con gli Organismi Pagatori od altri Enti, il CAA Coldiretti ha la responsabilità:

- della identificazione del produttore;
- dell'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda;
- della corretta immissione dei dati.

Pertanto il CAA Coldiretti è responsabile della verifica della corrispondenza dei dati immessi a sistema con quelli contenuti nella documentazione fornita dagli utenti nonché della conformità formale della documentazione alle disposizioni dell'Organismo Pagatore di riferimento, nonché alla normativa comunitaria e nazionale applicabile.

Il CAA Coldiretti ha facoltà di accesso alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati ed è obbligato a rispettare le procedure e i modelli operativi definiti dagli Organismi Pagatori, o dagli altri Enti con cui è convenzionato.



alla base del tuo futuro



CENTRO ASSISTENZA AGRICOLA COLDIRETTI

**servizi per l'agricoltura**

Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma  
Tel. 06.46.82.414 - Fax 06.47.43.122

caa@coldiretti.it  
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it  
www.caa.coldiretti.it



## 14. LA LEGGE DEL 2024 SULL'IMPRENDITORIA GIOVANILE NEL SETTORE AGRICOLO

Il 28 febbraio 2024 è stata approvata la legge sull'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

Obiettivo della legge è di incentivare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, mediante interventi agevolativi per favorire **l'insediamento** e la **permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo**, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

Ai fini ed agli effetti della legge, sono definiti "giovane imprenditore agricolo" e "impresa giovanile agricola" le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra diciotto e quarantuno anni;
- b. nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quarantuno anni;
- c. nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quarantuno anni e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

### 14.1 Misure di sostegno all'insediamento dei giovani nell'agricoltura

Al fine di promuovere l'insediamento dei giovani in agricoltura, la legge dispone in favore dei soggetti che abbiano i requisiti di *impresa giovanile agricola* o di *giovane imprenditore agricolo*:

- **l'istituzione di un Fondo** nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per il cofinanziamento di programmi regionali, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Sono finanziati con le risorse del Fondo interventi relativi a:
  - a. l'acquisto di terreni e strutture necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale;
  - b. l'acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pra-

tiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;

- c. l'ampliamento dell'unità minima produttiva;
- d. l'acquisto di complessi aziendali già operativi.

- Un **regime fiscale agevolato, opzionale**, consistente nel pagamento di **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), determinata applicando l'aliquota del 12,5% alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo di imposta. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi e è applicabile alle sole attività agricole diverse da quelle il cui reddito è determinato forfetariamente o da quelle produttive di reddito agrario di cui all'art. 32 TUIR (cfr. cap. 4). Il regime fiscale agevolato è riconosciuto a condizione che i beneficiari non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola; che siano in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi e amministrativi; che l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai *giovani imprenditori agricoli* (supra, lett. a) o a enti neocostituiti rispetto a precedenti *imprese giovanili agricole* (lett. b) e c)).
- **tariffe notarili agevolate** (in misura non superiore a quanto previsto dalla Tabella A) - Notai del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, ridotte della metà) per l'acquisto di terreni agricoli e delle loro pertinenze di valore non superiore a 200.000 euro;
- un **credito d'imposta**<sup>12</sup> in favore dei *giovani imprenditori agricoli* (supra, lett. a) che hanno iniziato la propria attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola: il credito di imposta è pari all'80% delle spese sostenute e documentate nel 2024, fino ad un importo massimo annuale di 2.500 euro.

## 14.2 Misure per sostenere la permanenza e il ricambio generazionale in agricoltura

Al fine di incentivare l'ampliamento delle superfici coltivate, la legge riconosce:

- un'**agevolazione fiscale** in favore del *giovane imprenditore agricolo* iscritto alla gestione previdenziale agricola quale coltivatore diretto o IAP per l'acquisto o la permuta di terreni agricoli e delle loro pertinenze, consistente nell'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 60 per cento di

<sup>12</sup> Il credito di imposta è istituito nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di riordino dei crediti d'imposta, attuativi della legge c.d. "delega fiscale" (articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1), della legge n. 111 del 2023)

- quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente (cfr. cap. 2.1);
- un **titolo preferenziale** al *giovane imprenditore agricolo* e all'*impresa giovanile agricola* in caso di alienazione di terreni agricoli sia privati che demaniali dello Stato, in quest'ultimo caso nell'ambito delle procedure di dismissione di cui all'articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012: in presenza di più proprietari confinanti con il fondo rustico oggetto di vendita che siano titolari di diritto di prelazione e riscatto agrario (e quindi, IAP iscritto nella previdenza agricola o CD), verrà preferito il confinante *giovane imprenditore agricolo* e *l'impresa giovanile agricola*, con priorità, nell'ordine, ai giovani imprenditori agricoli, alle imprese giovanili agricole di cui alla lettera b) e alla imprese giovanili agricole di cui alla lettera c); a parità di condizioni, al soggetto che è in possesso di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del Regolamento (UE) 2021/2115 e della pertinente normativa nazionale di attuazione (Piano strategico PAC).

### 14.3 Ulteriori misure degli enti territoriali

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l'assistenza a minori di età inferiore a otto anni.

I Comuni, nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi, possono riservare al *giovane imprenditore agricolo* e all'*impresa giovanile agricola* una quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo.



# Il valore di essere in campo

Consorzi Agrari d'Italia nasce con l'ambizione di essere un partner affidabile per le aziende agricole italiane che si preparano ad affrontare le sfide del domani. Offriamo un supporto tecnico a 360 gradi, sostenuto da prodotti pensati e sviluppati per gli agricoltori italiani. Promuoviamo accordi di filiera che valorizzino l'impegno quotidiano dei nostri clienti e assicurino la massima qualità ai consumatori. La nostra storica e capillare presenza sul territorio, si combina con una gestione aziendale moderna e efficiente per rispondere a tutte le esigenze dell'agricoltore contemporaneo.



GRUPPO **BF**  
BEST FIELDS, BEST FOOD.

Scopri i nostri servizi su [www.consorziagrariitalia.it](http://www.consorziagrariitalia.it)

CAI ADERISCE A

**FILIERA ITALIA**  
SCEGLIERE E PRODURRE ECCELLENZE ALIMENTARI





# COLDIRETTI GIOVANI IMPRESA

Giovani Impresa è la principale organizzazione di rappresentanza dei giovani imprenditori agricoli in Italia. Promuoviamo la nascita e la crescita delle giovani aziende agricole.

Oltre **70.000 giovani agricoltori italiani** fanno parte della nostra community. **Partecipa e cresci con la tua impresa insieme a noi!**

**SCOPRI DI PIÙ SUL NOSTRO  
SITO E SEGUICI SUI NOSTRI  
CANALI SOCIAL!**



**COLDIRETTI**  
GIOVANI IMPRESA



#### **COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA**

Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.